CODICESCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155.

			PARTE PRIMA
			CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
			TIMOY O. I
			<u>TITOLO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI
			MSI OSIZIONI GENERALI
			<u>CAPO I</u>
			AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
		-	
Art.	2	=	Ambito di applicazione Definizioni
AIL.	_	L Ē	<u>Definizioni</u>
			CAPO II
			PRINCIPI GENERALI
			CEZIONE I
			<u>SEZIONE I</u> OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISL'.
			DELL'INSOLVENZA
Art.	3		Obblighi del debitore
Art.	4		Doveri delle parti
Art.	5	=	Doveri delle autorità preposte
			<u>SEZIONE II</u> ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE
			ECONOMICITA DELLE PROCEDURE
Art.	<u>6</u>	=	Prededucibilità dei crediti
			<u>SEZIONE III</u> PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE
			PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE
Art.	7	=	Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art.	8	-	Durata massima delle misure protettive
Art.	9	=	Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
Art.	<u>10</u>	Ξ	<u>Comunicazioni telematiche</u>
			SEZIONE IV
			GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE
Art.	11	=	Attribuzione della giurisdizione
			TITOLO II
			PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
			CAPO I
			STRUMENTI DI ALLERTA
Art.	<u>12</u>	=	Nozione, effetti e ambito di applicazione
Art.	<u>13</u>	=	Indicatori della crisi
Art.	14	=	Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari Obbligo di segnalazione di graditori pubblici qualificati
Art.	<u>15</u>	=	Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati
			<u>CAPO II</u>
			ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA
A	17		OCDI
Art.	<u>16</u>	=	<u>OCRI</u>

Art. 17 -	Nomina e composizione del collegio
Art. 18 =	Audizione del debitore
AIL 10 =	CAPO III PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
Art. 19 =	Composizione della crisi
Art. 20 =	Misure protettive
Art. 21 =	Conclusione del procedimento
Art. 22 =	Segnalazione al pubblico ministero
Art. 23 =	Liquidazione del compenso
AIL 22 . =	Eliquidazione dei compenso
	<u>CAPO IV</u> <u>MISURE PREMIALI</u>
Art. 24 =	Tempestività dell'iniziativa
Art. 24 =	Misure premiali
AII. 23 =	insure premate
	TITOLO III PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
	CAPO I GIURISDIZIONE
Art. 26 =	Giurisdizione italiana
	CAPO II COMPETENZA
Art. 27 =	Competenza per materia e per territorio
Art. 28 =	Trasferimento del centro degli interessi principali
Art. 29 =	Incompetenza
Art. 30 =	Conflitto positivo di competenza
Art. 31 =	Salvezza degli effetti
Art. 32 =	Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione
	<u>CAPO III</u> <u>CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL DEBITORE</u>
Art. 33 =	Cessazione dell'attività
Art. 34 =	Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
Art. 35 =	Morte del debitore
<u>Art.</u> 36 =	Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva
	<u>CAPO IV</u> ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
	SEZIONE I INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA
Art. 37 =	Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 38 =	Iniziativa del pubblico ministero
Art. 39 =	Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza
-	SEZIONE II PROCEDIMENTO UNITARIO PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA
<u>Art.</u> 40 <u>=</u>	Domanda di accesso alla procedura

		_	
Art.	41	=	Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale
Art.	42	-	Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione
		=	giudiziale o del concordato preventivo
A	10	-	
Art.	<u>43</u>	=	Rinuncia alla domanda
Art.	44	=	Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione
Art.	45	=	Notificazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
Art.	46		Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione degli accordi
AIL.	40	=	
		_	<u>di ristrutturazione</u>
Art.	<u>47</u>	=	Apertura del concordato preventivo
Art.	48	-	Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Art.	49		Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
		-	
Art.	<u>50</u>	=	Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale
Art.	51	=	<u>Impugnazioni</u>
Art.	52	=	Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi
Art.	53	=	Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di
		=	
			<u>ristrutturazione</u>
			<u>SEZIONE III</u>
			MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE
A -4	EA		Minuma agutalani a mastattina
Art.	54	=	Misure cautelari e protettive
Art.	<u>55</u>	=	<u>Procedimento</u>
			TITOLO IV
			STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
			STROMENT DI REGOLAZIONE DEGLE CRIST
			<u>CAPO I</u>
			ACCORDI
l			
			SEZIONE I
			STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI
A		_	
Art.	<u>56</u>	=	Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
			SEZIONE II
			ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELL'IMPRENDITORE
Art.	57		Accordi di ristrutturazione dei debiti
	58		Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
Art.		=	
Art.	<u>59</u>	=	<u>Coobbligati e soci illimitatamente responsabili</u>
Art.	<u>60</u>	=	Accordi di ristrutturazione agevolati
Art.	61	=	Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
Art.	62	_=	Convenzione di moratoria
	_	=	
Art.	<u>63</u>	_=_	Transazione fiscale
Art.	<u>64</u>	=	Effetti degli accordi sulla disciplina societaria
**			CAPO II
			PROCEDRE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
			A COURT OF COMPOSIZIONE DELLE CRIST DA SUVRAINDEBITAMENTO
			<u>SEZIONE I</u>
			DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.	65	-	Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Art.	66	=	Procedure familiari
AII.	<u>vv</u>	=	Trocedure juliilluri
			SEZIONE II
			RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
A -+	67		Diana di vistanttunazione dei debiti
Art.	<u>67</u>	Ē	<u>Piano di ristrutturazione dei debiti</u>

Art. 68 -	Presentazione della domanda e attività dell'OCC
	Condizioni soggettive ostative
	Omologazione del piano
	Esecuzione del piano
	Revoca dell'omologazione
	Conversione in procedura liquidatoria
AIL 13 E	Conversione in procedura riquidatoria
	SEZIONE III CONCORDATO MINORE
<u>Art.</u> 74 <u>-</u>	Proposta di concordato minore
Art. 75 =	<u>Documentazione</u>
<u>Art.</u> 76 =	<u>Presentazione della domanda e attività dell'OCC</u>
Art. 77 =	Inammissibilità della domanda di concordato minore
Art. 78 -	Procedimento
Art. 79 =	Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
	Omologazione del concordato minore
	Esecuzione del concordato minore
	Revoca dell'omologazione
	Conversione in procedura liquidatoria
<u> </u>	Conversione in procedura inquidatoria
	CAPO III CONCORDATO PREVENTIVO SEZIONE I PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA
Art. 84 =	Finalità del concordato preventivo
	Presupposti per l'accesso alla procedura
	Moratoria nel concordato in continuità
	Piano di concordato
	Trattamento dei crediti tributari e contributivi
	Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
	Proposte concorrenti
<u>Art.</u> 91 <u>=</u>	Offerte concorrenti
	<u>SEZIONE II</u> <u>ORGANI E AMMINISTRAZIONE</u>
	<u>Commissario giudiziale</u>
<u>Art.</u> 93 =	<u>Pubblicità del decreto</u>
	SEZIONE III EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 94 =	Effetti della presentazione della domanda di concordato
Art. 95 =	Disposizioni speciali nel concordato in continuità
	Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
	Contratti pendenti
	Prededuzione nel concordato preventivo
	Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di un
	accordo di ristrutturazione dei debiti
	Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi
<u>Art.</u> <u>101</u> <u>=</u>	Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
<u>Art.</u> <u>102</u> <u>=</u>	<u>Finanziamenti prededucibili dei soci</u>
	<u>SEZIONE IV</u> <u>PROVVEDIMENTI IMMEDIATI</u>

			*
Art.	<u>103</u>	11	Scritture contabili
Art.	104	11	Convocazione dei creditori
Art.	<u>105</u>	-	<u>Operazioni e relazione del commissario</u>
Art.	106	=	Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
	:8		SEZIONE V VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Art.	107	=	<u>Discussione e voto dei creditori</u>
Art.	108	=	Ammissione provvisoria dei crediti contestati
Art.	109	Ξ	Maggioranza per l'approvazione del concordato
Art.	110	Ξ	Adesioni alla proposta di concordato
Art.	111	=	Mancata approvazione del concordato

			SEZIONE VI
			OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
Art.	112	=	Giudizio di omologazione
Art.	113	=	Chiusura della procedura
Art.	114	=	Cessioni dei beni
Art.	115	=	Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni
Art.	116	=	Trasformazione, fusione o scissione
Art.	117	-	Effetti del concordato per i creditori
Art.	118	=	Esecuzione del concordato
Art.	119	=	Risoluzione del concordato
Art.	120	Ξ	Annullamento del concordato
			TITOLO V
			LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
			CAPO I
			IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA'
			MARKET OR AND VIDORDIE SOCIETY
			SEZIONE I
1			PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI
	101		
Art.	121	Ξ	Presupposti della liquidazione giudiziale
Art.	122	Ξ	Poteri del tribunale concorsuale
Art.	123	=	Poteri del giudice delegato
Art.	124	Ξ	Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
Art.	125	=	Nomina del curatore
Art.	126	Ξ	Accettazione del curatore
Art.	127	Ξ	Qualità di pubblico ufficiale
Art.	128	Ξ	Gestione della procedura
Art.	129	Ξ	Esercizio delle attribuzioni del curatore
Art.	130	Ξ	Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore
Art.	131	=	<u>Deposito delle somme riscosse</u>
Art.	<u>132</u>	Ξ	Integrazione dei poteri del curatore
Art.	133	Ξ	Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore
<u>Art.</u>	134	Ξ	Revoca del curatore
	125	110	Sostituzione del curatore
Art.	135	=	
Art.	136	=	Responsabilità del curatore
		1 1	

Art.	139	=	Sostituzione dei componenti del comitato dei creditori
Art.	140	-11	Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti
Art.	141	=	Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori
			SEZIONE II EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE
Art.	142	=	Beni del debitore
Art.	143	=	Rapporti processuali
Art.	144	=	Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
Art.	145	=	Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
Art.	<u>146</u>	=	Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
Art.	147	=	Alimenti ed abitazione del debitore
Art.	148	=	Corrispondenza diretta al debitore
Art.	149	=	Obblighi del debitore

			SEZIONE III EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZONE GIUDIZALE PER I CREDITORI
			THE CHIDA ON
Art.	150	-	Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Art.	151	=	Concorso dei creditori
Art.	152	-	Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
Art.	153	=	Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo
Art.	154	=	Crediti pecuniari
Art.	155	=	Compensazione
Art.	<u>156</u>	=	<u>Crediti infruttiferi</u>
Art.	<u>157</u>	=	Obbligazioni ed altri titoli di debito
Art.	<u>158</u>	=	<u>Crediti non pecuniari</u>
Art.	<u>159</u>	=	Rendita perpetua e rendita vitalizia
Art.	<u>160</u>	=	<u>Creditore di più coobbligati solidali</u>
Art.	<u>161</u>	=	Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
Art.	<u>162</u>	=	Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
			SEZIONE IV EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI
Art.	<u>163</u>	=	Atti a titolo gratuito
Art.	<u>164</u>	=	<u>Pagamenti di crediti non scaduti e postergati</u>
Art.	<u>165</u>	=	Azione revocatoria ordinaria
Art.	<u>166</u>	=	Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Art.	167	=	Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art.	<u>168</u>	=	Pagamento di cambiale scaduta
Art.	<u>169</u>	=	Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto
Art.	<u>170</u>	Ξ	Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
Art.	<u>171</u>	=	Effetti della revocazione
			SEZIONE V EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Art.	172	=	Rapporti pendenti
Art.	173	=	Contratti preliminari
Art.	174	- 11	Contratti relativi a immobili da costruire
Art.	175	-11	Contratti di carattere personale

Art.	176	=	Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Art.	177	111	Locazione finanziaria
Art.	<u>178</u>	=	<u>Vendita con riserva di proprietà</u>
Art.	179	=	Contratti ad esecuzione continuata o periodica
Art.	180	111	Restituzione di cose non pagate
Art.	<u>181</u>	=	Contratto di borsa a termine
Art.	182	=	Associazione in partecipazione
Art.	183	=	Conto corrente, mandato, commissione
Art.	184	=	Contratto di affitto di azienda
Art.	185	=	Contratto di locazione di immobili
Art.	186	Ξ	Contratto di appalto
Art.	187	=	Contratto di assicurazione
Art.	<u>188</u>	=	Contratto di edizione
Art.	<u>189</u>	=	Rapporti di lavoro subordinato
Art.	190	=	Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego nella Liquidazione Giudiziale - NASpILG
Art.	<u>191</u>	=	Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro
Art.	192	=	<u>Clausola arbitrale</u>

	,		<u>CAPO II</u> CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI
			NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
At	193	1	Sigilli
Art.	194	=	Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
Art.	195	=	Inventario
Art.	196	=	Inventario di altri beni
Art.	197	1	Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
Art.	198	=	Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio
Art.	199	-	
<u> </u>	1//	=	Tuscicolo della procedara
			CAPO III
			ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA
			LIOUIDAZIONE GIUDIZIALE
Art.	200	=	Avviso ai creditori e agli altri interessati
Art.	201	=	Domanda di ammissione al passivo
Art.	202	=	Effetti della domanda
Art.	203	=	Progetto di stato passivo e udienza di discussione
Art.	204	Ξ	Formazione ed esecutività dello stato passivo
Art.	205	=	Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
Art.	206	=	<u>Impugnazioni</u>
Art.	207	=	<u>Procedimento</u>
Art.	208	=	Domande tardive
Art.	209	=	<u>Previsione di insufficiente realizzo</u>
Art.	210	=	<u>Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione</u>
			<u>CAPO IV</u>
			ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONDE DELL'ATTIVO
			<u>SEZIONE I</u>
			<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>
Art.	211	_	Esercizio dell'impresa del debitore
Art.	212	=	Affitto dell'azienda o di suoi rami
Art.	213	-	Programma di liquidazione
AIII.	<u> </u>	=	L TOETHINING AT TECHNICALE

			SEZIONE II VENDITA DEI BENI
Art.	214	=	Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco
Art.	215	=	Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
Art.	216	=	<u>Modalità della liquidazione</u>
Art.	217	=	Poteri del giudice delegato
Art.	218	=	Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
Art.	<u>219</u>	=	<u>Procedimento di distribuzione della somma ricavata</u>
		8	CAPO V RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Art.	<u>220</u>	Ξ	Procedimento di ripartizione
Art.	<u>221</u>	=	Ordine di distribuzione delle somme
Art.	222	=	Disciplina dei crediti prededucibili
Art.	223	=	<u>Conti speciali</u>
Art.	224	Ξ	Crediti assistiti da prelazione
Art.	225	Ξ	Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
Art.	226	=	Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
Art.	227	=	Ripartizioni parziali Scioglimento delle ammissioni con riserva
Art.	228 229	=	Restituzione di somme riscosse
Art.	230	Ξ	Pagamento ai creditori
Art.	231	=	Rendiconto del curatore
Art.	232	=	Ripartizione finale
			CAPO VI CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Art.	233 234	=	<u>Casi di chiusura</u> Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
Art.	235	=	Decreto di chiusura
Art.	236	-	Effetti della chiusura
Art.	237	-	Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
Art.	238	-	Concorso dei vecchi e nuovi creditori
	239	-	
			CAPO VII CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
A +t	<u>240</u>	Ξ	Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
Art.	0.44	=	Esame della proposta e comunicazione ai creditori
Art.	241	_	
Art.	242	=	Concordato nel caso di numerosi creditori
Art. Art. Art.	242 243	=	Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato
Art. Art. Art. Art.	242 243 244	11 11 11	Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. Art. Art. Art. Art. Art.	242 243 244 245	11 11 11 11	Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale Giudizio di omologazione
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	242 243 244 245 246		Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale Giudizio di omologazione Efficacia del decreto
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	242 243 244 245 246 247	11 11 11 11 11 11	Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale Giudizio di omologazione Efficacia del decreto Reclamo
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	242 243 244 245 246 247 248		Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale Giudizio di omologazione Efficacia del decreto Reclamo Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	242 243 244 245 246 247 248 249		Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale Giudizio di omologazione Efficacia del decreto Reclamo Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	242 243 244 245 246 247 248 249 250		Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale Giudizio di omologazione Efficacia del decreto Reclamo Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	242 243 244 245 246 247 248 249 250 251		Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale Giudizio di omologazione Efficacia del decreto Reclamo Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252		Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale Giudizio di omologazione Efficacia del decreto Reclamo Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	242 243 244 245 246 247 248 249 250 251		Concordato nel caso di numerosi creditori Voto nel concordato Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale Giudizio di omologazione Efficacia del decreto Reclamo Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

			<u>CAPO VIII</u> <u>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE</u>
			GIUDIZIALE DELLE SOCIETA'
Art.	254	=	Doveri degli amministratori e dei liquidatori
Art.	<u>255</u>	=	Azioni di responsabilità
Art.	<u>256</u>	=	Società con soci a responsabilità illimitata
Art.	<u>257</u>	=	Liquidazione giudiziale della società e dei soci
Art.	<u>258</u>	=	Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci
Art.	259	=	Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
Art.	260	=	<u>Versamenti dei soci a responsabilità limitata</u>
Art.	261	=	Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
Art.	<u>262</u>	=	Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art.	<u>263</u>	=	Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
Art.	264	=	Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea
Art.	265	=	Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
Art.	266	=	Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
Art.	267	=	Concordato del socio
			CAPO IX LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
Art.	<u>268</u>	=	<u>Liquidazione controllata</u>
Art.	269	=	<u>Domanda del debitore</u>
Art.	270	=	Apertura della liquidazione controllata
Art.	271	=	Concorso di procedure
Art.	272	=	Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
Art.	273	Ξ	<u>Formazione del passivo</u>
Art.	274	=	Azioni del liquidatore
Art.	275	=	Esecuzione del programma di liquidazione
Art.	276	=	Chiusura della procedura
Art.	277	=	<u>Creditori posteriori</u>

			<u>CAPO X</u> <u>ESDEBITAZIONE</u>
			SEZIONE I CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Art.	278	11	Oggetto e ambito di applicazione
Art.	279	=	Condizioni temporali di accesso
Art.	280	Ξ	Condizioni per l'esdebitazione
Art.	281	III	<u>Procedimento</u>
			SEZIONE II ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO
Art.	282	Ξ	Esdebitazione di diritto
Art.	<u>283</u>	=	<u>Debitore incapiente</u>
			TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE CAPO I

Att. 284 = Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo Att. 285 = Contenuo del piano o del piano del				REGOLAZIONE DELLA CRISI O INSOLVENZA DEL GRUPPO
Att. 285	A -4	204		Constitution of the state of th
Att. 287 z Liquidazione giudiziale di gruppo Att. 288 z Procedimento di concordato di gruppo Att. 288 z Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo CAPO III PROCEDURE CONCORSUALI DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO Att. 289 z Domanda di accesso e obblishi di informazione e collaborazione CAPO IV NORME COMUNI Att. 290 z dizioni di inefficacia fra imprese del gruppo Att. 291 z dizioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo Att. 292 z Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo TITOLO VII LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAPO II LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAPO II LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI Att. 295 z Imprese assocgettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Att. 296 z Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Att. 297 z Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Att. 298 z Effetti dell' accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Att. 299 z Risoluzione e ammiliamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARE Att. 300 z Reapporti tra liquidazione giudiziario del concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Att. 301 z Provedimento di liquidazione pri creativa di processorio giuridici preesistenti Att. 303 z Responsabilità del commissario liquidatore Att. 304 z Pfetti del provvedimento di liquidazione Att. 305 z Referti della laquidazione coatta amministrativa Att. 306 z Responsabilità del commissario liquidatore Att. 307 z Releazione del commissario liquidatore Att. 308 z Responsabilità del commissario liquidatore Att. 309 z Responsabilità del commissario liquidatore Att. 301 z Responsabilità del commissario liquidatore			Ξ	
Art. 287 z Liquidazione giudiziale di gruppo Art. 288 z Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo siesso gruppo CAPO III PROCEDURE CONCORSUALI DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO Art. 289 z Domanda di accesso e obblishi di Informazione e collaborazione CAPO IV NORME COMUNI Art. 290 z Azioni di Inefficacia fra imprese del gruppo Art. 291 z Azioni di Inefficacia fra imprese del gruppo Art. 292 z Pastergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti Infragruppo TITOLO VII LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAPO II NATURA E NORME APPLICABILI Art. 293 z Disciplina applicabile e presupposti Art. 294 z Rinvio alle norme speciali LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI Art. 295 z Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 297 z Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 298 z Effetti della licertenemento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 299 z Risoluzione e ammiliamento del concordato CAPO II LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 z Risoluzione e ammiliamento del concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 z Provvedimento di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 z Provvedimento di liquidazione coatta amministrativa Art. 302 z Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 z Responsabilità del commissario liquidatione Art. 304 z Effetti della liquidazione coatta amministrativa Art. 305 z Refetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici pressistenti Art. 306 z Commissario liquidatione Art. 307 z Relazione del commissario.				
Att. 287 = Liquidazione giudiziale di gruppo Att. 288 = Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo CAPO III PROCEDURE CONCORSUALI DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO Att. 289 = Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione CAPO IV NOME COMUNI Att. 290 = Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo Att. 291 = Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo Att. 292 = Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo Att. 293 = Disciplina applicabile e presupposti Att. 294 = Rinvio alle norme speciali Att. 295 = Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Att. 296 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Att. 297 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Att. 298 = Affetti dell' accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Att. 299 = Risolutione e ammillamento del concordato LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Att. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziario dello stato d'insolvenza LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Att. 301 = Provvedimento di liquidazione Att. 302 = Organi della liquidazione giudiziario dello stato d'insolvenza LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Att. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Att. 304 = Fifetti del liquidazione giudiziarione Att. 305 = Affetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Att. 306 = Commissario liquidatore Att. 307 = Relazione del commissario	<u>Art.</u>	286	i	<u>Procedimento di concordato di gruppo</u>
Att. 288 = Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo CAPO III PROCEDURE CONCORSUALI DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO Att. 289 = Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione CAPO IV NORME COMUNI Att. 291 = Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo Att. 291 = ditioni di responsabilità e demuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo Att. 292 = Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo Att. 293 = Disciplina applicabile e presupposti Att. 294 = Rinvio alle norme speciali Att. 295 = Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Att. 295 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Att. 298 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Att. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Att. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Att. 301 = Provvedimento di liquidazione Att. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Att. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Att. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Att. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Att. 306 = Commissario liquidatore Att. 307 = Relazione del commissario				PROCEDURA UNITARIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Att. 282 = Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione Att. 289 = Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione CAPOLY NORME COMUNI Att. 290 = Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo Att. 291 = Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo Att. 292 = Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo TITOLO VII LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAPO II NATURA E NORME APPLICABILI Att. 293 = Rinvio alle norme speciali LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI Att. 295 = Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Att. 297 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Att. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Att. 298 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Att. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Att. 301 = Provvedemento di liquidazione Att. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Att. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Att. 304 = Effetti dell'accertamento di liquidazione Att. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Att. 306 = Commissario liquidatore Att. 307 = Relazione del commissario			=	
Att. 289 = Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione CAPO IV NORME COMUNI Att. 290 = Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo Att. 291 = Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo Att. 292 = Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo TITOLO VII LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAPO I NATURA E NORME APPLICABILI Att. 293 = Disciplina applicabile e presupposti Att. 294 = Rinvio alle norme speciali CAPO II LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI Att. 295 = Imprese assorgettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Att. 297 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Att. 299 = Risoluzione e amullamento del concordato Att. 299 = Risoluzione e amullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Att. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Att. 301 = Responsali tra liquidazione giudiziario dello stato d'insolvenza Att. 302 = Risoluzione del della diauto preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Att. 301 = Responsabilità del commissario ilquidatione Att. 302 = Risoluzione del liquidazione coatta amministrativa Att. 303 = Responsabilità del commissario ilquidatione Att. 304 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Att. 305 = Relazione del commissario	<u>Art.</u>	<u>288</u>	Ξ	<u>Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo</u>
Att. 290 z dzioni di inefficacia fra imprese del gruppo Att. 291 z dzioni di inefficacia fra imprese del gruppo Att. 292 z Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo TITOLO VII LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAPO I NATURA E NORME APPLICABILI Att. 293 z Disciplina applicabile e presupposti Att. 294 z Rinvio alle norme speciali LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI Att. 295 z Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Att. 296 z Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Att. 298 z Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Att. 299 z Risoluzione e amnullamento del concordato CAPO II LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Att. 300 z Rapporti tra liquidazione giudiziario dello stato di insolvenza Att. 301 z Provvedimento di liquidazione Att. 302 z Organi della liquidazione giudizale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Att. 303 z Responsabilità del commissario liquidatore Att. 304 z Effetti del provvedimento di liquidazione Att. 305 z Relazione del commissario liquidatore Att. 306 z Relazione del commissario				
NORME COMUNI	Art.	289	=	Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione
Art. 292 = Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo Art. 292 = Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo TITOLO VII LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAPO I NATURA E NORME APPLICABILI Art. 293 = Disciplina applicabile e presupposti Art. 294 = Rinvio alle norme speciali CAPO II LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI Art. 295 = Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Art. 296 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 297 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Art. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza Art. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 306 = Commissario liquidatore Erifetti della provvedimento di liquidazione sui rapporti giuridici preesistenti Art. 305 = Relazione del commissario				
Att. 293 = Disciplina applicabile e presupposti Att. 293 = Disciplina applicabile e presupposti Att. 294 = Rinvio alle norme speciali LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI Att. 295 = Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Att. 296 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Att. 298 = Effetti dell' accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Att. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Att. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Att. 301 = Provvedimento di liquidazione Att. 302 = Organi della liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Att. 303 = Responsabilità del commissario liquidazione Att. 304 = Effetti della ilquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Att. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Att. 307 = Relazione del commissario	Art.	<u>290</u>	=	Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
Art. 293 = Disciplina applicabile e presupposti Art. 294 = Rinvio alle norme speciali Art. 295 = Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Art. 296 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 297 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza uncessivo alla liquidazione coatta amministrativa Art. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti dell provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della provvedimento di liquidazione Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario	Art.	<u>291</u>	=	Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAPO I NATURA E NORME APPLICABILI Att. 293 = Disciplina applicabile e presupposti Att. 294 = Rinvio alle norme speciali CAPO II LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI Att. 295 = Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Art. 296 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 297 = Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Art. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza Art. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario	Art.	292	=	Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo
Art. 294 = Rinvio alle norme speciali CAPO II LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI Art. 295 = Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Art. 296 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 297 = Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Art. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza Art. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti del provvedimento di liquidazione e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario				LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAPO I
Art. 294 = Rinvio alle norme speciali CAPO II LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI Art. 295 = Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Art. 296 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 297 = Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Art. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza Art. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti del provvedimento di liquidazione e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario	Δrt	293		Disciplina applicabile e presupposti
Art. 295 = Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa Art. 296 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 297 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Art. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza Art. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIOUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario			-	AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF
Art. 296 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 297 = Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Art. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza Art. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario			=	<u>CAPO II</u>
Art. 296 = Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Art. 297 = Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Art. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza Art. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario	Art.	295	=	Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa
Art. 297 = Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Art. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza Art. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario	100	_	=	
Art. 298 = Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza Art. 299 = Risoluzione e annullamento del concordato CAPO III LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario			=	Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa
Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario		298	Ξ	
Art. 300 = Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti liquidazione coatta amministrativa Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario	Art.	299	Ξ	Risoluzione e annullamento del concordato
Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario				LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE
Art. 301 = Provvedimento di liquidazione Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario	Art.	<u>300</u>	Ξ	
Art. 302 = Organi della liquidazione coatta amministrativa Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario	Art	301	_	
Art. 303 = Responsabilità del commissario liquidatore Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario			-	
Art. 304 = Effetti del provvedimento di liquidazione Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario			-	
Art. 305 = Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario			_	
Art. 306 = Commissario liquidatore Art. 307 = Relazione del commissario				
Art. 307 = Relazione del commissario				
		_	-	
I ALL. JUO = FUIETI GEL CUITITISSATTU	Art.	308	-	Poteri del commissario

Art.	309	70	Comunicazione ai creditori e ai terzi
Art.	310	=	Domande dei creditori e dei terzi
Art.	311	=	Formazione dello stato passivo
Art.	312		Liquidazione dell'attivo
Art.	313	=	Ripartizione dell'attivo
Art.	314	=	Chiusura della liquidazione
Art.	315	=	Concordato della liquidazione
AII.	213	Ē	<u>Concordato della fiquializione</u>
			<u>CAPO IV</u> <u>FUNZIONI DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA</u> <u>PER LA CRISI E L'INSOLVENZA</u>
Art.	<u>316</u>	=	<u>Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza</u>
			TITOLO VIII LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI
Art.	317	=	Principio di prevalenza delle misure cautelari reali tutela dei terzi
Art.	318		Sequestro preventivo
Art.	319	=	Sequestro conservativo
Art.	320	=	Legittimazione del curatore
Art.	321	=	
			TITOLO IX <u>DISPOSIZIONI PENALI</u> <u>CAPO I</u> <u>REATI COMMESSI DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</u>
Art.	322	_	Bancarotta fraudolenta
Art.	323	-	Bancarotta semplice
Art.	324	=	Esenzioni dai reati di bancarotta
Art.	325	-	Ricorso abusivo al credito
Art.	326	=	Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
Art.	327	-	Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale
Art.	328	=	Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
			CAPO II REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Art.	<u>329</u>	=	Fatti di bancarotta fraudolenta
Art.	<u>330</u>	=	Fatti di bancarotta semplice
Art.	331	=	Ricorso abusivo al credito
Art.	332	=	<u>Denuncia di crediti inesistenti</u>
Art.	333	=	Reati dell'institore
Art.	334	Ξ	Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale
Art.	335	Ξ	Accettazione di retribuzione non dovuta
Art.	336	Ξ	Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
Art.	337	Ξ	Coadiutori del curatore
Art.	<u>338</u>	=	Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in
A	220		<u>liquidazione giudiziale</u>
Art.	339	=	Mercato di voto
<u>Art.</u>	<u>340</u>	Ξ	Esercizio abusivo di attività commerciale

			CAPO III DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONI DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art.	<u>341</u>	=	Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
Art.	342	_	Falso in attestazioni e relazioni
Art.	343	-	Liquidazione coatta amministrativa
	d		CAPO IV REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Art.	344	= 0	Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi
Art.	345	1	Falso nelle attestazioni dei component dell'OCRI
			<u>CAPO V</u> <u>DISPOSIZIONI DI PROCEDURA</u>
Art.	346	=	Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
Art.	347	=	Costituzione di parte civile
(40)			TITOLO X DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
Art.	<u>348</u>	=	Adeguamento delle soglie dell'impresa minore
Art.	<u>349</u>	=	Abolizione dei termini fallimento e fallito
Art.	<u>350</u>	=	Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinari
Art.	<u>351</u>	=	Disposizioni sui compensi dell'OCRI
Art.	<u>352</u>	=	<u>Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI</u>
Art.	<u>353</u>	=	<u>Istituzione di un osservatorio permanente</u>
Art.	<u>354</u>	=	Adeguamento dei parametri
Art.	<u>355</u>	=	<u>Relazione al Parlamento</u>

			CAPO II ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE
Art.	<u>356</u>	=	Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle
			<u>procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza</u>
Art.	<u>357</u>	=	Funzionamento dell'albo
Art.	358	=	Requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure
			CAPO III DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Art.	359	=	Area web riservata
Art.	<u>360</u>	=	Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza
Art.	<u>361</u>	=	Norma transitoria su deposito telematico delle notifiche

Art.	362	_	Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione
Art.	363	=	Certificazione dei debiti contributive e per premi assicurativi
Art.	364	=	Certificazione dei debiti tributari
Art.	365	=	Informazioni sui debiti fiscali, contributive e per premi assicurativi
Art.	366	=	Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spesa di giustizia
Art.	367	=	Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche
1111	501	-	1.10 danta di decesso dire informazioni sai deotti risandini da banche dati pubbliche
			<u>CAPO IV</u> <u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO</u>
Art.	368	=	Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro
*			e e
			CAPO V
			LIQIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art.	369		Norma di accordinamento con la limanizioni del deserta le interiori del deserta la constanta del con
Art.	370	=	Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art.	371	=	Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
AII.	3/1	=	Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
			<u>CAPO VI</u> <u>DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE</u>
			DIGITOSIDI COORDINATIDATO DEBLA DISCII BINA I ENABE
Art.	372	_	Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale
			CAPO VII
l			ABROGAZIONI
Art.	<u>373</u>	=	Abrogazioni
			PARTE SECONDA MODIFICHE AL CODICE CIVILE
			<u>CAPO I</u> MODIFICHE AL TITOLO II DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE
Art.	374	-	Assetti organizzativi dell'impresa
			CAPO II MODIFICHE AL TITOLO II E AL TITOLO V DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE
Art.	375	_	Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro
Art.	376	=	Assetti organizzativi societari
Art.	377	=	Responsabilità degli amministratori
Art.	378	=	Nomina degli organi di controllo
Art.	379	=	Cause di scioglimento delle società di capitali
Art.	380	=	Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici
Art.	381	=	Sostituzione dei termini fallito e fallimento
Art.	382		Finanziamenti dei soci
Art.	383	=	Abrogazioni di disposizioni del codice civile
			PARTE TERZA GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE
Art.	<u>384</u>	_	Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122
Art.	385		Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122
Art.	386		Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122
Art.	387	=	Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122
	321	T	
			PARTE QUARTA

			<u>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>
Art.	388	=	Entrata in vigore
Art.	389	=	Disciplina transitoria
Art.	390	-	Disposizioni finanziarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

<u>VISTA la legge 9 ottobre 2017, n. 155, recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza";</u>

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza; della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche

VISTA la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del:

<u>SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;</u>

EMANA

il seguente decreto legislativo:

PARTE PRIMA CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL²INSOLVENZA

TITOLO I

Disposizioni generali

DISPOSIZIONI GENERALI

Cape CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINZIONI

Articolo Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente codice disciplina—in modo esclusivo e unitario le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, unl'attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.
- 2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
- a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese; ove. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non siaono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice, con prevalenza di quella aperta per prima;
- b) b) liquidazione coatta amministrativa speciale ai sensi dell'articolo 294, primo293, comma, 1, lettera a), con riguardo alle imprese di cui all'articolo 296295;
- e) c) liquidazione coatta amministrativa ordinaria conseguente all'accertamento di irregolarità e da parte dell'autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 294, primo293, comma, 1, lettera b), di cui al Capo III del Ttitolo VII.
- 3. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 - 4. Resta ferma l'applicabilità dei principi generali stabiliti dal presente codice, in quanto compatibili con le discipline previste dalle leggi speciali<u>Art</u>.Articolo 2

Definizioni

- 1. Ai fini del presente codice si intende per:
 - (1a) "": crisi": lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
 - (2) "b) "insolvenza": lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è proprie obbligazioni, e che si manifesta con più in grado di soddisfare regolarmente le inadempimenti o altri fatti esteriori;

- (3) "c) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- (4) "d) "impresa minore": l'impresa che presentia congiuntamente: a i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti; b) ricavi lordi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti; e nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila. I; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.
- (5) "e) "consumatore": la persona física che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta; si considerano consumatori anche le persone fisiche che siano soci svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo aiper i debiti estranei a quelli sociali;
- (6) "f) "società pubbliche": le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 1753665;
- (7) "g) "grandi imprese" il e imprese che ai sensi dell' articolo 3, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;
- (8) "h) "gruppo di imprese": l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: (a) l'interiore e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; (b) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'intrività di direzione e coordinamento.
- (9) "i) "gruppi di imprese di rilevante dimensione": i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'iarticolo 3, commi sesto e settimo, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
- (10) "]] "parti correlate"]: per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nell articolo 1 dell'allegato 1 del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate di cui alla delibera della Consob del 12 marzo 2010 n. 17221 e successive modifiche e integrazioni; in particolare, si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale;

- (11) "m) "centro degli interessi principali del debitore" (in sigla "COMI"): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
 - (12) "liquidazione giudiziale": la procedura concorsuale già denominata fallimento;
- (13) "liquidazione controllata da sovraindebitamento": la procedura di liquidazione destinata ai debitori indicati al numero 3;
- (14) "a) "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese": l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 18356 delle disposizioni di attuazione del Ccodice, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione, controllo o custodia nell'ambito delle procedure concorsuali previste dal presente Ccodice;
- (15) "o) "professionista indipendente": il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: a) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; b) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; c) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; in particolare, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;
- (16) "p) "misure protettive": le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, e che consistono, in particolare: a) nella inammissibilità di azioni esecutive o cautelati individuali sul patrimonio o l'impresa del debitore; b) nella sospensione dei processi esecutivi o cautelaci pendenti; e) nel divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione se non concordati; in tali casi, le preserizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano insolvenza;
- (17) "a) "misure cautelatri": i provvedimenti cautelatri emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- (18) "r) "classe di creditori": L'insieme di creditori raggruppati secondoche hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- (19) "crediti postergati": i crediti la cui soddisfazione viene posposta, per legge o per volontà delle parti, alla soddisfazione di tutti i restanti crediti interessati dalla procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- (20) "contratti pendenti": i contratti stipulati dal debitore che alla data della domanda di regolazione della crisi, ovvero alla data di apertura della liquidazione giudiziale, risultino ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti;
- (21) "prova di convenienza": la verifica che il creditore dissenziente viene soddisfatto nelle procedure disciplinate dal presente codice in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- (22) "comunicazione tramite PEC o PEC ID": la comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo la normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici;
 - (23) "domicilio digitale": l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro

servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, denominato «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea.

s) "domicilio digitale": il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

(24) "t) OCC: organismi di composizione dellae crisi da sovraindebitamento" (in sigla "OCC"): gli organismi regolamentati disciplinati dal decreto ministeriale del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202,202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente Codice, in favore dei debitori di cui al numero (3) codice;

(25) "u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi di impresa" (in sigla "OCRI"): gli organismi d'impresa, disciplinati dal Ccapo II del Ttitolo HIII del presente Codice, concodice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese e la fase della composizione assistita della crisie, per le imprese diverse da quelle indicate al numero (4) dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.

Capo CAPO II PRINCIPI GENERALI

Principi generali Sezione SEZIONE I OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Art. 3 Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della erisi o dell'insolvenza del debitore Articolo 3

Finalità delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

1. Obbiettivo delle procedure disciplinate dal presente codice è pervenire al miglior soddisfacimento dei creditori salvaguardando i diritti del debitore, nonché, ove questi eserciti un'attività d'impresa, favorire il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche attraverso la rilevazione tempestiva della crisi medesima, in vista di soluzioni concordate con tutti o parte dei creditori, ovvero, in difetto, il proficuo avvio di una procedura liquidatoria.

Articolo 4

Diritti ed obblighi del debitore

1. Il debitore deve assumere le obbligazioni in modo prudente e proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.2. L'imprenditore individuale deve adottare misure

idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative nece a) collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede stragiudiziale ssari

e a farvi fronte.

- 3. 2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
 - 4. Tutti i debitori hanno diritto ad un accesso agevole e non eccessivamente costoso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nel cui ambito non possono farsi carico dei compensi spettanti ai consulenti legali, finanziari o industriali dei propri ereditori; ogni patto contrario è nullo.

Articolo 5

Art. 4 Doveri delle parti

- 1. Nelle Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza e buona fede, non tacendo alcuna informazione rilevante, collaborando all'obiettivo della migliore soluzione della crisi e non utilizzando gli strumenti a loro disposizione per scopi incompatibili con le finalità della procedura.
- 2. In particolare, il debitore ha il dovere di:
- a) a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell¹'insolvenza prescelto;
- b) b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
- e) c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la <u>procedura di</u> regolazione della crisi o dell'insolvenza in modo da conservarne l'integrità e il valore nell'nell'interesse prioritario dei creditori.
- 3. In particolare, i<u>I</u> creditori hanno il dovere di: e giudiziale, al fine di raggiungere prioritariamente una soluzione concordata;
- b) non ostacolare irragionevolmente le trattative tra il debitore e gli altri ereditori;e) in particolare, di rispettare l'_obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Articolo 6

Doveri dei professionisti

- 1. Nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e durante le trattative che le precedono, i professionisti incaricati dalle parti o nominati dal giudice o dagli organi preposti, hanno il dovere di:
- a) svolgere il loro mandato con professionalità, diligenza, correttezza e prudenza, a tutela del buon esito della procedura e degli interessi delle parti coinvolte;
- b) contenere in modo ragionevole e proporzionato la durata ed il costo delle prestazioni rese;
 - e) rispettare il dovere di riservatezza sulle notizie apprese nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 7

Art. 5 Doveri delle autorità preposte

- 1. Le procedure stragiudiziali e giudiziali disciplinate dal presente codice sono trattate dagli organi amministrativi e giudiziari ad esse preposti in modo sollecito ed accurato, tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti ed avuto riguardo anche al buon funzionamento del mercato e ai diritti dei lavoratori.
- 2. 1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'iobbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'iesercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
- 3. 2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente della sezione specializzata in materia concorsuale vigila sull'del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure concorsuali vigila sull'osservanza deli suddettei principie e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
- 4.—3. Le controversie din cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nelle procedure concorsuali o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura concorsuale sono trattate con priorità. Il capo dell'aufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

Sezione SEZIONE II Economicità delle procedure

Articolo 8

Articolo 8

Disciplina dei costi professionali e di consulenza

- 1. I compensi complessivamente pattuiti per le prestazioni professionali e di consulenza rese a vario titolo dai professionisti e consulenti incaricati dal debitore in funzione o in occasione di una delle procedure disciplinate dal presente codice sono proporzionalmente ripetibili nell'ambito delle procedure medesime e revocabili nella procedura di liquidazione giudiziale eventualmente aperta, per la parte eccedente gli importi per seaglioni di seguito indicati:
- a) per le prestazioni correlate al piano di risanamento attestato, la somma pari al 10% fino a centomila euro, al 7% da centomila a cinquecentomila euro, al 5% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 2% da uno fino a dicci milioni di euro e all' 1 % oltre dicci milioni di euro, dell'attivo risultante dalla relazione del professionista indipendente;

b) per le prestazioni correlate all'accordo di ristrutturazione dei debiti, la somma pari al 15% fino a centomila euro, al 10% da centomila a cinquecentomila euro, al 7% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 3% da uno fino a dicci milioni di euro, all' 1, 5% oltre dicci milioni di euro, dell'attivo risultante dallo stato analitico ed estimativo delle attività allegato al ricorso per l'omologa;

e) per le prestazioni correlate al concordato preventivo, la somma pari al 20% fino a centomila curo, al 15% da centomila a cinquecentomila curo, al 10% da cinquecentomila fino a un milione di curo, al 6% da uno fino a dicci milioni di curo, al 3% oltre dicci milioni di curo, dell'attivo risultante dallo stato analitico ed estimativo delle attività allegato al ricorso per l'omologa; per il concordato preventivo liquidatorio ed il concordato giudiziale le percentuali predette sono ridotte della metà;

d) per le prestazioni correlate alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa, la somma pari al 2,5% fino a centomila euro, al 2% da centomila a cinquecentomila euro, all' 1,5% da cinquecentomila fino a un milione di euro, all' 1 % da uno fino a dieci milioni di euro, allo 0,5% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria depositata dal debitore a norma dell'articolo 43.

2. Prima del deposito della domanda relativa alla procedura cui si riferiscono, gli acconti sul compenso per le prestazioni di cui al primo comma sono consentiti nei limiti del 25%; i pagamenti effettuati per la parte eccedente sono revocabili.

Articolo 9

ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE

<u>Art. 6</u> Prededucibilità dei crediti

- 1. Sono prededucibili:a) i<u>Oltre ai</u> crediti così espressamente qualificati dalla legge; sono prededucibili:
- b) a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall''a organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'a organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- e) b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che l'accordo sia omologato;
- d) c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 51 del presente codice47;
- e) d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali necessarie per legge o richieste dagli organi medesimi.
- 2. La prededucibilità permane anche nell¹ ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.
- 3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'organismo di composizione assistita della crisi'OCRI.

Sezione SEZIONE III

Principi di carattere processuale

Articolo 10 PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE

Art. 7

Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

- 1. 1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza proposte dai soggetti legittimati sono trattate in via d'ingenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.
- 2. 2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta al superamento della erisi con mantenimento della continuità aziendale, anche in capo a diverso imprenditorea regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.
- 3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede all', su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.

Articolo 11

Art. 8 Durata massima delle misure protettive

1. La durata cuomuplatessiva delle misure protettive di cui all'articolo 2, numero 16 concesse nei procedimenti e procedure disciplinati dal presente codice non può superare il periodo, anche discontinuonon continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi eo proroghe.

Articolo 12

Art. 9 Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

- 1.La sospensione <u>feriale</u> dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'<u>di cui all'</u>articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. <u>742,742</u> non si applica ai procedimenti previsti<u>disciplinati</u> dal presente codice, salvo che non sia diversamente disposto.
- 2. Il patrocinio del difensore Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti, al di fuori dei quali la parte può stare in giudizio personalmente.

Articolo 13

Art. 10 Comunicazioni telematiche

- 1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall¹2Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno 1¹2 obbligo di munirsene.
- 2. Gli organi di cui al comma precedente assegnano un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:
- a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;
- b) b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
- e) <u>c)</u> al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.
- 3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.
 - 4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura o al provvedimento di archiviazione giudiziale di cui all'articolo 239, comma 9, gli organi di cui al comma 3 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.
 - 5. 5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi delli articolo 1, comma 1-ter, del Codice delli amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 - 6. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

Sezione IV

Giurisdizione internazionale

Articolo 14

Debitore con centro degli interessi o dipendenza in Italia

- 1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura concorsuale regolata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.
- 2. Prima di aprire una procedura concorsuale ai sensi del presente Codice il giudice accerta la sussistenza in Italia del centro degli interessi principali o della dipendenza.
- 3. In easo di applicazione del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il giudice dichiara altresì se la procedura che viene aperta è principale, secondaria o territoriale.

- 4. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura concorsuale è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione, da chiunque vi abbia interesse. Si applica l'articolo 55.
 - 5.La giurisdizione italiana di cui al primo comma sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

Articolo 14-bis Impegno unilaterale al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza

- 1. L'amministratore della procedura di insolvenza aperta in uno Stato Membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, vincolato dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, formula per iscritto in lingua italiana l'impegno ai sensi dell'articolo 36 del medesimo Regolamento nei confronti dei creditori locali come in questo definiti e relativamente ai beni situati in Italia.
- 2. L'amministratore di cui al comma 1 informa i creditori locali conosciuti, i quali votano e approvano l'impegno secondo le regole in materia di voto e
- calcolo delle maggioranze previste per il concordato preventivo ai sensi degli articoli da 112 a 116.
- 3.I creditori locali possono chiedere al tribunale competente con riguardo al luogo in cui si trova la dipendenza del debitore le misure idonee ad assicurare il rispetto dell'impegno, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 9 del Regolamento. 4.L'amministratore di procedura di insolvenza principale di cui all'allegato A del Regolamento aperta in Italia, al fine di evitare l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza in altro Stato Membro, formula per iscritto impegno, con autorizzazione del giudice delegato.
- 5.Allo stesso giudice i creditori locali di cui al precedente comma 4 possono chiedere le misure di cui all'articolo 36, paragrafi 7 e 8 del Regolamento.
- 6.I provvedimenti di cui ai commi 3 e 5 sono reclamabili ai sensi dell'articolo 129, in quanto compatibile.

Articolo 14-ter

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni e provvedimenti stranieri relativi a procedure concorsuali

- 1. In deroga alla legge 31 maggio 1995 n. 218, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti stranieri, compresi i provvedimenti temporanei e provvisori, ai quali non sia applicabile il Regolamento (UE) 2015/848 né altra normativa dell'Unione europea, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.
- 2. Fatte salve le convenzioni internazionali, il provvedimento straniero che apre una procedura concorsuale è riconosciuto o eseguito in Italia su istanza di chi vi abbia interesse a condizione che:
- a) esso sia pronunciato nello Stato in cui il debitore, al momento della domanda di apertura, ha il COMI o una dipendenza;
- b) l'atto introduttivo sia stato portato a conoscenza del debitore e non siano stati violati i diritti essenziali della difesa:
- e) esso non sia contrario a un provvedimento di apertura pronunciato in Italia dal tribunale o

altra autorità che ha dichiarato la propria giurisdizione in base al criterio del COMI;

- d) esso 4. I commi precedenti si applicano inoltre al riconoscimento e produca effetti secondo la legge dello Stato d'origine;
- e) non sia stata presentata in Italia nei confronti del medesimo debitore, prima dell'apertura della procedura concorsuale straniera, domanda di apertura di una procedura concorsuale davanti al tribunale o altra autorità del luogo in cui il debitore ha il COMI;
- f) le sue disposizioni non producano effetti contrari all'ordine pubblico.
 - 3. Le disposizioni di cui alle lettere e) ed e) del comma precedente non si applicano se il provvedimento straniero è stato pronunciato nello Stato in cui il debitore ha una dipendenza e la procedura aperta ha effetti territoriali. all'esecuzione:
- a) delle decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura straniera la cui apertura è stata riconosciuta in Italia;
- b) delle decisioni che derivano direttamente dalla procedura straniera di cui alla lettera a) e che le sono strettamente connesse, anche se pronunciate da altro giudice, purché siano passate in giudicato;
- e) dei provvedimenti conservativi pronunciati dopo la domanda di apertura della procedura di cui alla lettera a).

SEZIONE IV GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE

Art. 11

5. Quando sia necessario procedere

- ad attuazione o esecuzione forzata, Attribuzione della giurisdizione il provvedimento straniero di cui ai commi 2 o 4 costituisce titolo per l'attuazione o per l'esecuzione forzata, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di riconoscimento.
 - 6. L'istanza per il riconoscimento o l'esecuzione si propone al tribunale del luogo in cui il debitore ha il COMI o la dipendenza o, in mancanza, del luogo di attuazione del provvedimento di apertura ovvero degli altri provvedimenti di cui al comma 4. In caso di richiesta di misure protettive, cautelare o provvisorie l'istanza potrà altresì essere proposta al tribunale del luogo di esecuzione ditali misure.
 - 7. L'istanza di cui al comma 1 è accompagnata da:
- a) una copia del provvedimento straniero che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
- b) una copia dell'atto di nomina dell'amministratore della procedura, qualora la nomina non sia disposta nel provvedimento che apre la procedura;
- e) l'attestazione secondo cui la procedura è stata aperta nello Stato in cui il debitore ha il COMI o la dipendenza, qualora tale attestazione non sia contenuta nel provvedimento di apertura;
- d) una traduzione in lingua italiana dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e e)
- 1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza

disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

8. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il tribunale decide senza indugio. 2. Avverso il provvedimento che accoglice o respinge la domanda di riconoscimento o esceuzione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 129.9. I provvedimenti stranieri riconosciuti ai sensi delle disposizioni che precedono sono sottoposti alle forme di pubblicità applicate ai provvedimenti italiani equivalenti di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione, da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.

10. Il riconoscimento del provvedimento di apertura pronunciato nello Stato del COMI:

- a) determina gli effetti patrimoniali previsti dalla legge italiana con riguardo a provvedimenti nazionali equivalenti;
- b) implica, se del caso, anche il riconoscimento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore;
- e) preclude, se l'interesse dei creditori è adeguatamente protetto, l'inizio di azioni individuali, esecutive o cautelare, di terzi e creditori che riguardino beni o attività del debitore situati in territorio italiano; se già pendenti al momento della domanda di riconoscimento, le suddette azioni sono sospese in conformità alla legge italiana dal tribunale che ha pronunciato il riconoscimento, su richiesta dell'amministratore della procedura straniera o del debitore non spossessato;
- d) non osta all'apertura di una procedura concorsuale in Italia a carattere territoriale, fatti salvi gli effetti previsti dalla legge italiana sulla preclusione e sulla sospensione delle azioni di cui alla lettera e);
- e) legittima l'amministratore della procedura straniera a intervenire nella procedura italiana previamente aperta;
- f) legittima l'amministratore della procedura straniera, in assenza di procedure italiane, a escreitare i poteri che gli sono attribuiti dallo Stato di origine, nonché i poteri attribuiti dalla legge italiana in situazioni equivalenti; nell'escreizio dei poteri attribuiti dalla legge straniera, l'amministratore della procedura deve rispettare la legge italiana, in particolare in ordine alle modalità di liquidazione dei beni.
- 11. Il riconoscimento del provvedimento di apertura pronunciato nello Stato della dipendenza non osta all'apertura di una procedura concorsuale in Italia relativa allo stesso debitore.
- 12.11 creditore che ha recuperato una quota del proprio credito nella procedura straniera la cui apertura è stata riconosciuta ai sensi delle disposizioni che precedono partecipa ai riparti effettuati in una procedura italiana soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in questa procedura una quota equivalente.

Articolo 14 quater

Cooperazione e comunicazione

1. La comunicazione e cooperazione fra giudici, fra amministratori di procedure di insolvenza e giudici, e fra amministratori di procedure di insolvenza aperte in Stati membri destinatari del Regolamento (UE) 2015/848 è disciplinata dalle norme del medesimo Regolamento.

- 2. I giudici e gli amministratori nominati nelle procedure aperte in Italia cooperano e comunicano prontamente, nel rispetto della normativa applicabile alla procedura italiana, con giudici e amministratori nominati in procedure straniere la cui apertura è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 ter. I giudici e gli amministratori delle procedure aperte in Italia tengono conto che la procedura straniera è stata aperta nello Stato del COMI o della dipendenza del debitore.
- 3. Nella cooperazione e comunicazione, giudici e amministratori adottano la lingua italiana e, ove non possibile, la lingua inglese.
- 4. Le spese per la cooperazione e la comunicazione fra uffici giudiziari sono considerate spese di giustizia; quelle degli amministratori con gli uffici giudiziari e tra loro sono considerate spese di procedura.
- 3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

TITOLO II

Allerta e composizione assistita della erisi PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

CapoCAPO I Strumenti di allerta

Articolo 15

STRUMENTI DI ALLERTA

Art. 12

Nozione, effetti e ambito di applicazione

- 1. Costituiscono strumenti di allerta gli oneri di segnalazione posti a carico dei soggetti qualificati di cui agli articoli seguenti,14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore neldal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
- 2.—2. Il debitore, all'esito dell'allerta, o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 19. OCRI.

- 3. 3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti qualificati di cui agli articoli 1714 e 18,15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 22,16, comma 1, non possono costituire di per sé soli costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi; eventuali. Sono inefficaci i patti contrari sono inefficaci.
- 4. 4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusei le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Tali imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24.
- 5. Gli strumenti di allerta si applicano anche <u>alle imprese agricole e</u> alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma restando la competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC)'OCC per la gestione della eventuale fase successiva alla segnalazione dei soggetti qualificati di cui agli articoli <u>1714</u> e <u>1815</u> ovvero alla istanza del debitore di cui al comma 2. composizione assistita della crisi.
- 6. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria ai sensi del Capo HIV del Ttitolo VII, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 317, primo 316, comma 1, lettere a) e b).
- 7. 1. La pendenza di una delle procedure eoncorsualidi regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente decretocodice fa cessare gli obblighi di segnalazione previsti dagli di cui gli articoli seguenti 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.

Articolo 16

Art. 13 Indicatori della crisi

- 1.—1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore—e, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici, con particolare riguardo alla che diano evidenza della sostenibilità dei debiti nei per almeno i sei mesi successivi sei mesi ed allee delle prospettive di continuità aziendale, nonehé l'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, tenuto conto per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi. Costituiscono altresì indicatori di crisi reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 27-24.
- 2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al primo comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Articolo'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

- 1.—1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e tenuto conto del tempestivo seambio di informazioni di eui all'articolo 2409 septies del codice civile, hanno l'obbligo di verificare che l'acorgano amministrativo valuti costantemente, nel caso assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'aimpresa è adeguato, se sussiste l'acquilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'accisite a di fondati indizi della crisi.
- 2. 2 La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'aorgano amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al primo comma informano senza indugio l'organismo di composizione della crisi d'impresa OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma 1, del codice civile quanto all'aobbligo di segretezza.
- 3. Ferma restando la prosecuzione dell'esercizio delle loro funzioni, la 3.La tempestiva segnalazione all'organismo di composizione della crisi da parte degli organi di cui al primo comma organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.

Al fine di contribuire alla tempestività delle segnalazioni prescritte dal, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo,.

4.gGli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari di cui all¹'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni neglio revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Articolo 18

Art. 15 Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

- 1. L¹aAgenzia delle entrate, l¹atituto nazionale della previdenza sociale e l¹agente della riscossione delle imposte hanno l¹aobbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all¹aindirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, oa in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all¹aindirizzo risultante dall¹anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l¹aimporto rilevante di cui al comma seguente2 e che, se entro i successivi tre mesi novanta giorni dalla ricezione daell¹avviso egli non avrà estinto oaltrimenti regolarizzato per intero il proprio debito o raggiunto con essi un accordo, o dato prova di avercon le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l¹accesso ad una procedura concorsuale di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società, se esistenti, e in ogni caso all'organismo di composizione assistita della crisi di impresa di cui all'articolo 19.
- 2. Ai fini del primo comma, 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:
- a) a) per l¹-aAgenzia delle entrate, quando l¹-ammontare totale del debito scaduto e non versato per l¹-imposta sul valore aggiunto risulti pari ad almeno la metà del totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente e sia comunque superiore ad euro centomila, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
- b) b) per l'il stituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, e comunque superiore alla soglia di euro diccimila 50.000;
- e) c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione a carico del debitore superi l'ammontare del cinque per cento del volume di affari risultante dall'ultima dichiarazione fiscale del contribuente, purché superiore alla soglia di curo trentamila, o comunque superi l'importo di curo cinquecentomila; ove si tratti esclusivamente di debiti per imposta sul valore aggiunto, la soglia di riferimento è quella indicata nella lettera a) dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di curo 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di curo 1.000.000.
- 3. L'avviso al debitore di cui al primo comma deve essere inviato: a) dall'agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'astituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui alla comma 2, lettera b); c) dall'agente della riscossione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del ruolo relativo al debito di cui alla superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).
- 4. Scaduto il termine di tre mesi novanta giorni di cui al primo comma le senza aver ricevuto alcuna risposta dal debitore che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al

presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione agli organi di controllo della società, se esistenti, e in ogni caso all'organismo di composizione assistita della crisi; in presenza di una risposta, la segnalazione va effettuata, sussistendone i presupposti, entro il termine di giorni trenta all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.

- 5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alle segnalazioni indicate al primo comma alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi novanta giorni dalla messa in mora, risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, per un ammontare complessivo ehe, portato in compensazione con i debiti, determina il maneato superamento delle soglie di cui al comma 2 lettere a), b) e c)non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- 6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
- 7. Per Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.

Capo CAPO II

Organismo di composizione della crisi d'impresa

Articolo 19

Organismo di composizione della crisi d'impresa ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

<u>Art. 16</u> <u>OCRI</u>

- 1. L'organismo di composizione della crisi d'impresa 1.L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati di cui agligli articoli 1714 e 18,15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al Ccapo III.
- 2. 2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al primo comma 1 sono presentate all'organismo di composizione della crisi di impresa OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.
- 3. 3. L'i organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché l'tramite l'ufficio del referente e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'i articolo 20.17.

- 4. L'organizzazione, il funzionamento, i requisiti e i compensi dell'organismo e dei suoi componenti, fissi e variabili, sono disciplinati con regolamento ministeriale.
- 5. 4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
- 6. 5. Le comunicazioni sono effettuate dall¹'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.

Articolo 20

Art. 17 Nomina e composizione del collegio

- 1. Ricevuta la segnalazione del soggetti qualificati, ovverol'di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 22,19, comma 1, il referente procede senzaindugio indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza, albo di cui all'articolo 356 dei quali:
- a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di procedure concorsuali impresa del tribunale del individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede legale dell' impresa, o da un suo delegato;
- b) b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;
- e) uno designato dagli esponenti locali dellec) uno, appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria, ciascuna delle quali trasmette annualmente all'organismo un elenco contenente; l'elenco contiene un congruo numero di esperti-iscritti al suddetto albo, tra i quali il referente individua quello designato dall'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore.
- 2. 2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'iorganismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in difetto In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva alla designazione dell'esperto mancante. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico.
- 3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera l'imprenditore e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'immontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.
- 4. 4. Il referente cura, anche attraverso l'mediante l'individuazione dell'esperto di cui al primo comma, 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità in concreto necessarie per la gestione della crisi, sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Ove Quando riscontria la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al primo comma, 1, lettera b).
- 7.—7._Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'iorganismo, a pena di decadenza, l'iattestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati nel numero 15 dell'all'articolo 2.2, comma 1, lettera o). In caso di rinuncia o decadenza, il

referente procede alla sostituzione dell'esperto-secondo le modalità indicate nei commi precedenti.

8. Nel caso in cui 8. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, il referente verifichi che si tratta di impresa minore ai sensi del numero 4 dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento OCC competente per territorio indicato dal debitore, o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini della audizione del debitore medesimo e della e dell'eventuale prosecuzione avvio della procedura di composizione assistita della crisi.

Articolo 21

Art. 18 Audizione del debitore

- 1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'organismo'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 2017 il debitore medesimo nonché, ovequando si trattia di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per la relativa l'audizione in via riservata e confidenziale.
- 2. 2. Il collegio individua al suo interno il presidente, il quale designa il relatore, anche nella propria persona, consceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore sé stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti, ed il segretario, con il compito di verbalizzare l'audizione e le ulteriori riunioni del collegio nonché di redigere le relazioni del collegio.
- 3. 3. Il collegio, sentito il debitore, ove ritenga, alla luce delle giustificazioni e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi fornitei nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussistano fondati indizi della crisi, dispone l'sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, mandando al referente di darne comunicazione. Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). L'attestazione è utilizzabile solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.
- 4. Qualora sulla base dei medesimi elementi rilevi l'4. Quando il collegio rileva l'esistenza di fondati indizi della crisi, il collegio individua insieme alcon il debitore le possibili misure idonee aper porvi rimedio e fissa il termine entro il quale egli il debitore deve riferire in ordine alla sulla loro attuazione.
- 5. Se <u>5</u>. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato ai sensi del comma precedente il debitore non abbia assunto alcuna iniziativa, <u>4</u>, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, <u>il qualeche</u> ne dà immediata comunicazione <u>ai soggettiagli</u> autori delle segnalazioni.
- 6. Della 6. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 22,19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 1714 e 1815 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'iobbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.

Capo CAPO III

Procedimento di composizione assistita della crisi

Articolo 22 PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 19 Composizione della crisi

- 1.—1.Su istanza del debitore, formulata anche all¹/₂esito dell¹/₂audizione di cui all¹/₂articolo 21,18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di <u>ulteriori</u> sei mesi solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell¹/₂impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
- 2. Subito dopo l'avvio delle trattative, il 2.Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ednonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
- 3. Ove3. Quando il debitore dichiaria che intende presentare domanda di omologazione di un necordo accordi di ristrutturazione dei debiti o di ammissione appertura del concordato preventivo, il collegio procede, su sua richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.
- 4. L'eventuale 'accordo raggiunto con i creditori coinvolti nelle trattative deve avere forma scritta, resta depositato presso l'accordo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti del degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.

Articolo 23

Art. 20 Misure protettive

- 1. 1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 21,18, il debitore che abbiaha presentato istanza di assistenza per la composizione soluzione concordata della crisi può chiedere al tribunale concorsuale di cui all'articolo 31, comma 3, lettera c) competente alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, individuata a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.
- 2. Il procedimento è regolato dagli articoli 56 e 57.54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale può sentire a chiarimenti i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 20.17.
- 3. <u>3.</u> La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a sessanta giorni, tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, entro il fino al termine eomplessivo massimo di centottanta giorni, o comunque non oltre la seadenza del termine di cui all'cui all'articolo <u>22,19</u>, comma 1, solo a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle

trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 20.17.

- 4. <u>4.</u> Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo <u>22,19</u> e fino alla sua conclusione, il debitore può altresì chiedere al giudice competente ai sensi del primo comma <u>1</u>, che siano disposti, con provvedimento da pubblicarsi nel registro delle imprese, il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, commi <u>2secondo</u> e <u>3,terzo comma</u>, 2447, 2482-bis, commi <u>4</u>, <u>5 e 6,quarto, quinto e sesto comma</u> e <u>2482-ter del codice civile</u>, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero <u>4,primo comma</u>, n. <u>4)</u>, e <u>2545-duodecies del codice civile</u>. <u>Si istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese</u>.
- 5.—5. Le misure concesse ai sensi del presente articolo—possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 2017 segnala al giudice competente che non vi è possibilità diè possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee addottate per superare la crisi.

Articolo 24

Art. 21 Conclusione del procedimento

- 1. Se allo scadere del termine assegnato o prorogato di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato possibile raggiungere concluso un accordo stragiudiziale—con i creditori coinvolti, e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 2017 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 4137 nel termine di trenta giorni.
- 2. 2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 22, comma 2, e può altresì dare incarico ai componenti dello stesso collegio di assisterlo ai fini della presentazione della domanda di cui al comma 1; in tal caso, i compensi per le prestazioni rese possono essere complessivamente pattuiti nei limiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c) e la relativa prededuzione segue il regime di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) articolo 19, commi 2 e 3.
- 3. 3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'organismo'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 1714 e 1815 che non vi abbiano partecipato.
- 4. 4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale dalla stessa derivante, con esclusione, in quest'ultimo caso, delle dichiarazioni rese dal debitore.

Articolo 25

Art. 22 Segnalazione al pubblico ministero

1. Nel caso in cui l. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'aistanza di cui all'articolo 22,19, comma 1, senza che sia stata disposta dal

37

collegio l'archiviazione di cui all'articolo 21,18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura eoneorsuale di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 24,21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente, il quale che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa, ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il pubblico ministero, evequando ritiengae fondata la notizia di insolvenza, esercita l'iniziativa di cui all'articolo 42, lettera e) tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.

Art. 23

Articolo 26

Liquidazione del compenso

1. Il compenso dell'organismo di composizione della crisi di impesa OCRI, se non concordato con l'imprenditore in base ai parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 4, è liquidato sulla base dei medesimi parametri dal presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351 delle disposizioni di attuazione del presente codice, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e della per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

Articolo 27

<u>CAPO IV</u> MISURE PREMIALI

Art. 24 Tempestività dell¹2iniziativa

- 1. Ai fini dell¹²applicazione delle misure premiali di cui all¹²articolo 28,25, l¹²iniziativa del debitore volta a prevenire l¹²aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure eoneorsuali-regolate dal presente decretocodice oltre il termine di sei mesi, ovvero l¹²istanza di cui all¹²articolo 2219 oltre il temine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
- a) a) l'esistenza di debiti per salari e stipendi retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà del monte salari dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- e) c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 16,13 comma 2.

2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all<u>'</u>articolo 20 provvede a certificare l'17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.

Articolo 28

Art. 25 Misure premiali

- 1. L'imprenditore che, nelle condizioni di tempestività di cui all'articolo 27, abbia presentato istanza all'organismo di composizione assistita della crisi seguendone le indicazioni in buona fede ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza deldi cui al presente Codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:
- a) a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa sono ridotti alla misura legale;
- b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'aufficio che lale irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'aistanza di cui all'articolo 22,19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura eoneorsuale di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- e) c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura eoneorsuale di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;
- d) d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell' articolo 4844 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell' accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l' organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell' articolo 2522;
- e) e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell¹ammontare complessivo dei crediti;
- 2. La tempestiva presentazione dell¹istanza all¹iorganismo di composizione assistita della crisi d'impresa eselude la punibilità dei reati di cui agli articoli 337, 338, 339,343, 344 e 355 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando a seguito della stessa impresa ovvero della domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice, quando a seguito delle stesse viene aperta, su iniziativa del debitore, una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti e quando risulta che è stato cagionato un danno esclude, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, la punibilità dei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), a condizione che il danno cagionato sia di speciale tenuità. La pena è ridotta fino alla metà quando, fuori dai casi di speciale tenuità del danno, all'alla data di apertura della procedura concorsuale di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato odo offerto ai creditori superia il quinto dell'ammontare dei debiti.

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo I

Giurisdizione concorsuale

Articolo 29

TITOLO III PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

<u>CAPO I</u> GIURISDIZIONE

Art. 26 Giurisdizione italiana

- 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il debitore, in stato di erisi o di insolvenza, ha il centro degli interessi principali nello Stato L'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero.
- 2. Sono fatte salve le norme dell'Unione europea e le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
- 3. La giurisdizione italiana sussiste altresì quando in Italia si trovano beni che appartengono a imprenditori che hanno il centro degli interessi principali all'estero e non è possibile aprire le procedure di cui al Capo III del regolamento Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura.
- 4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015. In tal caso la competenza spetta al Tribunale di Roma 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

Articolo 30

Centro degli interessi principali

CAPO II COMPETENZA

Art. 27 Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1

- del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
- 2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
- 3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
- a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- b) b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'iultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita e, in easo di persona nata all'estero. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
- e) c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

Capo II

Competenza

Articolo 31

Competenza per materia e per territorio

- 1. Il tribunale è competente per il procedimento per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza. La competenza è inderogabile.
- 2. Il tribunale competente per territorio coincide con quello del luogo ove è individuato il centro degli interessi principali del debitore.
 - 3. In relazione ai soggetti indicati nell'articolo 30 è competente:
- a) il tribunale circondariale per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza dei debitori sovraindebitati;
- b) il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, come modificato dall'articolo 2 primo comma lettera e) del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, per i
- procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, secondo i criteri di assegnazione alla sezione specializzata ivi previsti;
- e) il tribunale concorsuale individuato nella Tabella allegata al presente Codice per le procedure concorsuali diverse da quelle di cui alle lettere precedenti e secondo i criteri di assegnazione in essa previsti.

Articolo 32

Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali

<u>1.</u>Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nei sei mesi antecedenti alla presentazione nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o, se anteriore, dall'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

Articolo 33

Disposizioni in materia di competenza

Art. 29 **Incompetenza**

- 1.L'incompetenza è eccepita, a pena di decadenza, nella prima difesa tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.2. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.
- 3.2.Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile entre quindici giorni dalla ricezione dell'ordinanza, con decreto richiede la trasmissione degli atti al tribunale dichiaratosi incompetente e, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.
- 3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito dei giudizi di cui all'articolo 53,51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell-'articolo 50 del codice di procedura civile e comunque non oltre trenta giorni, dinanzi alla corte di appello competente. Se la corte di appello competente è la medesima, con l'ordinanza che decide sulla competenza fissa altresì l'udienza per la discussione sulle altre questioni.

Articolo 34

Art. 30 Conflitti Conflitto positivo di competenza

1. 1. Quando è proposta una domanda di accesso a una procedura regolatrice della erisi o dell'insolvenza di cui al presente Codice davanti al tribunale competente ai sensi dell'articolo 31, tutte le altre domande, relative all'apertura di un procedimento concorsuale e proposte davanti ad altri tribunali, sono dichiarate improcedibili.2. Sedelle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale adito preventivamente non è competente, il che si è pronunciato per primo. 2. Il tribunale aditoche si è pronunciato successivamente può sollevare d'ufficio, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza entro quindici giorni dalla ricezione della notizia della pendenza di altro procedimento.

3.In ogni caso il procedimento avviato preventivamente prosegue sino alla decisione della Corte di cassazione. 4. Quando risultano pendenti più procedimenti relativi al medesimo debitore, prosegue quello aperto per primo, salvo quanto disposto dal secondo comma ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

Articolo 35

Art. 31 Salvezza degli effetti

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

2. Quando gli atti compiuti nel corso del procedimento svolto presso il tribunale dichiarato incompetente appaiono incompatibili con le esigenze della procedura, il tribunale competente adotta i provvedimenti necessari per l'opportuno coordinamento, secondo le finalità del procedimento Art. 32

Articolo 36

Competenza sulle azioni che derivano dall! apertura delle procedure di liquidazione

- 1.**H**II tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
- 2. Nei giudizi che derivano dall¹-'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d¹-'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell¹-'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Capo CAPO III

Cessazione dell'attività del debitore

Articolo 37

Cessazione dell'attività CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL DEBITORE

¹Art. 33 Cessazione dell'attività

- <u>1.</u>La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell<u>'</u>attività del debitore, se l<u>'</u>insolvenza si è manifestata anteriormente <u>alla medesima</u> o entro <u>l</u>'anno successivo.
- 2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'intireper un anno decorrente dalla cancellazione.
- 3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.
- <u>4.</u> La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione dell¹_'accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dall¹_'imprenditore-già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

Art. 34

43

Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

- 1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 37.33.
- 2.L¹-'erede può chiedere l¹-'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra il propriodi avervi interesse e l¹-'eredità non èsia già stata confusa con il suo patrimonio.
- 3. 3. L¹ erede che chiede l¹ apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all¹ articolo 43,39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata e uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività concernenti i tre esereizi o anni precedenti la morte o l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale del defunto, se questa ha avuto una minore durata.
- 4.Con l¹-'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Articolo 39

Art. 35 Morte del debitore

- 1. 1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
- 2. 2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte deil debitore vi provvede il giudice delegato.

Articolo 40

Art. 36

Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

1. Nel caso previsto dall¹²articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell¹²eredità giacente e nel caso previsto dall²articolo 641 del codice civile nei confronti dell¹armministratore nominato a norma dell¹articolo 642 dello stesso codice.

Capo CAPO IV ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Sezione I INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Art. 37

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Iniziativa per l'accesso alle procedure concorsuali

1.La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell¹ insolvenza prevista dal presente Codice è proposta con ricorso del debitore.

2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Articolo 42

Art. 38 Iniziativa del pubblico ministero

<u>1.</u> Il pubblico ministero presenta il ricorso quando l'insolvenza risulta: <u>per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.</u>

a)nel corso di un procedimento penale o di altro procedimento cui abbia preso parte;

b)dalla segnalazione proveniente dall'autorità giudiziaria che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento giurisdizionale;

e)dalla notizia proveniente dall'organismo di composizione assistita della crisi;

d) da altra denuncia specifica proveniente da pubblico ufficiale o da altro soggetto nominato dalla 2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

Articolo 43

Art. 39

Obblighi del debitore che chiede l¹2accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell¹2insolvenza

1.11 debitore che chiede l¹-accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell¹-insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell¹-attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un¹-idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio quinquennio anteriore.

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Articolo 44

3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera a).

SEZIONE II PROCEDIMENTO UNITARIO PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Art. 40 Domanda di accesso alla procedura

- 1.—1.Il procedimento per l¹-accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell¹-insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente Sezione.
- 2. 2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore munito di procura.
- 3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.

 4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.
- 3.—5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull¹-'impresa, o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell¹-'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall¹-'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L¹-'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità telematica, all¹-'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
- 4. 6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 3.5 non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del presente Codice della crisi e dell'insolvenza; la articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'articolo di cui al periodo precedente.

5.7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause diverse da quelle di cui al comma 4,non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell¹articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese ovvero, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell¹atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza, in caso di persona fisica non imprenditore presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC) delle imprese e dei professionisti, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell¹aviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell¹abitazione o dell¹aufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 45

Art. 41 Procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale

- 1. II tribunale con decreto convoca le parti non oltre trentaquarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
- 2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a dieciquindici giorni.
- 3. I termini di cui ai commi precedenti le 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
- 4.<u>H_II</u> debicretore si deve costituire fissa un termine fino a tresette giorni prima dell'udienza o fino all'udienza, in caso di abbreviazione dei termini. Nelper la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 43 e, a pena di decadenza, proporre l'eccezione di incompetenza nonché l'eventuale domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, articolo 39.
- 5. 5. L¹ intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga assunta in rimessa al collegio per la decisione.
- 6. Tutte le domande proposte separatamente debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un unico processo. In caso di domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti non può essere dichiarata aperta la procedura di
- liquidazione giudiziale, salvo i casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 48 e quanto previsto dall'articolo 53, secondo comma.
- 7.La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese per la sua iscrizione, da farsi entro il giorno successivo al ricevimento.

8. 6. Il tribunale può delegare <u>al giudice relatore</u> l'audizione delle parti-<u>al. In tal caso, il</u> giudice <u>relatore</u>, <u>che delegato</u> provvede all'ammissione <u>eed</u> all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

Articolo 46

Art. 42

Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

- 1.—1. Fermo quanto disposto dall'articolo 43,39 a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Eentrate, dell'Istituto Nnazionale di previdenza sociale e del Registro delle Limprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.
- 2. Il Ministero della giustizia trasmette altresì alla 2.Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria le informazioni e i documenti relativi al debitore, risultanti dai registri informatici di cancelleria e relativi in particolare ai procedimenti monitori ed esecutivi introdotti nei dodici mesi precedenti il ricorso.

Articolo 47 provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.

Art. 43 Rinuncia alla domanda

- 1. 1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue se nessuna altra parte o il. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero lo prosegue in occasione del primo atto del processo successivo alla rinuncia. intervenuto.
- 2. Sull'estinzione il giudicetribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto, ricorrendone i presupposti, è trasmesso è comunicato al pubblico ministero, unitamente alla documentazione acquisita ai sensi dell'articolo 46, ai fini dell'eventuale iniziativa di cui all'articolo 42, lettera b).
- 3. Il 3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro delle imprese per la sua iscrizione, da farsi entro il giorno successivo alla ricezione, quando la domanda in precedenza vi sia stata iscritta.

Articolo 48

Art. 44

Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l<u>'</u>omologazione dell'accordo degli accordi di ristrutturazione

- 1. All'udienza il <u>Il</u> tribunale, <u>sulla su</u> domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, <u>pronuncia decreto con il quale</u>:
- a) se richiesto, fissa un termine perentorio compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre trenta sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta, di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione nel concordato preventivo di cui all'art. 39, comma 1, oppure l'gli accordo di di ristrutturazione dei debiti.;
- b) b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori o grave mutamento delle condizioni non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore manifestamente inidonea atali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi; al commissario si. Si applica l'articolo 53,49, comma 3, lettera f);
- e) c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere mediante relazioni e documenti da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
- d) d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla approvazione da parte dei ereditori della proposta di concordato o fino alla conclusione delle trattative o al deposito del relativo accordo di ristrutturazione scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a);
- e) e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.
- 2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o delle parti del procedimento o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentite le partisentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui alla comma 1, lettera b) del primo comma o quando vi sinè stata grave violazione degli obblighi informativi di cui alla comma 1, lettera c) del primo comma. Nello stesso modo il tribunale provvede quando non concede il termine in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).
- 3. I <u>provvedimenti termini</u> di cui al <u>primo comma possono essere emessi dal tribunale, verificata la regolarità della domanda, anche senza la convocazione all'udienza, quando non siano state proposte istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale.</u>
- 4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale èpuò essere disposta solo in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale e su richiesta di parte.

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

Art. 45

Notificazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

- 1.Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'accesso di ristrutturazione è notificato di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e alle partiai richiedenti l'appertura della liquidazione giudiziale.
- 2. HNello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione. L', da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'escrizione è attuata effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese competente ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

Articolo 50

Art. 46

Effetti del decreto di concessione dei termini per l'della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'2omologazione degli: accordoj di ristrutturazione

- 1.Dopo il deposito della domanda di accesso e fino all'omologazione al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale può disporre dispone la revoca della concessione del termine disposto ai sensi dell'del decreto di cui all'articolo 48.44, comma 1.
- 2.La domanda di autorizzazione contiene le idonee informazioni sul contenuto del piano o sulle trattative in corso. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi; e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
- 3. <u>Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.</u>
- 4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
- 4. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

5.11 debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione Art. 47

Articolo 51

Apertura del concordato preventivo e del giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione

- 1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificate le condizioni di cui agli articoli da 89 a 93, anche con riferimento alla fattibilità del piano e tenuto conto dei rilievi verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:
 - a) nomina il giudice delegato:
 - b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale:

- c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data del voto dei creditori e la relativa comunicazione, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi:
- ed) fissa il termine per la comunicazione ai creditori non oltreentro novanta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
- de) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento ditali gia tali spese, che sia determinata dal giudice, dedotta quella già versata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera d) tribunale.
- 2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell¹/₂articolo 49.45.
- 3. Dopo il deposito dell'accordo di ristrutturazione, il tribunale, verificate le condizioni di eui all'articolo 61, fissa con decreto l'udienza per l'omologazione. Per le eventuali opposizioni si applica il secondo comma dell'articolo 52.4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni previste singolarmente dagli articoli 61 o da 89 a 93, sentito il debitore, dispone con decreto motivato la cessazione della procedura di ammissibilità, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta.
- 5.4. Il decreto di cui al comma 3 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione; la La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
- 6.5. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

Art. 48

Omologazione del concordato preventivo e deglii accordoi di ristrutturazione dei debiti

- 1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l¹²udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicatosia iscritto presso l¹²ufficio del registro delle imprese dove l¹²imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
- 2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata entro ilnel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.
- 3. HII tribunale, verificata verifica la regolarità della procedura e, l'esito della votazione, anche con riferimento alla l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano e tenuto, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale, assumti. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e provvede con sentenza sull'sulla domanda di omologazione del concordato.

- 4. Nello stesso modo il tribunale Ouando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 45. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede sullall'omologazione dell'aecordo di ristrutturazione con sentenza.
- 5. La sentenza che omologa il concordato o l'gli accordei di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 4945 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
- 6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o <u>l'gli</u> accord<u>oj</u> di ristrutturazione, si applica l'articolo 53, secondo commadichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti <u>legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale</u>.

Art. 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

- 1. H_II tribunale, in assenza didefinite le domande di accesso and una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 126,121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
- 2. Nelle stesse condizioni provvede Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando siaè decorso inutilmente o siaè stato revocato il termine di cui alla all'articolo 44, comma 1, lettera a) del primo comma dell'articolo 48, quando il debitore non abbiaha depositato le spese di procedura di cui alla all'articolo 44, comma 1, lettera d) del primo comma dell'articolo 48, ovvero nei casi previsti dall'articolo 111,106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o l'gli accordo i di ristrutturazione non siaono stati omologati.
- 3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:
- a) nomina il giudice delegato per la procedura;
- b) b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
- e) c) ordina al debitore il deposito entro duetre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. articolo 2215-bis del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 4339;
- d) stabilisce il luogo, il giorno e l''ara dell'audienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre novanta centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centovecinquanti giorni in caso di particolare complessità della procedura;
- e) e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) autorizza il curatore ad accedere con sollecitudine alle banche dati, ai fini delle ricerche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo, provvedendovi secondo le modalità telematiche, ai sensi degli, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- 1) ad accedere a titolo gratuito alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- 2) ad accedere a titolo gratuito alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; all'accesso del curatore non sono applicati oneri o costi da parte dei gestori delle banche dati stesse.
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- 4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 49.45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 168163 a 176,171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, che è immediatamente richiesta dal cancelliere al competente ufficio.

Art. 50

Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

- 1. IIII tribunale che rigetta, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto immediatamente al nel registro delle imprese.
- 2.Entro quindici trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
- 3. Con il reelamo di cui al secondo comma, il 3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del ricorrente creditore istante alla rifusione delle spese covvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
- 4. 4. Il decreto della corte d'di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 44,40, commi 3, 44,5 e 56 ed è iscritto immediatamente alnel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda, già disposta ai sensi del primo eomma, secondo periodo.
- 5.—5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui al terzo comma dell'all'articolo 51.49, comma 3. Contro la sentenza della corte di appello che decide sul reclamo può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti alla della metà. La sentenza della corte d'di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.
 - 6. I termini di cui agli articoli 3833, 34 e 3935 si computano con riferimento alla sentenza della corte d¹'appello.

Art. 51
Articolo 55
Impugnazioni

- 1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'i omologazione del concordato preventivo o degli accordo di ristrutturazione, oppure dispone l'appertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere proposto reclamo dalle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata e, nel caso dell'apertura della liquidazione giudiziale, impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte d'di appello nel termine perentorio di trenta giorni.
- 2. Il ricorso va depositato esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e deve contenere:
- 1) l'indicazione della corte d'appello competente;
- 2) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
- 3) 3) l'esposizione dei motivifatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- 4) a pena di decadenza, 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
- 3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti-costituite, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, negliper gli altri casi interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
- 4. HII reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto all'articolo 56.52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.
- 5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quarantacinque gessanta giorni dal deposito del ricorso.
- 6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria eo in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
- 7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di ventitrenta giorni.
- 8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno settedieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione, a pena di decadenza, dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
- 9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
- 10. 10. All'udienza, il collegio, nel sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio delle parti, assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
- 11. 11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza, entro il termine di trenta giorni dall'esaurimento della trattazione.
- 12. 12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 49.45.
- 13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione. Al controricorso e al ricorso incidentale si applicano gli articoli 370 e 371 del codice di procedura civile, con i termini diminuiti della metà.

- 14. 11 ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza è emesso entro sei mesi dalla proposizione del ricorso.
- 15. Con 15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, salva ogni altra condanna ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha agitoo resistito in giudizio conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna personalmente in solido alle con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo o di singoli atti e al raddoppio al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'enticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, calcolato sulla misura ordinaria dovuta per i processi civili di valore indeterminabile.115.

16. Ai fini dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n.115, la corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.

Art. 52 Sospensione della liquidazione—o, dell'esecuzione del piano o degli accordo i

1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accorde di ristrutturazione dei debiti, ordinando la l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.

2. 2. La corte <u>di appello</u> può disporre le opportune garanzie a tutela dei creditori e in funzione della continuità aziendale.

3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con lo stesso il reclamo oe per le altre parti con l'atto di costituzione per le altre parti; il presidente, con decreto in calce, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificatae alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.

4. <u>4. 4.</u> La corte <u>di appello</u> decide con decreto non reclamabile, né ricorribile <u>contro il quale non è ammesso ricorso</u> per cassazione.

Articolo 57

Art. 53

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell' omologazione del concordato e degli accordo i di ristrutturazione

1. Se la In caso di revoca della liquidazione giudiziale è revocata, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che pronuncia sulla revoca. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati

dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'appertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi 129, fermo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. Ai fini di cui al presente articolo gli organi della procedura restano in carica fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che pronuncia sulla revoca dell'articolo 124.

2. 2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui diviene definitiva essa non passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il debitore può compiere gli atti di straordinaria amministrazione, e in generale tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, previa autorizzazione del tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni e acquisito il parere del curatore ed a compiere gli atti di straordinaria amministrazione.

- 3. 3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 103.99.
- 4. 4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte d'di appello dispone gli obblighi informativi periodici, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere, mediante relazioni e documenti da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, e sotto la vigilanza del curatore, sino al momento in cui la sentenza diviene definitiva. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata ai creditori dal curatore e pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere, con esclusione. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte ditale pubblicità in caso diquando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale accertato dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo. In caso di violazione ditali obblighi, accertata dal tribunale con decreto emesso su segnalazione degli organi della procedura. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero e, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell-'articolo 129,124, priva il debitore è privato della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.
- 5.—5. In caso di revoca dell¹²omologazione del concordato o degl¹¹¹ accordoi di ristrutturazione dei debiti, e-su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d¹²appello, accertati i presupposti di cui all¹²articolo 126,121, dichiara l'apertura della aperta la liquidazione giudiziale, rimettendo immediatamente e rimette gli atti al tribunale per l¹²adozione dei provvedimenti di cui all¹²articolo 53,49, comma 3. La-notifica della sentenza di apertura della che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è effettuatanotificata alle parti a cura della cancelleria della corte d¹²appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese e presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.
- 6. 6. Nel caso previsto dal comma precedente, su istanza del debitore il tribunale che ha omologato il concordato o l'accordo di ristrutturazione, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca diviene definitiva.

Sezione SEZIONE III MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Art. 54 Misure cautelari e protettive

Articolo 58 Misure cautelari e protettive

- 1. 1. Nel corso del procedimento previsto dall'articolo 45, per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazionegli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o l'gli accordo di ristrutturazione dei debiti.
- 2. Su richiesta del debitore o di coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dei creditori il tribunale può disporre anche il divieto di 2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio del debitore e dell'impresa, indicandone la durata. Entro il medesimo termine i creditori non possono acquisire titoli di prelazione se non concordati. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
- 3.—3. I provvedimenti di cui al secondo-comma 2 possono essere richiesti dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito degli accordo di ristrutturazione, depositando allegando la documentazione di cui all'articolo 61-57 e una la proposta di accordo corredata da un' attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la proposta stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 65.61.
- 4. 4. Quando i provvedimenti di cui al secondo comma e ogni altro 2 o quelli necessario per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che abbia ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dal relativo organismo dall'OCRI, la domanda è, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese.
- 5. Il presidente <u>del tribunale o il presidente</u> della sezione <u>specializzatacui è assegnata la trattazione delle procedure concorsuali</u> fissa con decreto l'udienza entro il termine di quindici giorni dal deposito della domanda. All¹ esito dell'udienza, provvede con decreto motivato fissando la durata delle misure.
 - 5. <u>6.</u> L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma i commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato sia stata presentata la domanda di cui

all'articolo 4440 o, se non risultia depositata la domanda, nella richiesta sinono indicate le condizioni di effettivo eed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

Art, 55 Articolo 59 Procedimento

- 1. 1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure concorsuali designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento; ad essa, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.
 - 2. Tutte le domande proposte separatamente debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un unico procedimento.
- 3.—2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'audienza di convocazione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 45,41, assegnando all'aistante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'audienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
- 4.Le misure disposte hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermate o revocate dal provvedimento che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o pronuncia sull'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione. La pronuncia che conferma la misura] può disporre la conservazione degli 3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto gli effetti protettivi, stabilendone la durata e le modalità, entro quindici giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 124.
- 4. 4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure-protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.
- 5. 5.I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma dell'all'articolo 58.54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte d'di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 54.50.

TITOLO IV STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

CAPO I

PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO E ACCORDI DI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

SEZIONE I

Articolo 60

STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI

Art. 56 Piani Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

- 1. L'imprenditore, anche non commerciale, può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
- 2. HII piano deve avere forma seritta, data certa e deve indicare:
- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- e) la definizione dellec) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) la specifica indicazione deid) i creditori e dell'ammontare dei crediti per euidei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- d) la specifica indicazione degligli apporti di finanza nuova;
- e) l'indicazione e) i tempi delle azioni da compiersi che consentono di verificarne la realizzazione, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
- 3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 43.39.
- 3. 4. Un professionista indipendente designato dal debitore deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.
- 4-5. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
- 6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

SEZIONE II ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELL!'IMPRENDITORE

Articolo 61

Art. 57

Accordi di ristrutturazione dei debiti.

- 1. L'accordo 1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti è stipulato sono conclusi dall'imprenditore, non diverso dall'imprenditore minore, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti.
- 2. L'accordo deve indicare il 2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico finanziario che ne consenteono l' l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 60.56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 43.39.

- 3. L'accordo deve 3. Gli accordi devono essere idone e i ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei seguenti termini:
- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
- 4. <u>4. </u>Un professionista indipendente <u>designato dal debitore</u> deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità <u>economica e giuridica</u> del piano. L'attestazione deve specificare l'aidoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'aintegrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma <u>ehe precede.</u> <u>3.</u>

Art. 58

Modifiche dell'accordo o Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano.

- 1. Qualora 1. Se prima dell' omologazione intervenga ono modifiche non marginali dell'accordo o del piano o risulti che la situazione dell'impresa le renda necessarie per la realizzazione dell'accordo sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al quarto comma dell'all'articolo precedente. Ove occorra, 57, comma 4, e il debitore richiede anche chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori pregiudicati ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.
- 2.—2. Qualora dopo l¹²omologazione si rendano necessarie modifiche non marginalisostanziali del piano, fermo restando l'accordo già omologato, l'imprenditore, ove non ritenga di proporre un nuovo accordo di ristrutturazione o di far ricorso ad altra procedura prevista dal presente Codice,l'imprenditore apporta al piano le modifiche idonee ad assicurare l¹²esecuzione degl¹i² accordoi, richiedendo al professionista indicato al quarto comma dell¹all'articolo precedente 57, comma 4, il rinnovo dell¹altestazione.
 - 3. Il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati presso il nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 52.48.

Articolo 63

Art. 59

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili.

- 1. Ai creditori che hanno aderito all'concluso gli accordo di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.
- 2. Nel caso in cui l'efficacia degli accorde sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
- 3. 3. Salvo patto contrario, l'gli accordei di ristrutturazione della società hehanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Art. 60 Accordi di ristrutturazione agevolati

1. Il limite del sessanta per centoLa percentuale di cui al primo comma dell'articolo 61 è sostituito dal trenta per centoall'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:

a) a) non proponga la moratoria dei creditori estranei all'accordo e tale condizione risulti espressamente dall'attestazione di cui al quarto comma dell'articolo 61 agli accordi;

b) b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

Articolo 65

Art. 61 Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

- 1. La disciplina di cui agli articoli 61 e seguenti dell'accordo di ristrutturazione si applica Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima elasse.categoria.
 - 2. Ai fini di cui al primo comma 1 occorre che:
 - a) a) tutti i creditori appartenenti alla elassecategoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
 - b) b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;
 - e) c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla elassecategoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla elassecategoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una elassecategoria;
 - d) d) i creditori della medesima elassecategoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura superiore non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
 - e) e) il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari ordinari, abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori ainei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
 - 3. Restano fermi i diritti dei creditori non appartenenti alla classe individuata nell'accordo.4. Il provvedimento del tribunale di cui all'articolo 52 è notificato anche ai creditori della medesima classe categoria non aderenti cui vengono estesiai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo che possono proporre opposizione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.
 - 5. 4. In nessun caso, per effetto dell¹_accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l¹_accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di

affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Articolo 66

5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Art. 62 Convenzione di moratoria

- 1.1. La convenzione di moratoria intervenuta conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima elasse categoria.
 - 2.2. Ai fini di cui al primo comma 1 occorre che:
- a) tutti i creditori appartenenti alla <u>elassecategoria</u> siano stati informati dell¹²avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
- b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla <u>classecategoria</u> rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla <u>classecategoria</u>, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una <u>classecategoria</u>;
- c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima elassecategoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura superiorenon inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- d) un professionista indipendente, designato dal debitore e iscritto nel registro dei revisori legali, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, anche in relazione alle possibili soluzioni della stessa e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera precedentec).
- 3. 3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima elassecategoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
 - 4. <u>4. 4.</u> La convenzione va notificata comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma secondo, <u>2.</u> lettera d), ai creditori non aderenti per mediante lettera raccomandata o per posta elettronica certificata con avviso di ricevimento o presso il

domicilio digitale.

- 5. 5. Entro trenta giorni dalla notificazione è ammessa comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale del luogo in cui ha sede l'imprenditore diretta ad accertare che la convenzione non produce effetti nei suoi confronti.
- 6. Il tribunale fissa udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti disponendo che il provvedimento venga pubblicato presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e notificato, a cura dell'opponente, al debitore, ai creditori aderenti e agli altri creditori cui sia stata estesa l'efficacia dell'accordo, almeno dicci giorni prima dell'udienza 6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.
- 7. Le parti convenute possono costituirsi in giudizio sino a cinque giorni prima dell'udienza. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 52.
- 8.-7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell¹ articolo 54.50.

Articolo 67

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art. 63 Transazione fiscale

- 1. Il debitore può effettuare la proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 93 anche nell1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione deglli¹ accordoi di ristrutturazione di cui agli articoli 60, 64 e 65.57, 60 e 61 il debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
 - 2. 2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 60, 6457, 60 e 65,61 è depositata presso gli uffici indicati al comma 3 dell'all'articolo 93.88, comma 3. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
 - 3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accorde di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Aggenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

48

Art. 64 Effetti deglii accorde sulla disciplina societaria

- 1. Dalla data del deposito della domanda per l¹²omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 61, 6457, 60 e 6561 ovvero della richiesta di misure cautelarei e protettive ai sensi dell¹²articolo 5854 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
- 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della propostarichiesta di misure cautelari e protettive di cui al primo comma, 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

CAPO ##### PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sezione SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 69

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 65

Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

- 1. I debitori di cui all<u>'articolo 2</u>, numero 3, che non sono assoggettabili ad altre procedure regolate in leggi speciali, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente Ccapo o del Ttitolo V, Ccapo IX.
- 2. 2. Si applicano, per quanto non previsto e nei limiti di compatibilità con le procedure semplificate di cui al comma precedente, le norme di cui al Titolo III specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.
- <u>3.</u> I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore <u>nominati nella procedure di cui al comma 1</u> sono svolti dall'organismo di cui all'articolo 71. OCC. La nomina dell<u>'</u>attestatore è sempre facoltativa.
- 3. 4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
- 4. La proposizione di una domanda ai sensi del presente Capo comporta la sospensione automatica dei procedimenti esceutivi individuali fino all'emanazione del provvedimento di cui agli articoli 75 o 85 salvo diversa disposizione del giudice competente ai sensi dell'articolo 31.

Art. 66 Procedure familiari e procedure collegate

1. Per il. I membri di una della stessa famiglia è possibile la presentazione di possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. 2. Ai fini del comma precedente, sono presi in considerazione, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il terzoquarto grado e gli affini entro il secondo, nonché gli altri nuclei familiari, di le parti dell'unione civile e convivenza conviventi di fatto riconosciuti dalla cui alla legge, 20 maggio 2016, n.76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

- 4. 4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
- 5.5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i vari componentimembri della famiglia in misura proporzionale alle rispettive all'entità dei debiti e dell'attivo di ciascuno.
- 6. Il garante può presentare un piano o un concordato, a seconda della natura del debitore garantito e contestualmente al progetto medesimo. Si applicano i commi precedenti.
- 7. Nel caso di altre procedure collegate per la sussistenza di beni in cointestazione o per altri motivi, il giudice adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento, ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 71

Organismi di composizione della crisi

Le procedure di composizione della crisi di cui al presente Capo sono promosse e si svolgono a cura degli organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento di cui al D.M. Giustizia 24 settembre 2014, numero 202, siglabili come "OCC".

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Articolo 72

Il piano

SEZIONE II RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

<u>Art. 67</u> <u>Procedura</u> di ristrutturazione dei debiti

- 1. I debitori consumatori possono Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Il piano La proposta ha contenuto libero e può prevedere la soddisfazione il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso in qualsiasi forma.
- 2. Il piano è corredatoLa domanda è corredata dell'elenco:

6550

- a) a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio; negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorrae al mantenimento della sua famiglia.
- 3. Il piano La proposta può comprendere prevedere anche la sistemazione falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno-Tali contratti si sciolgono di diritto nel momento in cui il piano viene omologato. salvo quanto previsto dal comma 4. Il piano può
- 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisidall'OCC.

Art. 68 Relazione Presentazione della domanda e attività dell¹2OCC

- 1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite <u>Hun</u> OCC costituito nel circondario del tribunale competente <u>ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Non è necessaria l'assistenza di un difensore</u>.
- 2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:
- a) l¹_indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) lugesposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla idoneità completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l¹-indicazione presunta dei tempi e dei costi della procedura.
 - 3.—3._L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2 dell'all'articolo 287.283, comma 2.
 - 4. L'organismo di composizione della crisi4. L'OCC, entro tre giorni dall¹ avvenuto conferimento dell¹ incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso glidegli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
 - 5. 5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 69 Requisiti del piano e condizioni Condizioni soggettive ostative

1. II consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa Sezione ed è eselusa l'esdebitazione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con grave colpa grave, frode o malafede o frode.

2. 2. Il creditore che ha consapevolmente o colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Articolo 75

Art. 70 Omologazione del piano

- 1. Il giudice, se la proposta non è inammissibile il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicata in apposita area del sito web del tribunale o in altro sito predisposto daldel Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro 30 trenta giorni, a cura dell'organismo di composizione della erisi, a tutti i creditori. Nei 20 giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, mediante richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. Le successive comunicazioni al creditore saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui provengono le osservazioni o da quello diverso espressamente indicato nel predetto atto. OCC, a tutti i creditori.
- 2. In ogni easo, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, 1 il creditore è onerato della comunicazione all'OCC dideve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito presso lain cancelleria del giudice che procede.
- 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
- 3. 4. Con il decreto di cui al primo comma, 1, il giudice dispone, anche d'ufficio, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre le misure protettive analoghe a quelle previste a seguito della domanda di necesso al concordato preventivo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
- 3. Tutte le 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d''aufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, sesalvo che l'aistanza di revoca non èsia palesemente inammissibile o palesemente infondata, provvede nel contraddittorio, anche scritto, delle partimanifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

- 4. Decorsi i termini per le osservazioni di cui al comma 1, nei 106. Entro i dicci giorni successivi l'alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, ne riferisce al giudice, proponendo e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
- 5. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, disposte le modifiche necessarie e risolta ogni altra contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
- 6. 8. La sentenza di omologa è comunicata ai debitori a mezzo PEC o mediante deposito in cancelleria ed è inserita entro 48 ore sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia.creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell¹2 articolo 55.51.
- 7. 9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al primo comma, 3, contesta la convenienza del<u>la piano proposta</u>, il giudice lo omologa <u>il piano</u> se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
- 8.—10. In caso di diniego dell' omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate; su sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 273 268 e seguenti.
- 9. L'11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma precedente 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero nei casi di frode o inadempimento.
- 10. 12. Contro il decreto di cui al comma 8,10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.

Art. 71 Esecuzione del piano

- 1. Il L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano di ristrutturazione dei debiti è eseguito dell'OCC, che, risolve le eventuali difficoltà e interpella il e sottopone al giudice nei easi necessari; il, se necessario. Il debitore è tenuto a eollaborare compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
- 2. 2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.
 - 3.—3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. 4.— Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca la sentenza di-l'omologazione e, nella, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.
- 4. Nella liquidazione del compenso all'OCC, il giudice tiene conto della sua diligenza, con possibile esclusione anche dell'intero dell'OCC e può, nei casi più gravi, escludere il diritto al compenso.

Articolo 77

Art. 72 Revoca dell¹2omologazione

1. Fermo quanto stabilito al quarto comma₅₃ dell'articolo 76, il<u>1. Il</u> giudice revoca

l'iomologazione d'iufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, in tutti i easi di frode o falsità quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

- 2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento agli degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile operarne una modificamodificarlo.
- 3. 3.L¹OCC è tenuto a segnalare al giudice qualsiasi eireostanza che possa comportare laogni fatto rilevante ai fini della revoca dell¹omologazione.
- 4. <u>4.</u>La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.
- 5. 5. Sulla richiesta di revoca, il tribunale, convocategiudice sente le parti od instaurato un contraddittorio seritto, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza, reclamabile ai sensi dell'articolo 54, o al rigetto 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
- 6. 6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Articolo 78

Art. 73 Conversione in procedura liquidatoria

- 1.1 In caso di revoca dell' omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione ai sensi del Capo IX del Titolo V controllata.
- 2. 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma precedente può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
- 3. 3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'eventuale _integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 276.270.

SEZIONE III CONCORDATO MINORE

Art. 74
Sezione III
Concordato minore
Articolo 79

Proposta di concordato minore

- 1. I debitori non consumatori, inclusi i professionisti, possono proporre 1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori ununa proposta di concordato, laddove eiò minore, quando consentae di proseguire nell'l'attività imprenditoriale o professionale svolta.
- 2. In ogni altro easo, 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato è proponibile solo se contempla l'minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di apprezzabili risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo IV in quanto compatibili.

Articolo 80

La proposta di concordato

1. 3. La proposta di concordato deve indicareminore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Il piano ha contenuto libero e può prevedere lail soddisfazcimentone, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è sempre facoltativa obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

4.Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo IV del presente titolo in quanto compatibili.

Art. 75 Documentazione

- 2.1. Il debitore deve allegare alla proposta domanda:
- a) a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- e) c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio negli ultimi cinque anni;
- e) e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
- 3.2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Articolo 81

Relazione dell'organismo di composizione della crisi ("OCC")

Art. 76 Presentazione della domanda e attività dell'OCC

- 1. 1. La propostadomanda è formulata tramite <u>Hun</u> OCC costituito nel circondario del tribunale competente <u>ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Non è necessaria l'assistenza di un difensore</u>.
- 2. La propostadomanda deve contenere o allegarevi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
- a) l¹2indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- b) b) l'iesposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - e) c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - e) e) l'indicazione presumibile dei tempi e dei costi della procedura;
 - 1 la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - g) g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
- 3. 3. Ll'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto ll'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2 dell'all'articolo 287.283, comma 2.
- 4. L'organismo di composizione della erisi4.L'OCC, entro tre giorni dall¹avvenuto conferimento dell¹incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso glidegli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
- 5. 11 deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 77 Inammissibilità della domanda di concordato minore

Oltre che nel caso di mancata allegazione dei 1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui ai due agli articoli precedenti, la proposta di concordato è inammissibile quando 75 e 76 se il debitore non possiede i presenta requisiti dimensionali per accederviche eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Art. 78 Articolo 83 Procedimento

- 1. Il giudice, se la proposta non è inammissibile, verificati anche i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, numero 4, entro 30 giorni dal deposito della stessa domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione ai, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
 - 2. Con il provvedimento decreto di cui al comma 1, il giudice:
 - a) a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nel in apposita area del sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal del Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolgae attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

- b) b) ordina, ove il piano contempli preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) c) assegna ai debitori creditori un termine non superiore a 30 trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la loro dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, con e le eventuali contestazioni; d) d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi oné acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
- 3. Il provvedimento è eseguito a cura dell'OCCL'OCC cura l'esecuzione del decreto.
- 4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.
- 5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla data di esecuzione della momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Articolo 84

<u>Art. 79</u>

Adesione alla proposta di Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

- 1. Ai fini dell'emologazione è necessario che vi sia il voto favorevole dei creditori rappresentanti più del cinquanta per cento 1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
- 2. 2. Non sono ammessi al voto sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte di un'dell'unione civile tra persone dello stesso sesso og il convivente di fatto del debitore, di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini di questo fino al del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta domanda.
- 3. Ove i ereditori non facciano pervenire alcuna 3. In mancanza di comunicazione all' OCC nel termine assegnato, si ritiene intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro eomunicata trasmessa.
- 4. 4. Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
- 5. Il concordato<u>minore</u> non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Art. 80 Omologazione del piano di concordato minore

- 1. 1. Il giudice, verificati la fattibilità giuridica e economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo precedente, 79 in mancanza di contestazioni, omologa il piano concordato minore con sentenza, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea forme adeguate di pubblicità, e, quando se necessario, la sua trascrizione.
- 2. Con lo stesso provvedimento, 2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
- 3.—3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del<u>la piano proposta</u>, il giudice, sentite<u>i</u> il debitore per il tramite dell'e l'OCC, lo-omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'i opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
- 4. Il creditore che ha consapevolmente o colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
- 5. Se non concede l'omologa, il 5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura liquidatoria liquidazione controllata ai sensi degli articoli 273 268 e seguenti.
- 6. 6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma precedente può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
- 7. 7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell<u>'</u>articolo 54. Articolo 8650.

Art. 81 Esecuzione del pianol. Il concordato è eseguito dall'OCC, che minore

- 1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà ed interpella ile, se necessario, le sottopone al giudice nei easi necessari; il. Il debitore è tenuto a collaborare compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
- 2. 1 Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.
- 3. 3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari eper l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolta la procedura e nella risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.
- 4. Nella liquidazione del compenso all'OCC il giudice tiene conto della sua diligenza, potendolo anche dell'OCC e può, nei casi più gravi, escludere del tutto il diritto al compenso.
- 4. <u>II 5. Il</u> giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile operarne una modifica modificarlo.
- 5. 6. La risoluzione nei casi di cui ai due commi precedenti 3 e 5 esclude qualsiasi effetto esdebitatorio, sempre che il maneato adempimento siase l'inadempimento è imputabile al debitore.

Articolo 87

Art. 82

730

Revoca dell¹ omologazione

- 1. L'1.Il giudice revoca l'omologazione può essere revocata dal giudice d'ufficio o su istanza di ogniun creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, in tutti i casi di frode o di falsità quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla 'approvazione del rendiconto.
- 2. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice qualsiasi eireostanza che possa comportare la giudice fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
- 4. Il<u>3. Prima di procedere alla revoca, il</u> giudice, <u>convocate sente</u> le parti o <u>instaurato un contraddittorio scritto</u>, <u>anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con decreto motivato sentenza</u> reclamabile ai sensi dell<u>'</u>articolo <u>54.50</u>, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
- 5.4. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Articolo 88

Art. 83 Conversione in procedura liquidatoria

- 1. 1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione ai sensi del Capo IX del Titolo Vcontrollata.
- 2. Nei casi 2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o di ad inadempimento, la conversione in procedura liquidatoria l'istanza di cui al comma 1 può essere chiesta proposta anche da un creditore dai creditori o dal pubblico ministero.
- 3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

Capo IV CAPO III CONCORDATO PREVENTIVO

Sezione SEZIONE I PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA

Articolo 89

Concordato in continuità e liquidatorio

Art. 84

1. Il Finalità del concordato preventivo, ove la proposta non preveda diversamente, è in

- 1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o liquidatorio la liquidazione del patrimonio.
- 2. In easo di continuità aziendale il piano prevede che l'attività d'impresa è diretta ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. 2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio in capo ao la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente alla presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno il trenta per cento di quelli in forza al momento del deposito del piano, per i successivi due anni. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.
- 3.3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta— o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata da vantaggi fiscali o dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
- 4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne aumenta deve incrementare di almeno il dieci per cento il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.

Art. 85 Presupposti per l¹2accesso alla procedura

- 1. Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisio o di insolvenza.
 - 2. La proposta deve fondarsi su un piano che abbia concrete possibilità di realizzazione e presentifattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 92.87.
 - 3. HII piano devepuò prevedere:
 - a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
 - b) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

- e) <u>b) l'</u>attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono
- c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
- 4. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate;
- d) la eventuale suddivisione dei creditori in classi. 5. La formazione delle classi è obbligatoria per quanto concerne la suddivisione dei creditori privilegiati, dei quali non sia previsto l'integrale pagamento o sia previsto il pagamento dilazionato ai sensi dell'articolo 91 e a seconda dell'oggetto della garanzia; dei creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali del pari non sia previsto l'integrale pagamento; dei per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro; dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi; dei e per i creditori proponenti il concordato e delleper le parti ad essi correlate; dei ereditori postergati. Il piano può prevedere la formazione di ulteriori classi.
- e) trattamenti differenziati tra ereditori appartenenti a classi diverse. <u>6.</u>Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'eordine delle cause legittime di prelazione.
- 4.—7. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

Art. 86 Moratoria nel concordato in continuità

1. Il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo che precede, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, Quando è prevista la moratoria i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente hanno diritto al voto per l'intero credito. la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un

tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.

Articolo 92

Art. 87 Piano di concordato

- 1. HII debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 48,39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:
- 1) a) le principali cause della crisi;
- 2) b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità diretta, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- 3)-c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;
- 4) le possibili azioni di responsabilità per il caso di liquidazione giudiziale nei confronti di amministratori, organi di controllo, revisori, soci e soggetti terzi e le prospettive di recupero per entità e tempo;
- 5) d) le azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;
- 6) l'indicazione e) i tempi delle azioni attività da compiersi che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto pianificati e quelli raggiunti;
- 7) ove sia prevista laf) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.
- 2. Il debitore può presentare, insieme alla deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente da lui designato, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano, nonehé, in caso di prevista continuità aziendale, avendo riguardo.
- 3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Articolo 93

Transazione fiseale Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della

collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali éè previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

- 2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali deve inerire, ha ad oggetto anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
- 3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 109, primo 105, comma 110-1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
- 4. <u>4.</u> Relativamente al credito tributario <u>chirografario</u> complessivo, il voto sulla proposta concordataria <u>éè</u> espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.
- 5. <u>5. Il voto éè</u> espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 94

Art. 89

Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

- 1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
- 2. 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al-primo comma, 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

78

Art. 90 Proposte concorrenti

- 1. Uno1. Colui o più ereditori coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato del debitore, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale dallo stesso depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data stabilita per la votazione dei creditori.
- 2. 2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
- 3. 3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado, da parti correlate. Si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale, e da parti correlate.
- 4. <u>4. La relazione di cui al comma terzo dell'all'articolo 9287, comma 2</u> può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora se non ve ne sia ono.
- 5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui al comma terzo dell'all'articolo 9287, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'appertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 28, lettera d).24.
- 6. 6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'iopzione.
- 7. 1. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
- 9. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima della votazione dei creditori.

Articolo 96

Art. 91 Offerte concorrenti

1. Quando il piano di concordato comprende una un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che

79

dell¹-cofferta stessa sia data idonea pubblicità <u>al fine di acquisire offerte concorrenti</u>. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d¹-cazienda.

- 2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell¹ apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell¹ azienda, del ramo d¹ azienda o di specifici beni aziendali.
- 3. Nei casi indicati ai commi precedenti il commissario invita i potenziali offerenti a far pervenire 3. Se pervengono manifestazioni di interesse a partecipare alla gara nel termine indicato nella pubblicità, non inferiore a giorni trenta. Le modalità con cui deve essere effettuata la pubblicità sono indicate dal tribunale nel proprio decreto. 4. Ove nel termine indicato pervengano manifestazioni di interesse, il tribunale, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'appertura del procedimento competitivo.
- 5. 4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti-e, le forme di pubblicità del decreto la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.
- 6. Con il decreto è disposta la 5. La pubblicità <u>è in ogni caso disposta</u> sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili, ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere.
- 7. 6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.
- 8. 7. Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per il loro esame, nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la si procede alla gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'acomologazione.
- 9. 8. Con la vendita o con l¹ aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall¹ originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell¹ originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell¹ offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
- 10. 119. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.
- 11. 10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'ioriginario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'iofferta indicata al primo-comma-1.
- 12. II II presente articolo si applica, in quanto compatibile, nei casi previsti dall'articolo 48. nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a).

Sezione SEZIONE II ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 97

Commissario giudiziale

- 1. II commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
- 2. 2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 138, 139, 141 e 142,126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
- 3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.
- 4. 4. La disciplina di cui al terzo comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.
 - 5. Il commissario giudiziale, comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 98

Art. 93 Pubblicità del decreto-

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.

Sezione SEZIONE III EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 99

Art. 94 Effetti della presentazione della domanda di concordato

- 1. 1. Dalla <u>data di presentazione</u> della domanda di accesso al concordato preventivo e <u>sinofino</u> all<u>'</u>omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
- 2. 2 I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

- 3. Non costituiscono atti di straordinaria amministrazione gli atti elencati al comma precedente che per natura e valore rientrano nell'ordinaria attività d'impresa del debitore 3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione se l'atto e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
- 4. 4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al-secondo comma-2.
 - 5. ___5_L_2'alienazione e l_2'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del secondo comma, debbono svolgersi secondo comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità. L'autorizzazione non può essere concessa quando sia possibile procedervi dopo l'omologazione senza pregiudizio per il miglior soddisfacimento dei creditori.
- 6. In caso di urgenza, ove possa essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento, il 6. Il tribunale può autorizzare in caso di urgenza gli atti previsti al quinto comma 5 senza far luogo alla pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità.

Art. 95 Disposizioni speciali nel concordato in continuità

- 1. Fermo quanto previsto nell'articolo 102,97, i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
- 2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici, se il professionista indipendente designato dal debitore ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento. Ditale Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per il miglior soddisfacimento dei creditori.
- 3. Successivamente al deposito della domanda, di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale.
- 4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara e viene rilasciata in presenza di:a) previo deposito di una relazione di undel professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - b) ove richiesto dall'ANAC nei casi previsti dalla legge, una dichiarazione di un operatore ausiliante ai sensi dell'articolo 110, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 5. In ogni caso, le violazioni in materia contributiva e previdenziali di

eui all'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,6. Fermo quanto previsto dai due commi precedenti, 4 e 5, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre

che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Articolo 101

Art. 96

Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

- 1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 150,145, nonché da 158153 a 167.162.
- 2. Si applica l'articolo 148, quarto 143, comma, sostituendo 3, sostituito alla liquidazione giudiziale l'impresa ammessa alil concordato preventivo.

Articolo 102

Art.97 Contratti pendenti

- 1. Fatto salvo Salvo quanto previsto dall'articolo 96,91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data in eui il debitore depositadel deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Tuttavia il debitore può chiedere, con istanza autonoma rispetto al ricorso, da depositare in cancelleria unitamente alla prova della sua avvenuta notifica alla controparte, può chiedere l'autorizzazione a sospendere o seiogliere autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più ditali-contratti, qualorase la prosecuzione degli stessi non siaè coerente con la programmata esecuzione le previsioni del piano né ad essa funzionale, impedendo rendendo difficoltosa o antieconomica la continuazione dell'attività aziendale o la liquidazione dei beni, in pregiudizio della fattibilità del concordato funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.
- 2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente alla data in cui viene depositata la al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sia sono presentato anche il piano e la proposta.
- 3. Fatto salvo Salvo quanto previsto al successivo comma, 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte contrattuale. Di tale importo deve dare evidenza nel piano, quando questo viene presentato, ni fini del calcolo della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
- 4. 4. La controparte contrattuale—può opporsi alla richiesta del debitore depositando in cancelleria—una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.

 5. 5. Decorso questo il termine, di cui al comma 4, sull'istanza di sospensione presentata prima del deposito della proposta e del piano provvede, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Quando siano stati presentati anche la proposta e il piano, provvede—con analogo decreto—reclamabile il giudice delegato, sia sulla sospensione che sullo seioglimento.

- 6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data didella notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.
- 7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 48; quando 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a sessanta

giorni, prorogabili una sola volta.8. Lo seioglimento non viene meno qualora la domanda di concordato non sia accolta o il concordato sia revocato trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.

- 9. 8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. 10. 9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento o entrambi in successione, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente all'anticipato recesso al mancato adempimento.
- 11...10. In caso di mancato accordo sulla misura dell¹ indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato ammette il provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi e per gli effetti dell¹ articolo 113.109.
- 12. 11 L'indennizzo è trattato soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato. Resta tuttavia, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato, e prima della notificazione di cui al comma 6.
- 13. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. H-II concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione devono conformarsi ai sono effettuate secondo i criteri e alle modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
- 14. 13. Le disposizioni di questo del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato., nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

Art. 98 Articolo 103

Prededuzione nel concordato preventivo

1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto, salvi i diritti dei creditori ipotecari, pignoratizi o con privilegio speciale.

Articolo 104

Art. 99

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell<u>'</u>omologa<u>zione</u> del concordato preventivo o di <u>un accordo</u>accordi di ristrutturazione dei debiti

- 1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui all'articolo 48 agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 61, 64, 65, 92,57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali:a)—
 all'esercizio dell'attività aziendale sino all'emologa del concordato preventivo o dell'eaccordo di ristrutturazione dei debiti;b)—ovvero all'eapertura e allo svolgimento ditalidi tali procedure, emunquee)—e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.
- 2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al primo-comma-1.
- 2.3 Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale, o per il prosieguo della procedura ovvero le ragioni dei creditori. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza di uno o più dei requisiti dei di cui al precedente comma 1, lettera a), b) o c) comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.
- 3. <u>II4. Il</u> tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se del easolo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro quindieidieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
- 4. <u>I15. II</u> tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti come sopra autorizzati.
- 5. 6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti come sopra autorizzati non potranno beneficiare beneficiano della prededuzione laddovequando risultia congiuntamente che:
- a) il ricorso o l'attestazione di cui al precedente secondo comma abbiano esposto a contengono dati falsi ovvero omessttono informazioni rilevanti o comunque, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra, quando il debitore abbia a commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
- b) <u>b il curatore dimostra che</u> i soggetti che <u>abbiano hanno</u> erogato <u>tali</u> finanziamenti <u>fossero, o potessero essere sulla base dell'ordinaria diligenza, a conoscenza delle predette, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).</u>

Art. 100 Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

1.—1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 48 e 9244 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate della debitore

senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

2. La2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma precedente1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore concordatario, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 48, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, alle condizioni e termini di cui al primo comma e al secondo comma ultima parte, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria disciplinata dal presente codice Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Articolo 106

Art. 101

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o o di un accordo accordi di ristrutturazione dei debiti

- 1. Il. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in qualunque forma, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.
- 2.—2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione se ricorre una delle seguenti condizioni:a) quando il piano sottostante aldi concordato preventivo o all'dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sia risultatorisulta, sulla base di una valutazione da riferirsi all'epoca, manifestamente inattuabile sin dall'origine oal momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore abbiaha compiuto altri atti in frode ai creditori e si possa presumere, sulla base dell'ordinaria diligenza, la conoscenza di dette circostanze da parte dei curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti stessi;
- b) nel corso dell'esecuzione del piano sottostante al concordato preventivoo all'accordo di ristrutturazione dei debiti si siano verificati seostamenti tra i dati di piano e i dati consuntivati tali da rendere, sulla base di una valutazione da riferirsi all'epoca, il predetto piano manifestamente inattuabile, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.

Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci

- 1. In deroga aglli articolo 2467 e 2497- quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 10499 e 105101 si applica, fino all'ottante per cento del loro ammontare, anche ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, prima dell'omologa del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti nel rispetto di quanto previsto in tali disposizionifino all'ottanta per cento del loro ammontare.
- 2. HII medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione di undel concordato preventivo o di undell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sezione SEZIONE IV PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Articolo 108

Art. 103 Scritture contabili

- 1.Il giudice delegato Il commissario giudiziale, immediatamente dopo la propria nomina ai sensi dell'articolo 51, il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. La vidimazione è memorizzata nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità.
- 2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Articolo 109

Art. 104 Convocazione dei creditori

- 1. 1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
- 2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefaxspedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto

l'avvertimento di cui all'articolo 205, primo <u>200,</u> comma, n. 3 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.

- 3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal precedente comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 13, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.10, comma 3.
- 4. <u>4. Quando la comunicazione prevista dal secondo</u> comma <u>2</u> è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo <u>247-242</u>.
- 5. 5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti nelle forme ordinarie.

Articolo 110

Art. 105 Operazioni e relazione del commissario.

- 1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per il voto dei creditori.
- 2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
- 3. <u>3.</u> Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo precedente, secondo 104, comma, 2, almeno dieci quindici giorni prima della data stabilita per il voto dei creditori.
- 4. <u>4.</u> La relazione integrativa contiene, <u>di regola, una particolareggiatala</u> comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a <u>quindiciventi</u> giorni prima <u>dell'adunanza della data stabilita per il voto</u> dei creditori.
- 5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno dieciquindici giorni prima della data stabilita per il voto.

Articolo 111

Art. 106

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

- 1. II 1. II commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 53, secondo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale in via telematica.
- 2. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 8984 a 93.88.
- 3. 3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, aecertati i presupposti di legge, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

Sezione SEZIONE V VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 112

<u>Art. 107</u> Discussione e voto dei creditori

- 1. Il voto dei creditori è espresso per viacon modalità telematicahe.
- 2. 2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l''ordine e l''orario delle votazioni con proprio decreto.
- 2. 3. Almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione a mezzo posta elettroniea certificata inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati edepositata depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.
- 3. 4. Almeno dieci giorni prima della data stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore egli e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali-non ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.
- 4. <u>4. Il commissario giudiziale dà comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni econtestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.</u>
- 5. Fino a 5. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro cinque giorni prima della data stabilita per il voto dei creditori sono ammesse repliehe.

- 6. <u>6. </u>I provvedimenti del giudice delegato, pronunciati anche ai sensi dell'articolo seguente, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.
- 7.—7. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, ovvero utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura dal Ministero della Giustizia-o, in difetto, da soggetti terzi di comprovata affidabilità. In ogni caso tutti. Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.
- 8. Con successivo decreto, di natura non regolamentare, anche in deroga a quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 115,110, il Ministro della Giustizia stabilisce e aggiorna le modalità tecniche di svolgimento del procedimento e di manifestazione del voto.

9. I termini previsti dai commi 2, 3 e 5 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

Art. 108 Ammissione provvisoria dei crediti contestati

- 1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio.
- **2.** <u>2.</u> I creditori esclusi possono proporte opposizione opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Articolo 114

Art. 109 Maggioranza per l'approvazione del concordato

- 1. II concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. 2. Il Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se latale maggioranza dei crediti ammessi al voto è riportata anche si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
- 2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al secondo comma dellall'articolo 115,110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto,

fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata con le modalità previste dal decreto stesso. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente disposizioni del comma-1.

- 3. 3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
- 4. <u>4. I</u> creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
- 5. I creditori muniti di diritto di prelazione il cui pagamento è dilazionato per oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concordato votano per l'intero ammontare del loro credito.

6

- 5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i suoi parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. Sono in conflitto d'interessi i creditori portatori di un interesse in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori, fatte salve le cause legittime di prelazione. interessi.
- 7.116. Il creditore che propone il concordato può votare soltanto se nella proposta è previsto il suo elassamento. La medesima regola opera per le società ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi deldell'articolo 2359, primo comma dell'articolo 2359, del codice civile- possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

Articolo 115

Art. 110 Adesioni alla proposta di concordato

1. All-esito della votazione per via telematica è redatto della commissario giudiziale apposito a verbale relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con

l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Al verbale Alla relazione è allegata, anche su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.

2. <u>II verbale è depositato</u>La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla votazione.

Articolo 116

Mancato raggiungimento delle maggioranze

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 53, secondo comma.

Sezione VI

OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 117

Giudizio di omologazione. Mutamento condizioni di fattibilità del piano.

1.3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui al primo all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

Art. 111 Mancata approvazione del concordato

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 2.

SEZIONE VI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 112 Giudizio di omologazione

- 2. 1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
- 3. 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo4. Se un creditore appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei

erediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Articolo 118

Art. 113 Chiusura della procedura

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 52.48.

Articolo 119

Art. 114 Cessioni dei beni

- 1. Se il concordato prevede la consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella deereto sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
- 2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 18126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358 delle disposizioni di attuazione del Codice e 131,139, 141, 142 e 236 in quanto compatibili. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
- 3 .3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 143138 e 145,140 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
- 4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli e disposizioni sulle vendite della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella deereto sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.
- 5.11 Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori a mezzo posta elettronica certificata e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

Articolo 120

Art. 115

Azione di responsabilità Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

- 1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
- 2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. È inopponibile nei confronti del Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella

proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e deiai creditori sociali-l'esclusione dalla cessione da parte della società concordataria dell'azione sociale di responsabilità.

2-3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l¹/₂'azione di responsabilità prevista dall¹/₂'articolo 2394 del codice civile.

Articolo 121

Art. 116 Trasformazione, fusione o scissione

- <u>1.</u> Se la proposta prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata <u>dai creditori</u> solo con l<u>'</u>opposizione all<u>'</u>omologazione. Nelle medesime forme sono proposte le opposizioni dei creditori.
- 2. Gli effetti di tali operazioni, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma primo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.
- <u>3.</u> Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

Articolo 122

Art. 117 Effetti del concordato per i creditori

- 1. II concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
- 2. 2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia e salvo patto contrario, continuano a rispondere per tale diverso titolo.

Articolo 123

Art. 118 Esecuzione del concordato

1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

- 2. 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
- 3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
- 3. 4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non si è attivato per compiere glista provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, ne riferiscedeve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, ove l'inadempimento o ritardo possa essere di pregiudizio ai ereditori, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a porre in essere provvedere in luogo del debitore glial compimento degli atti a questo richiesti.
- 4. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
- 5. Nel caso di 5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato presentata da uno o più approvata e omologata dai creditori, costoro, dopo l'omologazione, possono può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore. La denuncia è proposta con mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale. Con la denuncia i ricorrenti possono con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del terzo comma e, occorrendo, 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
- 6. 6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Ove nomini un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, qualora la proposta preveda un aumento del capitale sociale della società debitrice, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di aumento del capitale sociale e l'esercizio del diritto di voto nella stessa per le azioni o quote facenti capo al socio di maggioranza. Le deliberazioni che non sono state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale che ha omologato il concordato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2378 ter e l'art. 2479 ter del codice civile. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.
- 7.—7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno il notaio rogante l'atto di trasferimento.
- 8. In deroga all¹_articolo 2560 del codice civile, l¹_acquirente o cessionario dell¹_azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

Art. 119 Risoluzione del concordato

- 1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
- 2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.
- 3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento o ritardo ha scarsa importanza.

- 4. 14. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
- 5. <u>5.</u> Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
- 6. 6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 4440 e 45.41.

Art. 120 Annullamento del concordato

- 1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.
- 2. 2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
- 3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 4440 e 45.41.

TITOLO V LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CAPO I

Imprenditori individuali e società
IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA'

SEZIONE I

Organi preposti alla liquidazione giudiziale

Articolo 126

PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI

Art. 121

Presupposti della liquidazione giudiziale

Sono soggetti alle 1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale glisi applicano agli imprenditori che non presentano dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 41, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

Articolo 127

Art. 122 Poteri del tribunale concorsuale

- 1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:
- a) a) provvede alla nomina e, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
- b) b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
- e) c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
- 2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che sia diversamente disposto.

Articolo 128

Art. 123 Poteri del giudice delegato

- 1. HI giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura
- a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- b) __b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
- e) c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
- d) d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;
- e) e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- f) fi fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'dall'articolo 133,128, comma 2, autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, nei limiti di ciascun grado di giudizio quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;
- g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore, designa gli arbitri che spetta al medesimo curatore nominare;
- h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del <u>C</u>capo III.
- <u>i) i)</u> quando ne ravvisa l'iopportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'iarticolo 135,130, prescrivendone le modalità.
- 2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
 - 3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

Art. 124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

- 1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione e comunque entro quello di per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.

 2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.
- 2.3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:
- 1) a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
- 2) b) le generalità, il codice fiscale <u>del ricorrente e il nome</u> e il domicilio digitale del ricorrente e del suo eventuale procuratore difensore;
- 3) c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
- 4) d) l'indicazione dei mezzi di prova dedotti e dei documenti prodotti. 3.
- 4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
- 4. 5. Il presidente del tribunale o della corte di appello con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
- 5.6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
- 6.7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
- 7. 8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità, e del suo codice fiscale, nonché il nome e del domicilio digitale, del suo eventuale procuratore difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
- 8. 9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma precedente.8.
- 10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.
- 9.11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.
- 10. 12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato, confermando, modificando o revocando il provvedimento reclamato.

Articolo 130

Art. 125 Nomina del curatore

- 1.HII curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, secondo i requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure di cui all'articolo 18 osservato l'articolo 358 delle disposizioni di attuazione del presente Codice.
- 2. Nei easi in cui l'apertura della liquidazione giudiziale sia dichiarata dalla corte di appello in accoglimento del reclamo previsto dall'articolo 54 o si faccia luogo a sostituzione, per revoca o altra causa, lo stesso tribunale provvede con decreto Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.

3. Al curatore fallimentare, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

Art. 126 Accettazione del curatore

- 1. HII curatore deve, entro il secondo due giorno i successivo alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. In easo di inosservanza di tale Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
- 2.Intervenuta l'accettazione, l'aufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.

Articolo 132

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Articolo 133

Art. 128 Gestione della procedura

- 1. II curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura rientranti nell'ambito delle sue funzioni sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
- 2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che nei procedimenti di accertamento dei materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e deidi diritti mobiliari e immobiliari deidi terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale e in quelli disciplinati dagli articoli 129, 139 e 211, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

3. 3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.

Articolo 134

Art. 129 Esercizio delle attribuzioni del curatore

- 1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205, 208, 210205 e 218213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
- 2. 2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

Articolo 135

Art. 130 Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

- 1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato una prima relazione un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza ede alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.
- 3. 2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 53,49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 53,49, comma 3, lettera f), procede, previa autorizzazione del giudice delegato, ad aequisire: può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.
- a) le informazioni risultanti dalle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) le informazioni risultanti dalla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e copia degli stessi;
- e) l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;
- e) la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

- <u>3.</u>Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere <u>ad altrealle</u> pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.
- 4. Entro 4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore, compiute tutte le verifiche a tal fine necessarie anche con l'ausilio di un coadiutore retribuito nei casi di particolare complessità, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore nonchè alla, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di terzi, comprensiva di tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevantialtri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale con riferimento ai reati di cui al Titolo IX.
- 5. 5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, nonehé dei soci e-di-terzi, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti-allegando e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità di questi ultimi, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.
- 6. Nel caso in cui 6. Quando non si fa luogo all 'accertamento del passivo ai sensi dell' articolo 214209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
- 7. 1. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia <u>integrale</u> entro cinque giorni <u>dal</u> <u>deposito</u> al pubblico ministero.
- S.8 Il giudice delegato dispone la segcretazione delle parti delle relazionicontenenti informazioni riguardanti larelative alla responsabilità penale del debitore, degli amministratori, degli organi di controllo e di terzi nonché le e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.
- 9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Art. 131 Deposito delle somme riscosse

- 1. 1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate senza indugio entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.
- 2. 2. Il mancato tempestivo deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.
- 3._1 prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a.
- 4. HII mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.

Articolo 137

Art. 132 Integrazione dei poteri del curatore

- 1.—1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.
- 2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
- 3. 3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 218,213, comma 8.7.
- 4. Il di limite di cui al terzo comma 2 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

Articolo 138

Art. 133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

- 1. 1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
- 2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.
- 3. 3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 129.124.

Articolo 139

Art. 134 Revoca del curatore

- 1-1_Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato, o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
- 2. 112. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
- 3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall' articolo 129. Il 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

<u>Art. 135</u> Sostituzione del curatore

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.

2. 2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.

Articolo 141

Art. 136 Responsabilità del curatore

- 1. II curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal pianoprogramma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Ogni annotazione è firmata digitalmente dal curatore, che vi appone altresì la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.
- 2. Il curatore tiene la contabilità dell'impresa secondo le regole del codice civile, applicando, in quanto compatibili, i principi contabili increnti all'attività in svolgimento.
- 2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.
- 3.—3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.
- 4. <u>4. Il</u> curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo <u>238, secondo 233</u>, comma<u>, 2</u>, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo <u>236,231</u>, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

Articolo 142

<u>Art. 137</u> Compenso del curatore

- 1. HIII compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati su suaad istanza edel curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, previasu relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustiziache, per il caso di esercizio provvisorio, tengono conto degli eventuali utili e degli effetti conservativi realizzati.
- 2. 2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e92 delle altre operazioni di cui all'articolo 238,

- <u>secondo 233</u>, comma<u>- 2</u>. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che <u>non</u> ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.
- 3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
- 4. <u>4.</u> Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.

Art. 138 Nomina del comitato dei creditori

- 1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenenduto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo seguente, 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
- 2. 2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
- 3. <u>3.</u> Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
- 4. <u>4.</u> Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dal primo e dal secondo comma.dai commi 1 e 2.
- 5. 5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.
- 6. H6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
- 7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.
- 8. Se la procedura appare poco complessa in relazione al presumibile ammontare dell'attivo e alla qualità del medesimo, nonché al numero dei creditori, può essere omessa la nomina del comitato dei creditori e, nei casi in cui è previsto l'interpello del comitato, i creditori sono invitati a esprimersi singolarmente, anche in via telematica. In tal caso, la mancata espressione del parere equivale a parere favorevole.

Articolo 144

Art. 139 Sostituzione dei componenti del comitato dei creditori

1. 1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo ehe precede. 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati,

verificato il rispetto delle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'all'articolo precedente. 138, commi 1 e 2.

- 2. 2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
- 3. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

Articolo 145

Art. 140

Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

- 1. II comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore e, nei easi previsti dalla legge, ne autorizza gli atti. Esprime ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge o, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato. Le sue, succintamente motivando le proprie deliberazioni sono concisamente motivate.
- 2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o su richiesta diquando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
- 3. <u>3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni dasuccessivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.</u>
- 4. 4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
- 5.—5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma precedente gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.
- 6. 6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui al terzo comma dell'all'articolo precedente. 139, comma 3. 7. 7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
- 8. 8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.

Articolo 146

Art. 141

Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

- 1.1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
- 2. 2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 129.124.

SEZIONE II

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Articolo 147

EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE

Art. 142 Beni del debitore

- 1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
- 2. 2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per il loro l'acquisto e la loro conservazione dei beni medesimi.
- 3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, se eostituito, o del giudice delegato, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che a eostuigli pervengono durante la procedura, qualora il loro presumibile valore di realizzo risulta inferiore aii costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

Articolo 148

Art. 143 Rapporti processuali

- 1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.
- 2. 2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di earattere penalebancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
- 3. <u>3. L'</u>apertura della liquidazione giudiziale determina l<u>'</u>interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l<u>'</u>interruzione viene dichiarata dal giudice.

Articolo 149

Art. 144

Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo le'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.

Articolo 150

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.

Art. 145

Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Salvo che la legge disponga diversamente, le<u>Le</u> formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi gli atti- e le domande giudiziali, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Articolo 151

Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

- 1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:
- 1) a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
- 2) b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia, ehe sono fissati dal giudice delegato, su istanza del debitore, sentiti il euratore e il comitato dei creditori;
- 3)-c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- 4) d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Articolo 152

2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.

Art. 147 Alimenti ed abitazione del debitore

1. 1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

2. 2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione. Le controversie concernenti l'applicazione di questa disposizione sono decise dal giudice delegato, sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore

Art. 148

Articolo 153

Corrispondenza diretta al debitore

1 HII debitore, se persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.

Articolo 154

Art. 149 Obblighi del debitore

- 1. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell¹ ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.
- 2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al prime comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
- 3. In caso di legittimo impedimento o <u>di</u>altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.

SEZIONE III

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i ereditori

Articolo 155

EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZONE GIUDIZALE PER I CREDITORI

Art. 150

Divieto di azioni esecutive e cautelarei individuali

1. Salvo <u>ehe sia diversamente disposto diversa disposizione</u> della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare <u>anche per crediti maturati durante il fallimento,</u> può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, nemmeno per crediti sorti nel corso di quest'ultima.

Articolo 156

Art. 151

Concorso dei creditori

- 1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
- 2. 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile o esentato dal divieto di cui all'articolo precedente, e, nonché ogni diritto sui beni compresi nella procedura reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del Capo V presente titolo, salvo che la diverse disposizioni della legge disponga diversamente.

Articolo 157

3.Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.

Art. 152

Creditori muniti di pegno o assistiti da taluni privilegi speciali mobiliari privilegio su mobili

1. 1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con la relativa prelazione, secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. II2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, sentito quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può autorizzare il creditore pignoratizio o privilegiato a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, che ne abbia fatto istanza, a procedere alla vendita dei beni oggetto della prelazione, stabilendone il tempo e le modalità nel rispetto di quanto previsto dall'stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 221, e216. Il giudice delegato può anche assegnare al creditore i beni stessi, stabilendone il valore, previa, in entrambi i casi, la loro stima, se non palesemente superflua assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.

3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.

4. Nel easo in eui non adotti i provvedimenti previsti dal secondo comma, il4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore ad acquisire i beni oggetto della prelazione e a procedere alla loro vendita secondo le modalità previste dall'articolo 221, pagando ala riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 3.

pignoratizio o privilegiato il loro controvalore o, se minore, il ricavato della vendita, al netto delle spese, nei limiti dell'importo del credito ammesso al passivo con prelazione Art. 153

Articolo 158

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell¹2attivo

- 1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.
- 2.—2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono unl'autile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.
- 3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 28552855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto e anche se parzialmente.

97 109

- 4. La prelazione si estende alle spese dell'ammissione del eredito al passivo della liquidazione giudiziale, nei limiti di quelle ordinariamente occorrenti.
- 5. 4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.
- 6.5 Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio <u>speciale</u> a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, <u>della del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e della vendita del <u>bene costituito in pegno e del beneo</u> oggetto del privilegio, nonché alle spese <u>dell'di</u> individuazione e <u>della consegna</u> del bene oggetto di pegno non possessorio.</u>

Art. 154 Crediti pecuniari

- 1.—1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero della successiva fase in cui sono proseguiti i giudizi e le attività a norma dell'articolo 239, fatto salvo quanto disposto dall'articolo precedente perfino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da pegno, ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.
- 2. 2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
- 3. 3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 209, 232204, 226 e 233.227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.

Art. 155 Articolo 160 Compensazione

- 1. 1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'i ultimo, ancorché non scaduti prima dell'i apertura della procedura concorsuale, soltanto dopo che sono stati ammessi al passivo.
- 2. 2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l¹/₂apertura della liquidazione giudiziale o nell¹/₂anno anteriore.

Articolo 161

Art. 156 Crediti infruttiferi

LI crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'appertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

Articolo 162

Art. 157 Obbligazioni ed altri titoli di debito

<u>1.</u>I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

Articolo 163

Art. 158 Crediti non pecuniari

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 164

Art. 159 Rendita perpetua e rendita vitalizia

- 1.1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.
- 2.2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 165

Art. 160 Creditore di più coobbligati solidali

- 1. II creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
- 2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

Articolo 166

Art. 161 Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

- 1. II creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.
- 2. 2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.

3. 1 Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Articolo 167

Art. 162

Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

- 1. 1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
- 2. 2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

SEZIONE IV

Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai

ereditori

Articolo 168

EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

Art. 163 Atti a titolo gratuito

- 1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
- 2. 2. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'appertura della procedura concorsuale. Contro la trascrizione Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 129.133.

Articolo 169

Art. 164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

- 1.—1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.
- 2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura

della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.

3. <u>3. </u>La disposizione di cui al secondo comma <u>2</u> si applica anche <u>ai al rimborso dei</u> finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

Articolo 170 Azioni previste dal codice civile contro gli atti pregiudizievoli ai creditori

<u>Art. 165</u> Azione revocatoria ordinaria

- 1. 1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
- 2. 2. L'azione si propone dinanzi al tribunale eoneorsuale, competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

Articolo 171

Art. 166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

- 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
- 1) a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'appertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
- 2)-b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
- 3) c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
- 4) d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
- 2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
- 3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
- a) a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
- e) c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data

113

dell¹²apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

- d) d) gli atti-compiuti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano-debitamente attestato di cui all'articolo 6056 o di cui all'articolo 288284 e in esso adeguatamente indicati; l'eselusione opera altresì con riguardo all'azione revocatoria anche ordinaria; l'indicati. L'esclusione non si applica opera in caso di attestazione falsa o di dolo o colpa grave dell'attestatore, in caso o di dolo o colpa grave del debitore, nel caso in cui quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia sia manifesto lo scostamento tra gli obiettivi del piano e la situazione in atto; L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
- e) e) gli atti compiuti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato; e in essi adeguatamente indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti; eseguiti o costituite posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione; l'. L'esclusione opera altresì anche con riguardo all'azione revocatoria anche ordinaria;
- jf) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;
- g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell¹²insolvenza previste dal presente €codice.
- 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 172

Art. 167 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.

Articolo 173

Art. 168 Pagamento di cambiale scaduta

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 170, secondo 166, comma, 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Articolo 174

Art. 169

Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

1.Gli atti previsti dall¹²articolo 171,166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un¹²impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita ¹¹²apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un¹²impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d¹²insolvenza del debitore.

Articolo 175

Art. 170

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia esercitabili solo dal curatore

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall-'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell-'atto.

Articolo 176

Art. 171 Effetti della revocazione

- 1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall¹'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
- 2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.
- 3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'ainsolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'ainsinuare al passivo un credito d'aimporto corrispondente a quanto restituito.

SEZIONE V

EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI

Art. 172

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici Rapporti pendenti

Articolo 177

eseguitieseguito nelle prestazioni principali da entrambe le partil. Quando non diversamente stabilito dai successivi articoli di questa Sezione e da quelli che disciplinano l'esercizio provvisorio dell'impresa del debitore, se un contratto è pendente al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale, la sua l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di sciogliersi dal medesimo, ovvero, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

- 2. 2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
- 3. 3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.
- 4. 4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
- 5.—5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell¹ apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al €capo III del presente titolo.
- 6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall¹²apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più dei contraenti.

Articolo 178

Art. 173 Contratti preliminari

- 1. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al contratto preliminare.
- 2.1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell¹/₂apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell¹/₂articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.
- 3. 2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'appertura della liquidazione giudiziale.

Nei casi previsti dal comma precedente, l'4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova al promissario acquirente, senza che a quest'ultimo sia consentito di far valere altro diritto che quello di essere ammesso al passivo. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, con il privilegio di cui all'articolo 2775 bis del codice civile, per l'importo corrispondente all'eventuale eccedenza degli acconti da lui pagati in esceuzione del contratto preliminare rispetto al valore dell'immobile trasferitogli. Se invece il valore dell'immobile è superiore a quello degli acconti pagati dal promissario acquirente, quest'ultimo è tenuto a pagare la differenza al curatore sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Articolo 179

Art. 174 Contratti relativi a immobili da costruire

1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Articolo 180

Art. 175 Contratti di carattere personale

- 1. 1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell¹ apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l¹ autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell¹ altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
- 2. 2. Ai fini di cui al precedente comma, 1 i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale ne è stata un motivo determinante del consenso.

Articolo 181

Art. 176 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. 2.— In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

- 3. 2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o con affidamento affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
- 4.3. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, ai commi 2 e 3, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
- 5. 4. Qualora, nel caso di cui al primo comma, 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, ai commi 2 e 3, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

<u>Art. 177</u> Locazione finanziaria

- 1. Nel caso in cui il contratto di locazione finanziaria si sciolga a norma dell'articolo 177 in conseguenza dell'1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell' utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 171, terzo 166, comma, 3, lettera a).
- 2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta in sede di verifica del ereditopassivo e salvo conguaglio in sede di riparto da determinare secondo il sulla base del ricavato effettivo.
- 3. 3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Articolo 183

Art. 178 Vendita con riserva di proprietà

- 1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito diavente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.
- 2. Ll'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

Articolo 184

Art. 179
Contratti ad esecuzione continuata o periodica

1. 1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Per il 2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo non pagato delle consegne avvenute e dei servizi erogati in precedenza l'altra parte può chiedere di essere ammessa al passivo della procedura prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 185

Art. 180 Restituzione di cose non pagate

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita il eui prezzo non è stato ancora pagato è già stata spedita al compratore prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quest'ultimoche nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Articolo 186

Art. 181 Contratto di borsa a termine

- 1.HII contratto di borsa a termine concluso, anteriormente alla data di se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, in una delle sedi di negoziazione previste nella Parte III, Titolo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, se il termine seade dopo detta data, si scioglie a decorrere dalla stessa si scioglie alla data dell'apertura della procedura.
- 2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'appertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale risulta in posizione a credito; essa o è ammessa al passivo della procedura nel caso contrario.

Articolo 187

Art. 182 Associazione in partecipazione

- 1. 1.L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.
- 2. 2.L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito alla restituzione diper quella parte dei suoi conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
- 3. Se l'importo delle perdite a suo carico supera quello dei conferimenti che devono essergli restituiti, la L'associato è tenuto a versare la differenza al curatore della liquidazione giudiziale aperta nei confronti dell'associante al versamento della parte ancora

dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti può essere emesso il decreto previsto dall'articolo 265. è applicata la procedura prevista dall'articolo 260.

Articolo 188

Art. 183 Conto corrente, mandato, commissione

- 1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'appertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.
- 2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.
- 3. 3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'appertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.

Articolo 189

Art. 184 Contratto di affitto di azienda

- 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.
- 2. 2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'all'articolo 104 bis-212, comma 6.
- 3. 3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

Articolo 190

Art. 185 Contratto di locazione di immobili

- 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.
- 2. 2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'aindennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.
- 3.3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto,

corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

Articolo 191

Art. 186 Contratto di appalto

1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'appertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'appertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.

2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme speciali in materia di appalti pubblici.

Articolo 192

Art. 187 Contratto di assicurazione

1. 1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 177, fatto 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

2. 2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi maturati scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 193

Art. 188 Contratto di edizione

1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

Articolo 194

Art. 189 Rapporti di lavoro subordinato

- 1. 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce di per sé motivo di licenziamento e i. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente, fatte comunque salve le specifiche previsioni del presente articolo.
- 2. 2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi<u>ai sensi del comma 1</u> ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di

lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. In ogni easo il Il curatore trasmette all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro ventitrenta giorni dalla nomina, l'ielenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti.

- 3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'aorganizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.
- 4. 4. Il curatore o il direttore dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell¹ azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; leistanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dall'dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di più istanze, dall'dal deposito dell'ultima di queste, assegna in ogni casopuò assegnare al curatore un termine al euratore, in misura compresa fra quattro enon superiore a otto mesi, per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procedee al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodiciotto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all¹ apertura della liquidazione giudiziale.
- 5. <u>5. Decorso il periodo di durata del trattamento di NaspiLGNuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego nella Liquidazione Giudiziale</u> di cui all¹ articolo che segue 190 per il singolo lavoratore o, comunque, trascorsi quattro mesi dall¹ apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell¹ articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
- 6. 6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, primo comma 1 e 24, primo comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:
- a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie

nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'_Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;

b) b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;

e) c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alle lettere precedentialla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'espettorato Territoriale del Lavoro, nel solo caso in cui l'eavvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'esattività dell'esazienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia mancata pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'espettorato Territoriale del Lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita.

ed l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa ditaledi tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;

e) e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n.223, anche quando si intendea procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;

† 1 la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;

g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223.

Il presente comma in ogni caso non si applica nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

7. 7. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'appertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il

contributo previsto dall¹ articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all¹ apertura della liquidazione giudiziale.

8. 8. Durante l¹ esercizio provvisorio dell¹ impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 7 del presente articolo, nonché le disposizioni dell¹ articolo 195,190, in quanto compatibili.

Articolo 195

Art. 190

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l¹2Impiego nella Liquidazione Giudiziale — NASpILG

- 1.—1. Lo stato di sospensione del rapporto di lavoro nella liquidazione giudiziale è equiparato allo stato di disoccupazione con applicazione, in quanto compatibili, dei servizi e delle misure di politiche attive del lavoro previste dalla disciplina vigente. Al lavoratore compete, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a partire dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, un trattamento equivalente a quello di NASpI, denominato Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego nella Liquidazione Giudiziale NASpILG.
- 2. II predetto trattamento cessa quando il curatore comunica il subentro nel rapporto di lavoro e non può superare la durata massima prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La NASpI compete, ove ricorrano tutti i presupposti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per il tempo successivo a tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato previste dal presente articolo, ma la sommatoria del trattamento spettante per la fase di sospensione del rapporto e del trattamento spettante per il tempo successivo alla cessazione del rapporto non può superare la durata massima prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
- 3. 3. Il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro previsto a pena di decadenza dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, decorre, ai fini della presentazione della domanda per l'erogazione della NASpILG, dalla data di apertura della liquidazione giudiziale; la domanda di cui sopra ha effetto anche per il riconoscimento della NASpI successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nelle ipotesi previste dal presente articolo.
- 4. Durante il periodo in cui al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpILG, si applicano iapplica l'articolo 8, commi secondo e terzo dell'articolo 82 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre norme in materia di NASpI e ASPI; è esclusa l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, fatta eccezione per il caso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Articolo 196

Art. 191

Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro

1. Al trasferimento di azienda nell¹ ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e deglial trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si

applicano gli-l'articolio 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e428, l'articolo 11 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 197

Art. 192 Clausola arbitrale

1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente Sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

Capo CAPO II

Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 193

Articolo 198 Sigilli

- 1. <u>1.</u> Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.
- 2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
- 3. 3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere dalil giudice delegato può autorizzare il curatore delegata ad altri con l'autorizzazione del giudice delegato. ad avvalersi di uno o più coadiutori.
- 4. <u>4. 4.</u> Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

Articolo 199

Art. 194

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

- 1. Devono essere consegnati al curatore:
- a) il denaro contante;
- b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
- e) c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.
- 2. 2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono invece depositati nella cancelleria del tribunale, salvo che ilcustoditi

personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato autorizzi il curatore a custodirli personalmente o ad affidarne la, affidati in custodia a terzi.

3. 3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, anche se custoditi nella cancelleria del tribunale o altrove, ed estrarne copia.

Art. 195 Articolo 200 Inventario

- 1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli ehe abbia prima eventualmente apposto, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.
- 2. 2. Il curatore, quando occorre, chiede al giudice delegato la nomina di uno stimatore.
- 3. 3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, i suoigli amministratori o liquidatori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 341327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
- 4. 4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Articolo 201

<u>Art. 196</u> Inventario di altri beni

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 155 151, comma 2, e 215,210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata o d'ufficio, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

2. 2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di continuare a godere rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.

Articolo 202

Art. 197 Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

- 1. II curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui al secondo comma dell'all'articolo precedente. 196, comma 2.
- 2. 2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore chiedenotifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici la trascrizione della sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, perché sia trascritto nei pubblici registri.

Art. 198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

- 1. II curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'eindicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'eindicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nellain cancelleria del tribunale.
- 2. 2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell' ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell' articolo 43.39.

Articolo 204

Art. 199 Fascicolo della procedura

- 1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
- 2. 2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segcretazione.
- 3. Il giudice delegato, sentito il curatore, può autorizzare ogni altro interessato a<u>3</u>. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, di specifici atti o provvedimenti e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
- 4. <u>4. I creditori possono, senza bisogno di alcuna autorizzazione,</u> prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Capo CAPO III

Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Articolo 205

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Avviso ai creditori e agli altri interessati

1. HII curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base degli elenchi depositati a norma dell'articolo 43 e, delle scritture contabili o dei documenti da lui acquisiti o delle altredella

127

documentazione in suo possesso o delle informazioni da lui raccolte, appaionorisultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'_indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'_Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

- 4<u>a</u>) che <u>per poterpossono</u> partecipare al concorso <u>è necessario</u> presentare una
- <u>trasmettendo la</u> domanda <u>redatta</u> con le modalità indicate nell'articolo <u>seguente,201</u>, anche senza l<u>'</u>assistenza di un difensore, <u>e anche se essi</u> sono titolari di un privilegio o di una garanzia reale;
- 2b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l<u>'</u>avvertimento delle conseguenze di cui all<u>'</u>articolo <u>12,10</u>, comma 3, nonché della sussistenza dell<u>'</u>onere previsto dall<u>'</u>articolo <u>206,201</u>, comma 3, <u>n.lettera e)</u>;
- 4d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.
- 2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente; in difetto, il curatore invia la comunicazione ai creditori stranieri nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 54 e 88 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento curopeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

Articolo 206

Art. 201 Domanda di ammissione al passivo

- 1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, nonehé di sola o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui o di restituzione o rivendicazione di beni compresi nella procedura, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
- 2. 1 ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo precedente, 200, insieme ai documenti di cui al successivo sesto comma, 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
- 3. Il ricorso contiene:
- 1) a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore nonchéed il suo numero di codice fiscale e, nonché le coordinate bancarie dell'istante' istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;

- 2) b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
- 3) c) la eoneisa succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
- 4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui numeri lalle lettere a), 2b), o 3c) del precedente comma. 3. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4alla lettera d), il credito è considerato chirografario.
- 5. 5. Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, numero 5 3, lettera e), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 13,10 comma 3.
- 6. 6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del diritto del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene fatto valere.
- 7. <u>7. </u>Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.
- 8. 8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.
- 9. 9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
- 10. Il creditore straniero può redigere il ricorso in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Il curatore tuttavia può richiedere la traduzione del ricorso in lingua italiana, a spese del creditore. Se redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali delle istituzioni dell'Unione, il ricorso è inammissibile se non corredato dalla traduzione in lingua italiana. In ogni caso resta salva l'applicazione ai creditori stranieri del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento curopeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

Art. 202 Effetti della domanda

1. La domanda di cui all'articolo precedente 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle altre operazioni che, a norma dell'articolo 239, proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.

Art. 203

Articolo 208

Progetto di stato passivo e udienza di discussione

- 1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 206201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.
- 2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 206, secondo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
- 3. 3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
- 4.4. Il debitore può chiedere di essere sentito.
- 5. Delle operazioni si redige processo verbale.

Articolo 209

Art. 204 Formazione ed esecutività dello stato passivo

- 1. Il giudice delegato, con decreto concisamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 206.201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
 - 2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
- 1) a) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'all'articolo 159154, comma 3;
- 2) b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
- 3)—c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
- 3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
- 4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
- 5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 211,206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

Art. 205

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

1.Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

Art. 206 Articolo 211 Impugnazioni

- 1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
- 2.—2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta o sia stata disposta l'ammissione apponendo una riserva, anche qualora essa sia diversa da quelle previste dall'articolo 209, secondo comma. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore. L'omessa presentazione di osservazioni a norma dell'articolo 208, secondo comma non preclude l'opposizione.
- 3. 3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; 1. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
- 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.
- 4.-5. Con <u>l'istanza dila</u> revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocatio se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
- 5. 6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

Art. 207 Articolo 212

Procedimento

1. 1. Le impugnazioni di cui all'articolo precedente 206 si propongono con ricorso, e l'assistenza di un difensore munito di procura, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 210205 ovvero, nel caso dell'istanza di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui al quarto comma dell'articolo 211, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. all'articolo 206, comma 5.

- 2. 2. Il ricorso deve contenere:
- 1) a] l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
- 2) b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato aperto la liquidazione giudiziale;
- 3) l'esposizione del contenuto della domanda proposta in fase sommaria, del provvedimento assunto dal giudice delegato, delle ragioni di fatto ec) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
- 4) d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova non ammessi dal giudice delegato di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, di cui intende avvalersi. Non è ammessa la produzione di nuovi documenti, tranne quelli che il ricorrente dimostri di non aver potuto prodotti. indicare né produrre anteriormente per causa a lui non imputabile e quelli comunque indispensabili ai fini della decisione.
- 3. 1 presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può altresì delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
- 4. <u>4.</u> Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
- 5. 5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
- 6. 6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
- 7. 7. La costituzione si effettua mediante deposito telematico di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.
- 8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.
- 8. <u>9.</u>L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
- 9. 10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il solo ricorrente costituito. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.
- 10. II giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.
- 11. 12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.
- 12. 14. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza in eui le parti hanno formulato le proprie conclusioni o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
- 13. 15. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, possono proporre ricorso per cassazione.
- 14. 16. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi

insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.

Articolo 213

17. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

Art. 208 Domande tardive

- 1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.
- 2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 208.203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 206 a 212. Il giudice, terminato l'esame delle domande, ove non rinvii per la prosecuzione dell'udienza, aggiorna lo stato passivo sulla base dei provvedimenti assunti e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.201 a 207.
- 3. 3. Decorso il termine di cui al primo comma, 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre trentasessanta giorni dal momento in cui dimostra di avere avuto contezza della procedura. Costituisce ritardo non imputabile alle società concessionarie per la riscossione e alle agenzie fiscali il tempo previsto dalla legge per il procedimento di iscrizione a ruolo è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

Art. 209

Articolo 214

Previsione di insufficiente realizzo

1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei

creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

- 2. 2. Le disposizioni di cui al primo comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.
- 3. Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma la trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 206201 e 213,208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 129,124, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

Articolo 215

Art. 210 Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

- 1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 208,207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
- 2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.
- 3. Nei procedimenti previsti dal presente articolo il debitore può intervenire 3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

CAPO IV

ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

SEZIONE I Disposizioni generali

Articolo 216 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 211 Esercizio provvisorio dell'2impresa del debitore

- 1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
- 1.—2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale può disporre autorizza il curatore a proseguire l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave danno, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

- 2. 3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
- 3. 4. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.
- 4. <u>4. 4.</u> Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
- 5. 5. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare depositare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.
- <u>6. 6.</u> Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
- 7. 7. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 227, primo221, comma, numero 1. 1, lettera a).
- 8. 8. Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.

Art. 212 Affitto dell²azienda o di suoi rami

- 1. 1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo seguente, 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
- 2. 2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 221,216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
- 3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.
- 4. 4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
- 5. 5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 6. 6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto

previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del Capo I del titolo V.

Articolo 218

Art. 213 Programma di liquidazione.

- 1. 1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'appertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
- 2. 2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può comunque non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali possonorichiedere al curatore di procedere alla liquidazione dei beni a loro spese ovvero all'assegnazione in loro favore, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.
- 3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicate separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicate le azioni giudiziali di qualunque natura, il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.
- 4. 4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio provvisorio e l'eaffitto di azienda, ove in atto, ancorché relativi a singoli rami dell'eazienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
- 5. 5. Nel programma è indicato il termine dientro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione dell'attivo. Il termine non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere prolungato differito a sette anni dal giudice delegato.
- 6. 6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.
- 7. Il programma è approvato dal trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.
- <u>8. 8.</u> Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.

Vendita dei beni

Articolo 219

VENDITA DEI BENI

Art. 214

Vendita dell¹/azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

- 1.1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti delle disposizioni del presente Ccapo è disposta se siquando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
- 2. 2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 221,216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.
- 3.—3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.
- 4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
- 4.5 La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
 - 5.6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
 - 6. 7.Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento sono possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
 - 7.—8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

Articolo 220

Art. 215

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

- 1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
- 2. 2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
- 3. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Art. 216 Modalità della liquidazione

- 1.—L. I beni acquisiti all¹attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal giudice delegato.curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall¹atticolo 173-bis delle disposizioni per l¹attuazione del codice di procedura civile. I dati delle relazioni di stima sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche. L'L¹inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell¹aticarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
- 2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore, o dal delegato alle vendite, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite dal giudice delegato con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 152,147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.
- 3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
- 4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia attestante la piena funzionalità del sistema informatico realizzato per la gestione, da parte dello stesso Ministero, delle procedure telematiche, nel rispetto dei principi di sicurezza, competitività, trasparenza, le vendite sono effettuate con modalità telematiche secondo la normativa regolamentare di cui all'articolo 161 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
- 5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ordinare disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.
- 6. Gli interessati a presentare l'iofferta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.
- 7. <u>L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata.</u> Le offerte di acquisto sono <u>efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.</u>

8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della

procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.

10. Quando la vendita è effettuata a norma dei commi 2, 3 e 4, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 585 e 590 bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

11. 10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

Articolo 222

11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.

Art. 217 Poteri del giudice delegato

- 1. HII giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dellall'articolo 221,216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore in misura non superiore ad un quarto rispetto a quello stabilito, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.
- 2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Articolo 223

Art. 218

Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi

1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

Articolo 224

Art. 219 Procedimento di distribuzione della somma ricavata

- 1. HI giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del Ccapo seguente.
- 2. HII tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 142.137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

CAPO V Ripartizione dell'attivo

Articolo 225

RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Art. 220 Procedimento di ripartizione

- 1.Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 210204, comma 4. o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 211,206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'aentità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelare i di cui all'articolo 155150.
- 2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 211,206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 211,206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 211,206.
- 3. 1 creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al-primo comma, 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 138.133.
- 4. <u>4. <u>4.</u> Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai giustificativi di documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.</u>
- 5. 5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del

terzoprimo periodo del primo-comma, 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzosecondo periodo del primo-comma. 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

Articolo 226

Art. 221 Ordine di distribuzione delle somme

- 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
- 1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
- 2) b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
- 4) d) per il pagamento dei crediti postergati.
 - 2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

Articolo 227

Art. 222 Disciplina dei crediti prededucibili

- 1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al <u>Capo III del presente titolo</u>, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo <u>128123</u>; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo <u>129.124</u>.
- 2. 2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
- 3. 3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti nial di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari ditali crediti. HII pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
- 4. <u>4. 4.</u> Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Art. 223
Articolo 228
Conti speciali

- 1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
- 2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
- 3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

Art. 224 Crediti assistiti da prelazione

- **1.1.** I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 158153 e 159,154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
- 2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 158153 e 159,154, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

Articolo 230

Art. 225 Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 213208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

Articolo 231226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

1. Il creditore <u>ammesso a norma dell'articolo 208</u> ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 230. Il 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo <u>nella presentazione della domanda</u> è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 213,208, comma 3.

Articolo 232

Art. 227 Ripartizioni parziali

- 1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
- 1) a) ai creditori ammessi con riserva;
- 2) b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelarei;
- 3) c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta maquando la sentenza non è passata in giudicato;
- 4) d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
- 2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
- 3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Art. 228 Scioglimento delle ammissioni con riserva

1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

Articolo 234

Art. 229 Restituzione di somme riscosse

- 1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
- 2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Articolo 235

Art. 230 Pagamento ai creditori

- 1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.
- 2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.

Articolo 236

Art. 231 Rendiconto del curatore

- 1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili—e, delle attività di gestione della procedura—indicando in particolare le, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.
- 2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.
- 3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 208, secondo 201, comma-2.
- 4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.

Art. 232 Ripartizione finale

- 1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
- 2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
- 3. H II giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.
- 4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 238.131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
- 5.Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 226-221.

CAPO VI

Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale

Articolo 238

CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 233 Casi di chiusura

- 1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:
- 1) a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- 3) c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- 4) d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 135.130.
- 2. <u>In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3al comma 1, lettere c) e 4d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dal comma sesto dell'dall'articolo 239,234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.</u>
- 3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui ai numeri lalle lettere a) e 2b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 261,256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.

Articolo 239

Art. 234 Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

- 1. 1. La chiusura della procedura nel caso di cui al n. 3) del comma 1 dell'all'articolo 238233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore ha l'eselusiva mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 148. Per giudizi si intendono, in particolare, quelli aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e quelli, anche di natura eautelare o esecutiva, finalizzati ad ottenere l'143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli eonseguite dalla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.
- 2. 1. deroga all'articolo 137, anche 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
- 3. 1. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 237,232, comma secondo.2.
- 4. 4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 240-235.

- 5. 5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.
- 6. 6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 135, quinto 130, comma, 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese, sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.
- 7. 7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti tutti i giudizi ee procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare con decreto la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.
- 8. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 238, il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.
- 9.8. Entro dieci giorni dal <u>deposito del</u> decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Art. 235 Decreto di chiusura

- 1. 1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nelldall'articolo 49.45.
- 2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 238, primo 233, comma, n. 4 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
- 3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 129.124. Contro il decreto della corte d'di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 4945 per ogni altro interessato.
- 4. 4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.
- 5. 5. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.

Articolo 241

Art. 236 Effetti della chiusura

- 1. 1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.
- 2. 2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall<u>'</u>articolo 239.234.
- 3. 1 creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 282278 e seguenti.
- 4. <u>4. 1</u>Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.
- 5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 239,234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

Art. 237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

- 1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione, nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'dall'articolo 238,233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.
- 2. HII tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:
- a) a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;
- b) b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) numeri 4) e 5) del terzo comma dell'articolo 53,49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
- 3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 55.51.
- 4. 4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 49.45.
- 5. 5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
- 6-6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

Articolo 243

Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori

- 1. 1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
- 2. 2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo III del presente titolo.

Articolo 244

Art. 239

Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 169, 171 164, 166 e 172, 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 174,169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

CAPO VII Concordato liquidatorio giudiziale

Articolo 245

CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 240

Proposta di concordato liquidatorio nella liquidazione giudiziale

- 1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l\(\frac{1}{2}\)apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore è ammissibile solo se preved\(\frac{1}{2}\) apporto di risorse che incrementino il valore dell\(\frac{1}{2}\)attivo di almeno il dieci per cento.
- 2. La proposta inoltre può prevedere:
- a) a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- b) b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
- e) c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
- 3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori ditalidi tali titoli sono costituiti in classe.
- 4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell- albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del presente Codice 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
- 5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della

massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 282278 e seguenti in caso di esdebitazione.

Articolo 246

Art. 241

Esame della proposta e comunicazione ai creditori

- 1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 13,10, comma 3.
 - 2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni née non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su. Su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 1445,140, comma 4.
 - 3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo ai commi 1 e secondo comma, 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 245, secondo 240, comma, 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al terzo comma 3, dello stesso articolo.

Articolo 247

Art. 242

Concordato nel caso di numerosi creditori

1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Articolo 248

Art. 243

Voto nel concordato

- 1. <u>1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.</u> Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 209. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.</u>
- 2. 2 I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. 3. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
- 3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
- 4. <u>4. I</u> creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 90, terzo <u>240, comma, 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.</u>
- 5. 5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. Sono in conflitto d'interessi i creditori portatori di un interesse in conflitto con il miglior soddisfacimento dei ereditori, fatte salve le cause legittime di prelazione, interessi.
- 6.H_II creditore che propone il concordato può votare soltanto se nella proposta è previsto il suo elassamento. La medesima regola opera per le società ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell¹ articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.
- 7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l¹-apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Art. 244 Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

- 1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
- 2. 2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
- 3. <u>3.</u> La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
- 4. <u>4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 246, secondo 241, comma, terzo 2, quarto periodo, ultima parte, si considera approvata quella</u>

tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.

Articolo 250

Art. 245 Giudizio di omologazione

- 1.1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
 - 2. 2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 4945 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
 - 3. 1. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 129.124.
 - 4. 4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
 - 5. 5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui alall'articolo 244, comma 1, secondo periodo del primo comma dell'articolo 249, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologareomologa il concordato qualorase ritiengae che il credito possapuò risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta.
 - 6. 6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 49.45.

Articolo 251

Art. 246 Efficacia del decreto

- 1.1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 211.206.
 2.2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai
- sensi dell'articolo 236231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

Art. 247 Articolo 252 Reclamo

- 1.1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
- 2. 2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
- 3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 55.51, comma 2.
- 4. 1 presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
- 5. 5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti.
- 6. 6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
 - 7.7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'di appello.
 - 8.8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
 - 9.9.L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.
 - 10. 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
 - 11.11. La corte provvede con decreto motivato.
 - 12. 12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 4945 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, eed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 248 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

- 1. Il concordato <u>omologato</u> è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
- 2. 2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Articolo 254

Art. 249 Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

- 1.1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
- 2. 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. 3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.

4. 4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 49.45. Le spese sono a carico del

debitore.

Articolo 255

Art. 250 Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

- 1.1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
- 2. 2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
 - 3.113.11 procedimento è regolato dall¹articolo 45.41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
 - 4. <u>4.</u> La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 242. Avverso di essa si può proporre reclamo all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo <u>55.51.</u>
 - 5.5. Le disposizioni di questo del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
 - 6. 6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 242,240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

Articolo 256

Art. 251 Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

- 1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
- 2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo precedente.250.
- 3. <u>3.</u> La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. <u>242</u>. Avverso di essa si può proporre reclamo all'articolo <u>237</u>, comma <u>2</u>. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo <u>55-51</u>.

Articolo 257

Art. 252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

- 1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti 1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato liquidatorio giudiziale, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 243238 e 244.239.
- 2. 2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
- 3. <u>3</u>. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
 - 4. Essi concorrono per ligimporto del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Art. 253 Nuova proposta di concordato

<u>1</u>Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti de<u>a</u>l giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

CAPO VIII

Liquidazione giudiziale e concordato liquidatorio giudiziale delle società

Articolo 259

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETA'

Art. 254 Doveri degli amministratori e dei liquidatori

1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.

Articolo 260

Art. 255 Azioni di responsabilità

- 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:
- a) a) l''azione sociale di responsabilità;
- b) b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma 5-
- e) c) l'azione prevista dall'articolo 2476, eomma settimo comma, del codice civile;

- d) d) l'azione prevista dall'articolo 2497, eomma quarto comma, del codice civile;
- e) e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Art. 256 Società con soci a responsabilità illimitata

- 1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile determina produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
- 2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma primol non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
 - 3.3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 45.41.
 - 4. 4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura siaè già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'aistanza può essere proposta anche dai soci da questi ultimi e dai loro creditori personali.
 - 5.—5. Allo stesso modo si procede qualadora, dopo ll'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risultia che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'aimprenditore o la società sia società sia
 - 6. 6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 55. Nel 51. Al giudizio di reclamo è prevista la partecipazione necessaria del deve partecipare il curatore, del il creditore, del il socio o del il pubblico ministero che hanno proposto la domanda di estensione, nonché del il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
 - 7.-1. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'di appello a norma dell'articolo 54.50.

Articolo 262

<u>Art. 257</u> Liquidazione giudiziale della società e dei soci

- 1. 1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.
- 2. 2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
- 3. Il creditore sociale può chiedere di essere ammesso, per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale, anche al passivo delle procedure di liquidazione giudiziale

aperte o estese nei confronti dei singoli soci. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende ammesso, dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale, anche nella liquidazione giudiziale aperta o estesa nei confronti dei singoli soci, ove rispondano delle relative obbligazioni. In tal caso, il Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

- 4. 4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.
- 5. 5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.
- 6. 6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore euianche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale non è stata personalmente estesa.

Articolo 263

Art. 258

Effetti sulla società dell¹apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci

<u>1.</u>La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l<u>'</u>apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

Articolo 264

Art. 259

Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

Le disposizioni degli di cui agli articoli precedenti trovano applicazione 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai relativi loro componenti, ove illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente e a coloro che, in base alle norme che li disciplinano, rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni dell'ente. ente.

Articolo 265

Art. 260

Versamenti ancora dovuti e finanziamenti dei soci a responsabilità limitata

- 1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
- 2. Contro il decreto emesso a norma del primo comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.
- 3. Il eredito per il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri ereditori.
- 4.La disposizione di cui terzo comma non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 106.

Art. 261

Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

Articolo 267

Art. 262 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1.__Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l-2amministrazione del patrimonio destinato previsto dall¹ articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.

2. 2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 221216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. 3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della

liquidazione sono acquisiti dal curatore nell¹2attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi delliarticolo 2447-ter, primo comma, lettera de), del

codice civile.

Articolo 268

Art. 263

Patrimonio destinato incapiente; e violazione delle regole di separatezza

- 1.1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società di cui agli articoli 2487 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
- 2. 2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall- articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
- 3. 3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e luazione dei creditori sociali prevista dalluarticolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.

Art. 264 Attribuzione al curatore dei poteri dell¹/₂assemblea

- 1. 1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo- ai sensi dell'articolo 133.
- 2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 23782379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.

Articolo 270

Art. 265 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società

- 1. La proposta di concordato per la società insottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
- 2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
- a) a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
- b) b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
- 3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla al comma 2, lettera b) del secondo comma, deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

Articolo 271

Art. 266 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società

1. 1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.

2. 2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 129.124.

Articolo 272

Art. 267 Concordato giudiziale del socio

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei 145 suoi confronti.

158

CAPO IX

Liquidazione controllata del sovraindebitato

Articolo 273

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Art. 268 Liquidazione controllata

- 1. 1. Il debitore sovraindebitato di cui all'articolo 2, comma 3, in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale l'competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
- 2. 2. La domanda può essere presentata, da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali, anche da un creditore e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.
- 3.3. Non sono compresi nella liquidazione:
- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorrae al mantenimento suo e della sua famiglia;
- e) c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
 - d) d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
- 4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo comma, del codice civile.

Articolo 274

Art. 269 Domanda del debitore

- 1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore ai sensi dell'articolo 44, con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi di cui al D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202. OCC.
- 2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
- 3. L'OCC, entro tre giorni dall'avvenutodal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso glidegli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Art. 270

Apertura della liquidazione del sovraindebitato controllata

- 1. II tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli precedenti, 268 e 269, dichiara con sentenza l'appertura della liquidazione giudiziale controllata.
- 2.2. Con la sentenza il tribunale:
- a) nomina il giudice delegato;
- b) nomina il liquidatore, confermando l'2OCC di cui all articolo 274269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'2elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, numero 202; inn. 202. In questo ultimo caso. La la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente. La e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata ed èe comunicata al presidente del tribunale;
- e) c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 43;
- d) d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall¹'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono fare perveniretrasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell¹'articolo 206201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- e) e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
- f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito web internet del tribunale o in altro sito analogo predisposto daldel Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- g) g) ordina, ovequando vi siaono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del<u>la</u> decreto sentenza presso gli uffici competenti.
- 3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 3. 4. Gli adempimenti di cui al comma precedente 2, lettere f) e g) sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, mediante mezzi telematici.
- 4. Per 5. Si applicano gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

Articolo 276

Art. 271 Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione <u>controllata</u> è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al <u>Titolo capo II del titolo</u> IV, il giudice concede un termine per la l'integrazione della domanda.

- 2. Durante il 2. Nella pendenza del termine di cui al comma precedente, 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del Ccapo III del Ttitolo IV. Alla scadenza del termine concesso dal giudice, sedi cui al comma 1, senza che il debitore sia rimasto inattivo abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o di-cessazione delle procedure alternative di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dei primi due commi dell'articolo 275.270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 5551 a 59.55.
- 3. Con riguardo alla domanda di cui al comma 2, lett. d), dell'articolo 275, trova applicazione per l'istante l'articolo 13, comma 3.

Articolo 277 Inventario ed elenco

Art. 272 Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

- 1. 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori, procede entro 30 trenta giorni dalla comunicazione della sentenza al suo aggiornamento eaggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 275,270, comma 3, ai nuovi soggetti ivi inseriti. 1. Il termine di cui alall'articolo 270, comma 2, lettera d), dell'articolo 275 può essere prorogato di 30 trenta giorni.
- 2. Entro 90 novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma di massima in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Il programma è comunicato al giudice delegato ed è depositato in cancelleria.
- 3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che non può in ogni caso superare i due anni, salvo proroga fino ad un anno per gravi e giustificati motivi. Nella liquidazione del compenso, il giudice tiene conto del tempo trascorso, della natura delle operazioni effettuate, dei risultati ottenuti e della diligenza impiegata dal liquidatore.

Articolo 278

Art. 273 Formazione del passivo

- 1. 1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui alall'articolo 270, comma 2, lettera d), dell'articolo 275, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.
- 2. 2. Entro 15 guindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui alall'articolo 270, comma 2, lettera d), dell'articolo 275.
- 3. <u>3.</u> In assenza di osservazioni, il liquidatore approva forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto daldel Ministero della Giustizia. giustizia.

- 4. <u>4. Quando sono formulate osservazioni eche</u> il liquidatore le ritiene fondate, <u>predispone</u>, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima di esse, lo stesso liquidatore predispone successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo e lo che comunica ai sensi del comma 1.
- 5. 5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.
- 6. <u>Il 6. Contro il</u> decreto può essere <u>reclamato proposto reclamo</u> davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

Art. 274 Azioni del liquidatore

- 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
- 2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
- 3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Art. 275 Esecuzione del programma di liquidazione

- 1. La 1. Il programma di liquidazione è eseguita dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca e di perdita o riduzione dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

 2. 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.
- 3. Il giudice, su istanza del liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.
- 4. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni 15 per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica al giudice il progetto e dopo 7 giorni ne cura l'esecuzione.
- 5. Se sorgono contestazioni sul progetto, il liquidatore ne verifica dapprima la possibilità di componimento, apportando le modifiche che ritiene opportune. In caso contrario, rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 129.

- 4. 3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento del liquidatore.
- 5. Se4. Il giudice, se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari, anche per la rettifica o integrazione al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni.

In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

Art. 276 Chiusura della procedura

La procedura si chiude con decreto, una volta accertata la completa esceuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, ovvero nei easi e con le modalità di cui agli articoli 238 e seguenti, in quanto compatibili.

Articolo 281

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3, lo svincolo delle somme eventualmente accantonate e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

Art. 277 Creditori posteriori

- 1. 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 275,270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
- 2. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

CAPO X ESDEBITAZIONE

Sezione SEZIONE I Condizioni e procedimento della esdebitazione

Articolo 282

CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Art. 278 Oggetto e ambito di applicazione

- 1. 1. L'esdebitazione consiste nella liberazione degi debiti e comporta la inesigibilità, nei confronti del dal debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
- 2. 2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori aventi la stessa posizione giuridica di pari grado.
- 3. 3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente Capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, primo comma-1.
- 4. <u>4.</u> Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell<u>'articolo 284280</u> devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita <u>la liquidazione</u> <u>l'apertura di una procedura liquidatoria</u>.
- 5. <u>5. L'esdebitazione</u> della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
- 6. 6. Sono fatti salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.
- 7. 7. Restano in ogni caso esclusi dall'esdebitazione:
- (a) a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- (b) b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Articolo 283

Art. 279 Condizioni temporali di accesso

- 1. Fatte salve le eccezioni espressamente stabilite, il termine per il conseguimento del beneficio della 1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione è didecorsi tre anni, decorrenti dalla data in cui il giudice ha disposto l' dall'apertura della procedura di liquidazione. 2. Qualora la o al momento della chiusura della procedura si chiuda prima del decorso di tre anni, il beneficio dell'esdebitazione può essere riconosciuto nel provvedimento di chiusura, se antecedente.
- 3. I12. Il termine di cui al-primo comma <u>1</u> è ridotto a due anni perquando il debitore che abbia tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi-secondo le regole di accesso all'organismo di cui all'articolo 19.

Art. 280 Condizioni per l¹-esdebitazione

- 1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
- a) a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'2economia pubblica, l'2industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'2esercizio dell'2attività d'2impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; se Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o vi siav'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il beneficio può essere riconosciuto, ricorrendone le condizioni, solo all'2esito del relativo procedimento;
- b) b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- e) c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e) e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte dell'esdebitazione.

Art. 281 Articolo 285

Procedimento

- 1. II tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni, di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
- 2. 2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
- 3. Ai fini di cui ai commi precedenti 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 135, della sussistenza, anche negativa, delle condizioni articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
- 4. 4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura e, al pubblico ministero, nonehè al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 129.124.
- 5. 5. L'esdebitazione non pregiudica la prosecuzione dei ha effetti sui giudizi in corso e delle sulle operazioni liquidatorie successivi al decreto che la concede, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 238, secondo comma.234.
- 6. Qualora 6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni derivia un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte conclusivamente definitivamente non soddisfatta.

Sezione SEZIONE II

Esdebitazione di diritto e del sovraindebitato

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

Art. 282 Esdebitazione di diritto

- 1. Per le procedure di liquidazione controllata, le esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
- 2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 129, entro trenta giorni.
- 2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.
- 3. Resta ferma la preclusione di cui all'articolo 284, lettera a) Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.

Articolo 287

Art. 283 Debitore incapiente

- 1. II debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'eobbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
- 2. La valutazione di rilevanza di cui al comma precedente del deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari al doppio dell'indice ISEE.
- 3. <u>1. 3. La domanda di esdebitazione è trasmessa dall'presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:</u>
- a) a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) b) l''elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennionegli ultimi cinque anni;
- e) c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - d) d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
- 4.La domanda deve contenere o vi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
- e) a] l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- <u>f) b) l'</u>esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- <u>d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo</u> della domanda.
- 4.—5._L¹-2OCC, nella domanda, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l¹-2importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
 - 5.6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.
- 6.—7._Il giudice, <u>assunte le informazioni ritenute utili,</u> valutata la meritevolezza e in particolare l'<u>del debitore e verificata, a tal fine, l'</u>assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'<u>i</u>indebitamento, concede con decreto l'<u>i</u>esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
- 7.8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall' ultima delle comunicazioni, il giudice convoca, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti in contraddittorio con il debitore o instaura un contraddittorio scritto e decide se confermare o revocare il decreto, con decreto motivato soggetto debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell' articolo 54.50.

TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE

<u>CAPO I</u> REGOLAZIONE DELLA CRISI O INSOLVENZA DEL GRUPPO

Art. 284 Capo I

Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo Articolo 288

Concordato, accordei di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

- 1. La domanda di accesso al concordato preventivo può essere proposta congiuntamente e con un unico ricorso, contenente un unico piano, ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti, da più Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte ciascuna il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un unico piano o con piani reciprocamente collegati e interferenti.
- 2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di un accordo accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 61.6457, 60 e 65.61.
- 3. Le domande di cui ai primi due commi non comportano l'unificazione 3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
- 4. La domanda di concordato di gruppo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione di gruppo 4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere

l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in rapporto all'obiettivo funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani collegati e interferenti rispetto alla scelta di proporre invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche eirea la sulla struttura del gruppo e isui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le diverse imprese, indicando altresì e indicare il registro delle imprese, ovvero, se più di uno, o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato epreventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.

5. Più imprese appartenenti a un medesimo gruppo possono predisporre un 5. Il piano unitario, rivolto ai rispettivi creditori, avente il contenuto indicato nell'articolo 60, secondo 56, comma e2, deve essere idoneo a consentire il risanamento di ciascuna dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della loro situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente, designato dalle imprese debitrici, attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano viene pubblicato nel registro delle imprese. Si applica l'articolo 289.

Articolo 289

Art. 285 Contenuto del piano o dei piani di gruppo

- 1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, ivi inclusi trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono determinanti necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è indieata prevista nel piano e coerenti con l'iobiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori delle diverse di tutte le imprese del gruppo.
- 2. 2. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al primo comma 1 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti, che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'iopposizione all'iomologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'iomologazione degli accordo i di ristrutturazione.
- 3. 3. Il tribunale omologa il concordato o l'gli accordo di ristrutturazione qualora ritenga, alla streguasulla base di una valutazione complessiva del piano unitario o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.
- 4. 4. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al primo comma <u>l</u>esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato qualora ritenga che il se esclude la sussistenza di un pregiudizio non sussista in considerazione dei vantaggi compensativi riconosciuti derivanti alle singole società dal piano di gruppo.

Articolo 290

Art. 286 Procedimento di concordato di gruppo

- 1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, nella cui circoscrizione si trova il individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in basealle segnalazioni pubblicitarie previste dall' alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'altimo bilancio approvato.
- 2. 2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, designanomina un unico giudice delegato e nomina un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo. Può altresì stabilire che il deposito delle somme destinate a sostenere le spese che si presumono necessarie per lo svolgimento della procedura sia eseguito unitariamente da tutte le imprese del gruppo, e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
- 3. <u>3. </u>I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
- 4. 4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno adito alla procedura del proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte relative alledelle singole imprese del gruppo ricevono il numero di voti necessario ai sensi dell'articolo 114. sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
- 6. 6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo ehe siano titolari di crediti nei confronti dell'impresa assoggettata ammessa alla procedura.
- 7. 1l concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.

Capo CAPO II

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Articolo 291

PROCEDURA UNITARIA DI LIOUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 287

Liquidazione giudiziale di gruppo

1.Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte ciascuna il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria, quando risultino opportune, anche in considerazione dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva e della composizione dei patrimoni delle diverse imprese, oltre che della presenza dei medesimi amministratori, forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando la reciproca l'autonomia delle loro rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.

- 2. In tal caso, il tribunale designa nomina un unico giudice delegato e, un unico curatore, ferma restando la nomina di un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.
- 3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese e ogni vantaggio rispetto alla liquidazione separata delle singole imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
- 4. <u>4.</u> Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è <u>iniziatastata depositata</u> la prima <u>procedura domanda</u> di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale <u>sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, nella cui circoscrizione si trova il individuato ai sensi dell'articolo</u>

27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alle segnalazioni pubblicitarie previste dall'alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'ampresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'aultimo bilancio approvato.

5. Qualora ravvisi l'5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.

Articolo 292

Proposte di concordato liquidatorio giudiziale

1.Nel easo in cui pendano, anche dinanzi a tribunali diversi, procedure di liquidazione giudiziale di imprese facenti parte di un medesimo gruppo, possono essere presentate proposte di concordato liquidatorio giudiziale, fondate su di un unico piano o su piani reciprocamente collegati e interferenti, ai sensi degli articoli 245 e seguenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al concordato preventivo di gruppo.

Articolo 293

Art. 288

Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

<u>1.</u>Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, anche appartenenti a diverse giurisdizioni, gli obblighi reciproci di informazione e di collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure sono disciplinati dagli articoli 56 e seguenti del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.

Cape CAPO III

Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti ad un gruppo

Articolo 293-bis

17158

PROCEDURE CONCORSUALI DI IMPRESE

APPARTENENTI AD UN GRUPPO

Art. 289

Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

L1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell¹insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve in ogni easo contenere informazioni analitiche relative allasulla struttura del gruppo e aisui vincoli partecipativi o contrattuali fraesistenti tra le diverse società e imprese, indicando altresì e indicare il registro delle imprese, ovvero, se più di uno, o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'art.'articolo 2497-bis del codice civile. Deve L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l¹esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

2. Nel easo in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, anche appartenenti a diverse giurisdizioni, gli obblighi reciproci di informazione e di collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure sono disciplinati dagli articoli 56 e seguenti del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento curopeo e del Consiglio del 20 maggio 2015. In tal caso i costi dello scambio di informazioni e della prestazione reciproca di collaborazione sono ripartiti fra le diverse società o imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Capo CAPO IV

Norme comuni

Articolo 293 ter

NORME COMUNI

Art. 290 Azioni revocatoriedi inefficacia fra imprese del gruppo

- 1. Nei confronti delle imprese, anche non insolventi, del appartenenti al medesimo gruppo, possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di gestione apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di gestione separata delle singole apertura di una pluralità di procedure, azioni revocatorie dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale e diretti a, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse ad un'altra impresa del gruppo, in danno dei ereditori della prima, qualora la lesione ad essa inferta non sia stata integralmente compensata con l'attribuzione di un corrispondente vantaggio ai sensi dell'articolo 2497a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.
- 2. La consapevolezza del pregiudizio da parte della 2. Spetta alla società del gruppo beneficiaria dell'atto di disposizione patrimoniale è presunta, salvo prova contraria beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.
- 3. Parimenti il curatore può esercitare, ricorrendone i presupposti, l'3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria degli atti previsti prevista dall'articolo 171 del presente Codice. I termini a ritroso rispetto al 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'di apertura della liquidazione giudiziale sono raddoppiati rispetto a quelli previsti dalle citate disposizioni. Si applicano le esenzioni previste dal terzo comma dell'articolo 171 .o. nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).

Art. 293 quater 291 Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo

- 1. Il curatore, sia nel caso di gestione apertura di una procedura unitaria della liquidazione giudiziale, sia nel caso di gestione separata delle singole apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'art. articolo 2497 del codice civile.
- 2. 2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'art.'articolo 2409 del codice civile.

Articolo 293 quinquies

Art. 292

Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

1.I crediti che la società o l¹-ente o la persona fisica esercente l¹-attività di direzione o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi, sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all¹-apertura della liquidazione giudiziale o nell¹-anno anteriore, sono postergati rispetto al

soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 169.164.

2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo del primo comma non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 107.102.

TITOLO VII LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

<u>CAPO I</u> NATURA E NORME APPLICABILI

Art. 293

Capo I

Natura e norme applicabili

Articolo 294

Disciplina applicabile e presupposti

- 1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica esclusivamente nei casi previsti:
- a) a) dalle leggi speciali che disciplinano le imprese di cui all'articolo 296295;
- b) dalle leggi speciali, diverse da quelle di cui alla lettera a), che disciplinano la procedura conseguente all¹ accertamento di irregolarità da parte di autorità amministrative.

Articolo 295

Art. 294 Rinvio alle norme speciali

- 1. La liquidazione coatta amministrativa delle imprese di cui all<u>'articolo 294,293, comma 1, lettera a) è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi speciali ad esse applicabili.</u>
- 2. I rinvii previsti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente Ccodice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.
- 3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.

Capo CAPO II

Liquidazioni coatte amministrative speciali

Articolo 296

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI

Art. 295

174

160

Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa

- 1. Sono soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della procedura di liquidazione giudiziale:
- a) a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario, ai sensi degli articoli 80, 99 e 101 di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) b) gli intermediari finanziari iscritti nell¹ albo di cui all¹ articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
- e) c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, ai sensidell'Articolo di cui all'articolo 113-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, come richiamato dagli artt. 114-quinquies.3 e 114-undecies del medesimo testo unico;
- d) d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- e) e) i fondi comuni di investimento, ai sensi dell¹ articolo 57 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi, ai sensi dell¹ articolo 58 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i depositari centrali, ai sensi dell¹ articolo 79-bis decies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- g) g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito; con modificazioni; dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
 - h) i fondi pensione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- i) i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al <u>C</u>codice delle assicurazioni private. di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- 2. Sono altresì soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa le società fiduciarie di cui all¹ articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all¹ articolo 2 del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all¹ articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Fatte salve Salve le disposizioni previste dal decreto legge 233 del 1986,5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, alle società e agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 82 a 95 del testo unico baneario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, in quanto compatibili.

Articolo 297

Art. 296 Accertamento giudiziario dello stato di

161

insolvenza anteriore

alla liquidazione coatta amministrativa

1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa di cui all'iarticolo 296295 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dovein cui essa ha il centro degli interessi principali, su richiestaricorso di uno o più creditori, o degli organi di controllo interno o delle autorità amministrative che hanno la vigilanza sull'impresa o di questa stessa o del pubblico ministero, dichiara tale stato con sentenza.

- 2. In easo di centro degli interessi principali per il quale sarebbe competente un tribunale che non è sede della sezione specializzata di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e) della legge 24 marzo 2012, n.27, la richiesta è presentata avanti al tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata individuata nella Tabella allegata al presente Codice. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nei sei mesi antecedenti l'apertura del procedimento nell'anno antecedente il deposito della domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.
- 3.Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta le misure protettive di cui all'articolo 58 i provvedimenti conservativi, che ritenga opportune i nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.
- 4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all¹ articolo 4540 e l¹ autorità amministrativa che ha la vigilanza sull¹ impresa.
- 5.La sentenza è immediatamente comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale a norma dell'articolo 45.
- 6.Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell¹'articolo 55.51.
- 7. H ll tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 54.50.

Articolo 298

Art. 297

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se l' Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297,296, il tribunale, su richiestaricorso del commissario liquidatore, degli organi di controllo interno o delle autorità amministrative che hanno la vigilanza sull'impresa o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

2. Si applicano le norme dell'articolo 297,296, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 299

3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 298

Effetti dell'accertamento giudiziario dello

163

stato d'insolvenza

17662

- 1. Accertato giudizialmente lo stato d<u>'</u>insolvenza, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento <u>che ha accertato lo stato di insolvenza</u>, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.
- 2. 2.L¹ esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all¹ articolo 1.75 1.70 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.
- 3. HII commissario liquidatore presenta al Procuratore della Repubblica una pubblico ministero la relazione in conformità a quanto è disposto prevista dall'articolo 135.130.
- 4. 4. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
- 5.5. Alle azioni e ai procedimenti previsti nelle leggi speciali si applica l'iarticolo 36.32.

Art. 299 Risoluzione e annullamento del concordato

- 1.Se il concordato, proposto a seguito delle autorizzazioni preseritte dalle leggi speciali, non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione, con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'dall'articolo 255250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
- 2.Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell¹'articolo 256-251.
- 3.Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

Capo CAPO III

Liquidazioni coatte amministrative ordinarie

Articolo 301

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE

Art. 300

Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei

debiti e liquidazione coatta amministrativa

- 1. Sono assoggettati alle procedure di concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e, se in stato di insolvenza, alla liquidazione giudiziale, gli imprenditori e gli enti, diversi da quelli di cui all'articolo 296,295, per i quali le leggi speciali prevedono la liquidazione coatta amministrativa, salve le disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44.40.
- 2.—2. Dopo la pubblicazione della sentenza che accerta lo stato di insolvenza e dichiara ll'apertura della liquidazione giudiziale, non può essere ordinata la liquidazione coatta amministrativa.
- 3. 3. La liquidazione coatta amministrativa non può essere ordinata dopo l'ammissione al'apertura del concordato preventivo o l'iomologazione degli accorde di ristrutturazione dei debiti.
- 4, 4. Quando il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa è stato emanato prima del deposito del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza o ammette il debitore alapre la procedura di concordato preventivo o omologa L'gli accordei di ristrutturazione dei debiti, il curatore o il commissario giudiziale chiedono all-'autorità che ha la vigilanza sulligimpresa di disporre la chiusura della predetta procedura. In easo di maneata nomina mancanza del commissario giudiziale. il provvedimento direttamente all'autorità che ha la vigilanza sull'impresa dalla cancelleria. Gli organi della liquidazione coatta amministrativa decadono con il provvedimento di chiusura. A seguito Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione deglii accordei di ristrutturazione, le attività di vigilanza degli organi proseguono e sono sospese, ma le attività del passivo e di liquidazione dell<u>'attivo</u>, sono sospese all'ammissione'apertura del concordato preventivo o all'omologazione deglii accordoi di ristrutturazione dei debiti.
- 5. 5. La mancata adozione del provvedimento di chiusura in ogni caso non sospende la procedura di liquidazione giudiziale.
- 6. 6. In caso di liquidazione giudiziale aperta dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Il curatore può, con l'autorizzazione del tribunale, proseguire il dare esecuzione al programma di liquidazione già approvato.

Art. 301 Provvedimento di liquidazione

1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'aiscrizione all'aufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Articolo 303

Art. 302
Organi della liquidazione coatta amministrativa

- 1.Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore.
- 2. Con atto motivato, qualora l' Qualora l'importanza dell'impresa o dell'iente lo consigli—in relazione al, per il numero dei dipendenti, all'l'attività svolta, all'l'entità del passivo e allanatura o la composizione dell'attivo, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.
 - 3.3. Con il medesimo provvedimento, è altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri; uno di essi è seelto tra i ereditori chirografari, gli altritra o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitatao dall'impresa o dall'ente o nella materia concorsuale. L'autorità amministrativa di vigilanza, possibilmente fra i creditori.

nomina il presidente.

Articolo 304

Art. 303 Responsabilità del commissario liquidatore

- 1. HII commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
- 2. 2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
- 3. 3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 134, 135, 139 e 141,130, 131, 135 e 137, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Articolo 305

Art. 304 Effetti del provvedimento di liquidazione

1.—1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 147, 149, 150 e 151 e, in easo di società o persona giuridica o ente, 142, 144, 145, 146 e 147 e cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo delle società, persone giuridiche o enti, salvo per il caso di proposizione di un concordato ai sensi dell'articolo 316, 315.
2.—2. Il commissario liquidatore ha la rappresentanza legale dell'impresa o dell'ente, esercita tutte le azioni ad essi spettanti e procede alle operazioni di liquidazione e all'impresa o dell'ente, sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa o dell'ente e procede all'accertamento dello stato passivo.

Articolo 306

Art. 305

Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1.Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del **T**titolo V, **C**capo I,310 **S**sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 170-165.

179

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.

Articolo 307

Art. 306 Commissario liquidatore

- 1.11 commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
- 2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.
- 3. HII commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.
- 4. Alla liquidazione si applicano gli articoli 217212 e 218,213, in quanto compatibili.

Articolo 308

Art. 307 Relazione del commissario

- 1.L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica o un ente, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
- 2.HII commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni trimestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Articolo 309

Art. 308 Poteri del commissario

- L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli artt. 2393, 2394, 24762476, settimo comma 7, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
- 2. 2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 137132 di valore indeterminato o superiore a euro 100.000 o essenzialie per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Per gli stessi atti, se di valore pari o inferiore a euro 100.000, il commissario deve essere autorizzato dal comitato di sorveglianza.

Articolo 310

Art. 309 Comunicazione ai creditori e ai terzi

1.Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti destinatario ha un domicilio digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa o dell'ente. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa o dall<u>'</u>ente.

3.Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.

4.Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo—comma—1. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 109, secondo, terzo e quarto comma,104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibilie.

Articolo 311

Art. 310 Domande dei creditori e dei terzi

1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente 309 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 310, ultimo 309, comma 4.

Art. 311

Articolo 312

Formazione dello stato passivo

1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 310309, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo tribunale dove l'impresa o l'entre ha il centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa 168 a mezzo posta elettronica certificata ai

sensi dell'articolo 310,309, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Il commissario procede allo stesso modo per le insinuazioni tardive.

- 2.Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 211, 212, 213206, 207, 208 e 215,210, sostituiti al giudice delegato il giudice unico incaricato per la trattazione di esse, in relazione a ciascuna procedura, dal presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore.
- 3.Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

Articolo 313

Art. 312 Liquidazione dell'attivo

- 1. HI commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
- 2.In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco, se di valore superiore a curo 100.000, occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza; in caso di vendita per valore inferiore occorre l'autorizzazione del comitato di sorveglianza.
- <u>3.</u> Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Articolo 314

Art. 313 Ripartizione dell'attivo

- 1.Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 226.221.
- 2.2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
- 3.Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 230.225.
- 4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 232.227.
- 5. Quando, in qualsiasi momento, anche prima che sia compiuta la liquidazione, i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti, il commissario liquidatore chiede l'accertamento dello stato di insolvenza e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 315

Art. 314 Chiusura della liquidazione

1.Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di

sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale del centro degli interessi principali dell'impresa o dell'ente competente ai sensi dell'articolo 27 e liquida il compenso al commissario.

2.Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 310,309, comma 4. L-L'autorità che vigila sulla liquidazione autorizza il commissario, se opportuno in relazione al numero dei creditori e all'importanza della procedura, a dare notizia del deposito mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali o anche su siti internet eheda essa designati.

3.Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale del centro degli interessi principali dell'impresa o dell'ente nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dal deposito in cancelleria per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 129.124.

4.Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme 528de11dell'articolo 236231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Articolo 316

Art. 315 Concordato della liquidazione

- 1.L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, tenuto conto dell'interesse pubblico alla continuità aziendale, può autorizzare l'imprenditore, la società o l'ente in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, diretto al soddisfacimento dei creditori, a norma dell'articolo 245,240, osservate le disposizioni dell'articolo 270,265, se si tratta di società o enti.
- 2.La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale del centro degli interessi principali dell'impresa o dell'entecompetente ai sensi dell'articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 310,309, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
- 3.I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo-comma 2 per ogni altro interessato.
- 4.1111 tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 250, 251245, 246 e 252.247.
- 5.Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 253.248.
- 6. HII commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.
- 7. Alla risoluzione e all<u>'annullamento si applica l<u>'articolo 300.299.</u></u>

Capo CAPO IV FUNZIONI DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L'INSOLVENZA

Art. 316

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza

Articolo 317

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

- 1.Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:
- a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'iarticolo 1815 la segnalazione dei fondati indizi di crisi a norma degli articoli 16e seguenti e secondo gli strumenti di allerta di cui al Titolo II secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;
- b) b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 20, primo 17, comma, 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 19; peril caso di soggetti vigilati comunque rientranti nei limiti dimensionali fissati per l'articolo 16. Per l'impresa minore dall'articolo 2, numero 4, è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 17 delle disposizioni di attuazione del presente Codice; l'356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;
- c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione giudiziale.

TITOLOVIII

TITOLO VIII RAPPORTI CON LE PROCEDURE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI

Cape I

Liquidazione giudiziale e misure cautelare penali

Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.

2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Articolo Art. 318 Sequestro preventivo

- 1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale prevale sulla misura cautelare reale del sequestro preventivo avente ad oggetto beni di cui all'articolo 147, ivi compreso il sequestro per equivalente, il sequestro di beni a confisca obbligatoria e il sequestro disposto ai sensi dell'articolo 53 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al sequestro preventivo che abbia ad oggetto beni di cui all'articolo 151 o beni dei quali, per espressa disposizione normativa, sia vietata la vendita o la detenzione, beni oggetto di abuso edilizio non sanabile o comunque beni non suscettibili di liquidazione.
- 3.La misura cautelare del sequestro preventivo disposta prima apertura della liquidazione giudiziale perde efficacia dal momento della dichiarazione.
- 4.La misura cautelare del sequestro preventivo non può essere disposta sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Articolo 319

Dichiarazione di inefficacia del seguestro preventivo

L'inefficacia del sequestro preventivo è dichiarata, su richiesta del curatore, dall'autorità che procede in sede penale e contestualmente è ordinato il dissequestro in favore della liquidazione giudiziale e la consegna dei beni al curatore.

Articolo 320

Legittimazione del curatore

Il curatore è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento cautelare di sequestro preventivo avente ad oggetto beni di cui all'articolo 147 nonché contro il diniego della declaratoria di inefficacia di cui all'articolo 319.

Articolo 321

Revoca o chiusura della liquidazione giudiziale.

- 1.In caso di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale il sequestro riprende efficacia relativamente ai beni non liquidati.
- 2.L'efficacia è dichiarata con decreto del giudice penale competente a pronunciarsi

nel merito, previa verifica delle condizioni di cui all'

- 1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
- 2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice a richiesta del curatore revoca il decreto di seguestro e dispone la restituzione delle cose in suo
- 3.I1 provvedimento_ 3. Nel caso di cui al secondo comma è emesso a seguito di comunicazione del curatore al giudice penale. Nella comunicazione sono indicati gli estremi del sequestro preventivo, della comma 2 il curatore comunica all'autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, delil provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco dei beni non liquidati oggetto dell'originario sequestro, elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.
 - 4.11 decreto contenente le disposizioni necessarie ai fini dell'esecuzione del sequestro è comunicato al curatore e a colui al quale i beni sono stati originariamente sequestrati.
 - 5.11 giudice penale, qualora risultino mancanti le condizioni di cui all'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, procede ai sensi dell'articolo 323 dello stesso codice. 6. Nel caso in cui il procedimento penale sia stato definito, la comunicazione di cui al comma 3 è diretta al giudice dell'esecuzione che provvede ai sensi dell'articolo 676 del codice di procedura penale.

Articolo 322

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposti a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146, le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.

Art. 319 Sequestro conservativo

Sui beni compresi nella 1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposta la misura cautelare deldisposto sequestro conservativo penale di cui all'ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale osulle cose di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 2001, n. 231.142.

Capo II

Liquidazione giudiziale e misure di prevenzione reali

Sezione I

Liquidazione giudiziale successiva al sequestro di prevenzione

Liquidazione giudiziale su beni sottoposti 173 323

a sequestro di prevenzione

La liquidazione giudiziale a carico del debitore i cui beni sono sottoposti a misura di prevenzione è aperta, oltre che su ricorso dei soggetti indicati all'articolo 41, secondo comma e ad iniziativa del pubblico ministero nei casi previsti all'articolo 42, su iniziativa del pubblico ministero a seguito di segnalazione dell'amministratore giudiziario.

Articolo 324 Comunicazioni

Il decreto di cui all'articolo 45, comma 1, è notificato all'amministratore giudiziario e comunicato al pubblico ministero.

Articolo 325

Deposito degli atti del procedimento di prevenzione

L'amministratore giudiziario, prima dell'udienza di cui all'articolo 45 deposita:

- a) copia del decreto di sequestro di prevenzione;
- b) elenco dettagliato dei beni oggetto del sequestro, con specifica indicazione dei beni riconducibili al proposto non sottoposti al sequestro e del valore degli stessi;
- e) provvedimento del giudice del tribunale della prevenzione con indicazione della nomina del giudice delegato all'accertamento dei crediti, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data del provvedimento.

Articolo 326

Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

- 1.La sentenza di dichiarazione di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale contiene:
- a) l'indicazione del giudice della prevenzione delegato alla procedura già nominato con il provvedimento del tribunale della prevenzione in conformità all'articolo 325, lettera e);
- b) le generalità dell'amministratore giudiziario;
- e) l'ordine al debitore di depositare entro due giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 43;
- d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo come indicato nel provvedimento di cui alla lettera e) dell'articolo 325;
- e) l'avviso ai creditori dell'onere di allegare, alla domanda di accertamento dei crediti, oltre ai documenti dimostrativi del credito, i documenti dimostrativi del possesso dei requisiti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
- f) la nomina del curatore.

Articolo 327

Chiusura della liquidazione giudiziale

- 1.II tribunale della liquidazione giudiziale, sentito il euratore e, se nominato, il eomitato dei ereditori, dichiara chiusa la procedura, anche se il sequestro di prevenzione ha avuto per oggetto solo una parte dei beni.
- 2.Il giudice della prevenzione procede alla verifica di tutti i crediti ai sensi degli articoli 203 e seguenti e dell'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e alla liquidazione di tutti beni, compresi quelli non sottoposti a sequestro di prevenzione o confisca.

3. Il ricavato dalla liquidazione dei beni non sottoposti alla misura di prevenzione è ripartito esclusivamente in favore dei creditori concorsuali. Il ricavato che residua al riparto è restituito al debitore.

Sezione II

Liquidazione giudiziale anteriore al sequestro di prevenzione

Articolo 328

Misure di prevenzione su beni oggetto di liquidazione giudiziale

Il sequestro o la confisca di prevenzione disposti successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale determinano la chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 327, primo comma.

Articolo 329

Comunicazioni a cura dell'amministratore giudiziario e del curatore

- 1.11 sequestro o la confisca di prevenzione sono comunicati, a cura dell'amministratore giudiziario, al giudice delegato e al curatore, con l'elenco dei beni sottoposti al sequestro.
- 2. Alla comunicazione è allegato il provvedimento di cui all'articolo 325 lettera c).
- 3.Il curatore invia comunicazione ai creditori contenente gli estremi del sequestro di prevenzione, l'elenco dei beni sottoposti a sequestro, copia del provvedimento di cui all'articolo 325 lettera c), l'invito a integrare la documentazione per l'accertamento dei crediti con la prova della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Articolo 330

Accertamento dello stato passivo

- 1.L'accertamento dello stato passivo prosegue davanti al giudice delegato della prevenzione all'adunanza fissata dal tribunale delle misure di prevenzione con il provvedimento di cui all'articolo 325 lettera c).
- 2. Per i crediti già ammessi in sede di liquidazione giudiziale la verifica è rinnovata limitatamente al controllo dei requisiti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
- 3. Per i crediti non ancora accertati la verifica prosegue ai sensi degli articoli 205 e seguenti e 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
- 4.Il procedimento iniziato ai sensi degli articoli 211 e seguenti, a seguito di opposizione o impugnazione allo stato passivo, prosegue, se riassunto entro trenta giorni dalla comunicazione del sequestro, davanti al giudice della prevenzione, che procede ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
- 5. La domanda diretta ad ottenere l'accertamento di eredito non ammesso in sede di liquidazione giudiziale è inammissibile.

Sezione III

Disposizioni finali

Articolo 331

Riapertura della liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale è riaperta su istanza del pubblico ministero o del curatore in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione. Nelle controversie in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, il curatore subentra all'amministratore giudiziario.

Articolo 332

Liquidazione giudiziale e misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

- I.I beni compresi nella liquidazione giudiziale non possono essere oggetto delle misure di prevenzione patrimoniali dell'amministrazione giudiziaria di cui agli articoli 33 e 34 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o del controllo giudiziario delle aziende di cui all'articolo 34 bis decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
- 2.Le misure di prevenzione di cui al comma che precede cessano al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza su richiesta del curatore.
- 3.Se la dichiarazione 2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale è revocata o la procedura si chiude con residuo di beni il curatore lo comunica immediatamente al Tribunale della prevenzione, allegando alla comunicazione l'elenco dei beni già oggetto delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca di cui al primo comma, non liquidati. A seguito della comunicazione il Tribunale della sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

prevenzione, verificata la persistenza delle originarie esigenze, dispone con decreto l'applicazione della misura.

Articolo 333

Rapporti tra liquidazione giudiziale e ipotesi particolari di confisca

Art. 320

Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 12 sexies decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 1992 n. 356 nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del Legittimazione del curatore

1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale.

Articolo 334

Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatib<u>i</u>li alla liquidazione coatta amministrativa.

Capo III

Liquidazione giudiziale e responsabilità amministrativa dell'ente

Articolo 335

Responsabilità amministrativa dell'ente in liquidazione giudiziale

Nel caso di dichiarazione di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale resta ferma la responsabilità dell'ente per reati anteriormente commessi.

Articolo 336

Annotazione della notizia di illecito amministrativo dell'ente e dichiarazione di liquidazione giudiziale

- 1. Se la dichiarazione di liquidazione giudiziale interviene prima dell'annotazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, questa contiene l'indicazione del curatore quale rappresentante dell'ente.
- 2. Se la dichiarazione di liquidazione giudiziale interviene dopo l'annotazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al nominativo del legale rappresentante è sostituito quello del curatore.
- 3. Nel caso di cui al comma 2 il curatore, senza ritardo, comunica all'autorità giudiziaria procedente l'intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La comunicazione contiene il nominativo, le generalità e la dichiarazione di domicilio del curatore.

Articolo 337

Costituzione in giudizio

- 1.11 curatore che intende costituirsi nel giudizio penale di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, sentito il comitato dei creditori, deposita la dichiarazione presso la cancelleria dell'autorità procedente ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2.La costituzione in giudizio del precedente rappresentante dell'ente decade a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il curatore subentra nel processo penale, nello stato in cui lo stesso si trova.
- 3.In mancanza di costituzione del curatore il processo prosegue in assenza dell'ente.

Articolo 338

Sanzioni

- 1. Se all'esito del processo a carico dell'ente è irrogata una sanzione pecuniaria, lo Stato si insinua al passivo della liquidazione giudiziale, e il eredito è ammesso con il privilegio previsto dalle disposizioni del codice di procedura penale per i erediti dipendenti da reato.
- 2. Non può essere disposta nei confronti dell'ente in liquidazione giudiziale la sanzione amministrativa della confisca di cui all'articolo 9, lettera e) della legge 8 giugno 2001, n. 231.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PENALI

Capo I

Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Articolo 339

<u>CAPO I</u> REATI COMMESSI DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 322 Bancarotta fraudolenta

- 1. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:
- 1) a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- 2) b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
- 2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dal<u>la n. l lettera a)</u> del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
- <u>3.</u>E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
- <u>4.</u>Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Articolo 340

Art. 323

Bancarotta semplice

178

191

- <u>L</u>E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
- 1<u>a</u>) ha fattosostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- 2b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- 3c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
- 4<u>d</u>) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
- 5e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
- <u>2.</u>La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
- <u>3.</u>Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Art. 324 Esenzioni dai reati di bancarotta

1.Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 84 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 48 o del piano di cui all'articolo 56 ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 100 e dell'articolo 101.

Art. 325 Ricorso abusivo al credito

- 1.—1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti,322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- 2. 2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
- 3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Articolo 342

Art. 326 Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

<u>1.</u>Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli <u>339, 340322, 323</u> e <u>341325</u> hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

- 2.Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
- 1) a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
- 2) b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
- <u>3.</u>Nel caso in cui i fatti indicati nel <u>primo</u> comma<u>1</u> hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

Art. 327

Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale

<u>1.</u>E' punito con la reclusione da sei <u>a dieiotto mesi a un anno e sei</u> mesi <u>l'imprenditore in liquidazione giudiziale</u>, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo <u>339,322</u>, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli <u>53,49</u>, comma 3, lettera c) e <u>154.150</u>.

2.Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Articolo 344

Art. 328

Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

Capoll

Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Articolo 345

CAPO II REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 329 Fatti di bancarotta fraudolenta

- <u>1.</u>Si applicano le pene stabilite nell'articolo <u>339322</u> agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale <u>dichiarate insolventi</u>, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
- 2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'dall'articolo 337,322, comma 1, se:

- 1) a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
- 2) b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose la liquidazione giudiziale il dissesto della società.
- 3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 337. 322, comma 4.

Art. 330 Fatti di bancarotta semplice

- <u>1.</u>Si applicano le pene stabilite nell'articolo <u>340323</u> agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:
- 1) a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
- 2) b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Articolo 347

Art. 331 Ricorso abusivo al credito

<u>1.</u>Si applicano le pene stabilite nell'articolo <u>341325</u> agli amministratori ed ai direttori generali di società <u>diehiarate insottoposte a</u> liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

Articolo 348

Art. 332 Denuncia di crediti inesistenti

<u>1.</u>Si applicano le pene stabilite nell'articolo <u>343327</u> agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Articolo 349

Art. 333 Reati dell'institore

<u>1.</u>All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 339, 340, 341 e 342322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.

Articolo 350

Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.

<u>1.</u>Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.

2.La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 351

Art. 335

Accettazione di retribuzione non dovuta

<u>1.</u>Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

<u>2.</u>Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

<u>3.</u>Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

Articolo 352

Art. 336

Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

1 Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

2.Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

Articolo 353

Art. 337

Coadiutori del curatore

<u>1.</u>Le disposizioni degli articoli <u>350, 351333, 334</u> e <u>352,335</u>, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.

Articolo 354

Art. 338

Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso eol con l'imprenditore in liquidazione giudiziale

fallito

- <u>L</u>E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.
- 2.Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena éè ridotta alla metà.
- 3_E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: +
- a) dopo l'appertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore dichiarato insolvente; 2
- <u>b</u>) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.
- <u>4.</u>La pena, nei casi previsti <u>ai numeri 1 e 2, édalle lettere a) e b) del comma 3, è</u> aumentata se l'acquirente <u>e'è</u> un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

Art. 339 Mercato di voto

- <u>1.</u>Il creditore che stipula con l<u>'</u>imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
- 2.La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
- <u>3.</u>La stessa pena si applica all'<u>i</u>imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del dell'<u>i</u>imprenditore in liquidazione giudiziale.

Articolo 356

Art. 340 Esercizio abusivo di attività commerciale.

<u>1.</u>Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Articolo 357

Omessa trasmissione dell'eleneo dei protesti cambiari

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli clenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia clenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da curo 258 a curo 1.549.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

Capo CAPO III

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

Articolo 358

DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 341

Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata

- 1.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria-di amministrazione controllata, siasi, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

 2.Nel caso di concordato preventivo si applicano:
- 1<u>a</u>) le disposizioni degli articoli <u>345329</u> e <u>346330</u> agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- 2b) la disposizione dell'articolio 349 333 agli institori dell'imprenditore;
- <u>3c</u>) le disposizioni degli articoli <u>350334</u> e <u>351335</u> al commissario del concordato preventivo dell'amministrazione controllata;
- 4d) le disposizioni degli articoli 354338 e 355339 ai creditori.
- <u>3.</u>Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste al secondo comma, numeri 1 2, lettere a), 2b) e 4d).

Articolo 359

Art. 342 Falso in attestazioni e relazioni

- 1.Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 60 comma3, 6156 comma 4, 62 comma 2, 66 comma 2 lettera d), 91 comma 3, 92 commi 3 c 4, 95 comma 3, 104 comma 2.57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
- <u>2.</u>Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sèsé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo 360

Art. 343 Liquidazione coatta amministrativa

- <u>1.</u>L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli <u>296 e 297 e 298 è</u> equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
- 2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 350, 351334, 335 e 352.336.

Capo CAPO IV

Disposizioni di procedura

Articolo 361

REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Art. 344

Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
- a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
- b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II e di quelle di cui al capo IX, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
- c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;
- d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
- e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.
- 2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esedebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.
- 3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di

cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1,000 a 50,000 euro.

4. La pena di cui al comma 2, si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 345 Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

- 1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50,000 a 100,000 euro.
- 2.Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
- 3.Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà

CAPO V DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

Art. 346

Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

- <u>1.</u>Per reati previsti negli articoli 339, 340, 345 e 346,<u>322, 323, 329 e 330,</u> l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 53 e 49.
- 2.E' iniziata anche prima del caso previsto dall'articolo 4238 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Articolo 362

Art. 347 Costituzione di parte civile

- 1. 1. Il curatore, il <u>commissario liquidatore</u> giudiziale, il <u>commissario liquidatore giudiziale</u> e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.
- 2. 1 creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

TITOLO X

<u>DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E</u> <u>DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA</u>

<u>CAPO I</u> <u>DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA</u> <u>DELLA CRISI</u>

Art. 348

Adeguamento delle soglie dell'impresa minore

1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e g), con decreto adottato anche sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Art. 349 Abolizione dei termini fallimento e fallito

1.Nelle disposizioni normative vigenti le espressioni "fallimento", "procedura fallimentare" e "fallito" devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale".

Art. 350 Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria

- 1.All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole "del luogo in cui essa ha la sede principale" sono sostituite dalle seguenti: "competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole "del luogo in cui ha la sede principale" sono sostituite dalle seguenti: "competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza".

Art. 351 Disposizioni sui compensi dell'OCRI

1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.

Art. 352

Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Art. 353

Istituzione di un osservatorio permanente

1. Il Ministro della giustizia istituisce, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.

2. L'osservatorio è composto da nove componenti, dei quali: due magistrati designati dal Ministro della giustizia; due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze; due esperti nominati dal Ministro dello sviluppo economico; un esperto nominato dalla Banca d'Italia; un esperto nominato dal Consiglio nazionale forense; un esperto nominato dal Consiglio nazionale dei

dottori commercialisti e revisori contabili.

- 3. Costituiscono compiti dell'osservatorio: a) monitorare con cadenza annuale l'andamento delle misure di allerta, con particolare riferimento al rilevamento degli esiti delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa e dei tempi di emersione della crisi relativa alla generalità delle imprese per le quali vi sia stata apertura della procedura di concordato preventivo o omologazione degli accordi di ristrutturazione o poste in liquidazione giudiziale, anche sulla base dei dati acquisiti tramite i relativi rapporti informativi semestrali, dai commissari e dai curatori; b) monitorare con cadenza annuale l'andamento delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza con riguardo a durata, efficacia, incidenza delle spese, grado di soddisfacimento delle varie tipologie di crediti, tempi di emersione della crisi, efficacia degli strumenti individuati per la loro risoluzione.
- 4. L'analisi di cui al comma 3 deve contenere la comparazione delle procedure per ogni ufficio giudiziario, per ogni distretto e su base nazionale ed è messa a disposizione dei capi degli uffici interessati, del Ministro della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura.
- 5. L'osservatorio si avvale anche dei dati acquisiti mediante i rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
- 6. L'osservatorio può proporre al Ministro della giustizia le modifiche normative necessarie a migliorare l'efficienza delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; può altresì proporre le modifiche dei modelli informatici dei rapporti riepilogativi, funzionali ad acquisire i dati occorrenti per lo sviluppo delle analisi di cui al comma 2.

Art. 354

1.Al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353, con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entità degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25, entro due anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, almeno ogni tre anni.

Art. 355

Relazione al Parlamento

1.Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.

CAPO II

ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE

Art. 356

Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

- 1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

 2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui al decreto della giustizia 24 sottembre 2014 e 202
- del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.
- 3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Art. 357 Funzionamento dell'albo

- 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
- a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;
- b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
- c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
- 2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo.

Art. 358

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

- 1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:
 - a) gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
 - 2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.
 - 3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:
- a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9quinquies e 9-septies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
- c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico.

<u>CAPO_III</u> DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Area web riservata

- 1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, quarto comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
- 2.Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce in particolare:
- a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
- b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;
- c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
- d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
- e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;
- f) l'importo che il Ministero della giustizia deve versare per ciascuna notifica e i criteri di aggiornamento del medesimo importo;
- g) le modalità di contabilizzazione delle notifiche effettuate ai sensi del presente articolo;
- h) le modalità e la periodicità con cui il versamento di cui alla lettera f) deve essere effettuato;
- i) l'individuazione del soggetto a cui il Ministero della giustizia deve effettuare il versamento;
- 1) il prelievo della somma necessaria dall'importo versato dal creditore istante a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- m) l'esenzione dall'obbligo di effettuare il versamento quando la istanza per le misure protettive o cautelari di cui all'articolo 54 è presentata dal pubblico ministero;
- n) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica:
- o) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.
- p) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

Art. 360

<u>Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza</u>

1.Dopo l'articolo 16-bis, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.

Art. 361 Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359 delle disposizioni per l'attuazione del codice, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.

Art. 362

Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione

1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.

Art. 363 Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

- 1. L'Istituto nazionale per la Previdenza sociale e l'Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi.
- 2. Con decreto non avente natura regolamentare, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, definisce i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio della stessa sotto forma di certificato unico.

Art. 364 Certificazione dei debiti tributari

- 1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
- 2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.

Art. 365 Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi

1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

Art. 366 Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia

- 1.L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
- "1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento; quando la dichiarazione di fallimento non è imputabile né al creditore istante né al debitore, sono a carico dell'Erario che provvede al pagamento sulla base del decreto di liquidazione emesso dal tribunale fallimentare."

Art. 367 Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche

- 1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
- 2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
- 3. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.
- 4. l'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.
- 5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
- 6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.
- 7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei

sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.

<u>CAPO_IV</u> DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Art. 368 Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

- 1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole "comma 12" sono aggiunte le seguenti: "nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza".
- 2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, dopo le parole comma 12" sono aggiunte le seguenti: "nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza".
- 3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.";
- b) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.";
- c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: "procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12," sono aggiunte le parole: "nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.".
- 4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti."
- b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
- "4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:
- a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;

- b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività";
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.";
- d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
- "5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo".
- "5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.";
- e) al comma 6 dopo le parole "i lavoratori che" è aggiunta la parola "comunque";
- f) all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole "dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22".

<u>CAPO V</u> <u>LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</u> 208

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 39, comma 4, le parole "a revocatoria fallimentare" sono sostituite dalle seguenti "alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza" e le parole "L'art. 67 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "L'articolo166 del codice della crisi dell'insolvenza":
 - b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole "agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza";
- c) all'articolo 70, comma 7, le parole "il titolo IV della legge fallimentare e" sono soppresse; d) all'articolo 80, comma 6, le parole "della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole "in cui essa ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "dove essa ha il centro degli interessi principali", le parole "dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - 2) al comma 2, le parole "del luogo in cui la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali", le parole "dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - 3) al comma 3, le parole "nell'art. 203 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, le parole: "dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 2) al comma 3, le parole "del luogo dove la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali";
- 3) al comma 3-bis, le parole "all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 3, le parole "del luogo ove la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali" e le parole "Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore" sono sostituite dalle seguenti: "In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti":
- 2) al comma 7, le parole "del luogo ove la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali";
 - h) all'articolo 87, al comma 2, le parole "del luogo ove la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali" e le parole "l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo periodo del primo comma, le parole "dall'articolo 111 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza" e, al secondo

- periodo, le parole "nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 2) al comma 1-bis, le parole "dall'articolo 111 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 3) al comma 3, le parole "dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - 1) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole "del luogo dove l'impresa ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali" e le parole "dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - 2) al comma 3, ultimo periodo, le parole "dall'articolo 135 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza":
 - 3) al comma 6, le parole "l'articolo 131 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - m) all'articolo 94, comma 3, le parole "l'articolo 215 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - n) all'articolo 99, comma 5, le parole "67 della legge fallimentare", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "166 del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - o) all'articolo 104, comma 1, le parole "nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale dove la capogruppo ha il centro degli interessi principali".
 - 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziative comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
 - 3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
 - 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

- 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 238, le parole "non si applica il titolo III della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza";
- b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole "della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "del codice della crisi e dell'insolvenza";
- c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole "dove l'impresa ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "dove l'impresa ha il centro degli interessi principali", le parole "dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 2) al comma 2, le parole "in cui l'impresa ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "dove l'impresa ha il centro degli interessi principali", le parole "dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e

- sesto comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 3) al comma 3, le parole "nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 4) al comma 4, le parole "nell'art. 203 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole "del luogo dove l'impresa ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "dove l'impresa ha il centro degli interessi principali"
- 2) al comma 2, le parole "titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice";
- e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, le parole "del luogo dove ha sede legale l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "dove l'impresa ha il centro degli interessi principali";
- 2) al comma 8, le parole "del luogo ove l'impresa ha sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "dove l'impresa ha il centro degli interessi principali";
- f) all'articolo 254, comma 2, le parole "dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - g) all'articolo 255, le parole "dalla legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice della crisi e dell'insolvenza";
 - <u>h) all'articolo 256, le parole "dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza"</u>
 - i) all'articolo 257, comma 1, le parole "dall'articolo 35 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza" e le parole "a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "a quanto disposto dall'articolo 308, comma 2, del medesimo codice";
 - l) all'articolo 258, comma 6, le parole "all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - m) all'articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole "dall'articolo 111 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza" e, al comma 1, secondo periodo, le parole "nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - n) all'articolo 262, comma 1, le parole "dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza" e le parole "del luogo dove l'impresa ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "dove l'impresa ha il centro degli interessi principali";
 - o) all'articolo 263, comma 3, le parole "Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza";
 - p) all'articolo 265, comma 3, le parole "all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 314 del codice della crisi e dell'insolvenza";

- q) all'articolo 270, comma 1, le parole "dall'articolo 56 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza";
- r) all'articolo 276, comma 5, prima parte, le parole "67 della legge fallimentare", sono sostituite dalle seguenti: "166 del codice della crisi e dell'insolvenza" e le parole "per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori" sono sostituite dalle seguenti : "per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori";
- s) all'articolo 281, comma 1, le parole "tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante" sono sostituite da "tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali".
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

- 1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole "201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d.16 marzo 1942, n. 267" sono sostituite dalle seguenti: "305, 309, 310, 311, 312, 313 e 314 del codice della crisi e dell'insolvenza".
- 2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

<u>CAPO VI</u> DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE

Art. 372

Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale

- 1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del citato decreto legislativo.»;

b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».

<u>CAPO VII</u> ABROGAZIONI

Art. 373 Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 221 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) l'articolo 235 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) l'articolo 241 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

PARTE SECONDA MODIFICHE AL CODICE CIVILE

<u>CAPO I</u> MODIFICHE AL TITOLO II DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE

Art. 374

Assetti organizzativi dell'impresa

- 1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: "Gestione dell'impresa".
- 2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
- "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità

aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

<u>CAPO II</u> <u>MODIFICHE AL TITOLO II E AL TITOLO V DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE</u>

Art. 375

Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro

1. All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.".

Art. 376

Assetti organizzativi societari

- 1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri."
- 2. All'art. 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."
- 3. All'art. 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.".
- 4. All'art. 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.".
- 5. All'art. 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381."

Art. 377

Responsabilità degli amministratori

- 1.All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi."
- 2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Ouando è accertata la responsabilità per violazione dell'obbligo di cui all'articolo 2486 del codice civile, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella liquidazione giudiziale".

Art. 378 Nomina degli organi di controllo

- 1. All'articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
- "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti:
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
- L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti."
- d) All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole "qualsiasi soggetto interessato" sono aggiunte le seguenti: "o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese" e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.".
- e) Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1.

Cause di scioglimento delle società di capitali

1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: "7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale."

Art. 380

Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici

- 1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le cooperative che svolgono attività commerciale, diverse da quelle di cui all'articolo 295 del codice della crisi e dell'insolvenza, sono soggette a liquidazione giudiziale".
- 2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza.".

3.

Art. 381

Sostituzione dei termini fallito e fallimento

- 1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza".
- 2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale".
- 3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario."

Art. 382

Finanziamenti dei soci

1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole "e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito."

Art. 383

Abrogazioni di disposizioni del codice civile

1. A far tempo dalla entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del codice civile è abrogato.

PARTE TERZA

GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Art. 384 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122

- 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La fideiussione può essere escussa:
 - a) a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare;
 - b) a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.
- c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater.";
- d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato il modello standard della fideiussione."

Art. 385 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005

- 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole "all'atto del trasferimento della proprietà" sono inserite le seguenti: "a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente,"
- b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
 - "1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e l'eventuale modello standard della stessa.

1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis.".

Art. 386 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell'art.12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso."

Art. 387 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005

- 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, dopo le parole "immobile oggetto del presente decreto", sono aggiunte le seguenti: "devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata";
- b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis;".

<u>PARTE QUARTA</u> <u>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>

Art. 388

Entrata in vigore

- 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
- 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
- 3. Le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Art. 389 Disciplina transitoria

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa

e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo la legge anteriore.

2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo la legge anteriore.

Art. 390 Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.